



REGIONE
DEL VENETO



PROVINCIA
DI VICENZA



COMUNE DI
CARRE'

IL PROGETTISTA
Dott.Ing. Giuseppe Tamà
Iscritto al n° 1056
dell'Albo degli Ingegneri di Vicenza

IL COMMITTENTE

Nuova Europ Metalli di Bruno Menegatti
Via Terrenato, 18 - 36010 Carrè (Vicenza)
Tel. 0445 315054- Fax 0445 314546
Partita I.V.A. 01547210243



Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
RELATIVO ALLA

RIORGANIZZAZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI CODICI C.E.R. ED AUMENTO
DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DI UN IMPIANTO ESISTENTE (AUTORIZZATO) DI
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME ORDINARIO

SITO IN

COMUNE DI CARRE'

RELAZIONE GENERALE

2A

GENNAIO 2014

DATA

- INDICE -

della

RELAZIONE GENERALE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

0. PREMESSA	4
1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.	7
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	9
2.1 NORMATIVA DI SETTORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	10
2.2 NORMATIVA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	13
2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (e Provinciale)	15
2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)	16
3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE	20
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	22
4.1 IL SITO E L'IMPIANTO DI RECUPERO ESISTENTE	23
4.2 FINALITÀ DEL PROGETTO	30
4.3 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI IN PROGETTO	32
4.4 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO	32
4.4.1 Riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto	33
4.4.2 Aggiornamento delle tipologie di rifiuti gestiti e delle operazioni di recupero previste	35
4.5 TIPOLOGIE DI RIFIUTI ACCETTABILI ED OPERAZIONI PREVISTE	36
4.6 POTENZIALITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO E CAPACITÀ MASSIMA DI stoccaggio dell'impianto nella configurazione definitiva (di progetto)	37
4.7 VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO E SUI MATERIALI ("NON RIFIUTI"/M.P.S.) IN USCITA DALL'IMPIANTO	40
5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	43
5.1 ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONSIDERATI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	44
5.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (P.R.G.R.S.)	47
5.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) VIGENTE	48

5.4 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) ADOTTATO	51
5.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)	55
5.7 PIANO (REGIONALE) DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)	59
5.8 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI CARRE'	61
5.9 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE (P.A.T.I.)	62
6 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	64
7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	73
7.1 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE	74
7.1.1 Il Sistema Insediativo	75
7.1.2 Il Sistema Viario	76
7.1.3 Atmosfera - Clima	79
7.1.4 Suolo - Sottosuolo	82
7.1.1.1 Geolitologia	84
7.1.5 Uso del Suolo	85
7.1.6 Inquadramento idrografico	86
7.1.7 Inquadramento geologico	87
7.1.8 Inquagramento idrogeologico	90
7.1.9 Idrografia e idrogeologia	93
7.2 Vegetazione, Flora e Fauna	98
7.2.1 Paesaggio	102
7.2.2 Salute Pubblica	104
7.2.3 Traffico, trasporti	105
7.2.4 Attività socio-Produttive	106
7.3 METODO DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI	107
7.4 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - FASE DI COSTRUZIONE	109
7.4.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate -FASE DI COSTRUZIONE	111
7.4.2 Stima degli impatti - FASE DI COSTRUZIONE	113
7.5 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - FASE DI ESERCIZIO	116
7.5.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI ESERCIZIO	119
7.5.2 Stima degli impatti - FASE DI ESERCIZIO	127
8.0 Conclusioni	130

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo al progetto di

RIORGANIZZAZIONE CON INSERIMENTO DI NUOVI CODICI C.E.R. ED AUMENTO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DI UN IMPIANTO ESISTENTE (AUTORIZZATO) DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN REGIME ORDINARIO

sito in

Comune di Carrè
PROVINCIA DI VICENZA

RELAZIONE GENERALE


0. PREMESSA

NUOVA EUROP METALLI di Menegatti Bruno, gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con provvedimento n° 17/Suolo e Rifiuti/2004 del 06/02/2004 nella Zona Artigianale Industriale Val d'Assa in comune di Carrè in Via Terrenato 10/12, la cui autorizzazione è stata rilasciata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento N° 138/Suolo e Rifiuti/2012 , prot. N° 82628/AMB del 05/11/2012 in regime ordinario.

Nel 2008 la ditta Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno, aveva presentato un progetto di riorganizzazione e ampliamento della propria attività di recupero di rifiuti metallici, ferrosi e non ferrosi, con incremento delle potenzialità di trattamento da 15 a 80 ton./giorno . L'impianto è stato approvato e autorizzato con con D.G.P. n° 591 del 20/12/2008 ed è stato avviato in data 26/04/2011, come da comunicazione del 14/04/2011 Vs. Prot. N° 27980. L'impianto è stato collaudato in data 14/10/2011 dal tecnico Ing. Ruggero Rigoni.

L'impianto è in "fase transitoria", lo stralcio definitivo prevede la costruzione di un capannone autorizzato che è ancora da realizzare.

L'autorizzazione a costruire dello Sportello Associato è stata rilasciata con Atto Unico N° 2007/E2/1173 del 22/12/2009 con permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico. Inoltre in data 13/11/2009 Rep. 659 è stata siglata una convenzione tra il Comune di Carrè e la ditta Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno, che prevede la realizzazione delle opere per stralci e dove la costruzione del capannone è il secondo stralcio, ovvero la fase definitiva, e i tempi di realizzazione previsti sono 5 anni , si allegano Atto Unico (All. 1 A13) e Convenzione (All. 1 A14). La variante è stata recepita dal P.A.T. adottato, in approvazione, l'area in discussione è definita area artigianale industriale ATO 4, come evidenziato dall'estratto del P.A.T. sotto riportato.



Con successive richieste alla Provincia, Settore Ambiente- Ufficio Suolo e Rifiuti, nell'ottica di far fronte ad una crisi sempre più invasiva, la ditta ha chiesto di integrare una serie di codici C.E.R.

Questi venivano autorizzati in data 23/12/2011 con Prot. N° 88936/AMB.

Al fine di consolidare e quindi organizzare al meglio la propria attività, nonostante il particolare momento storico e la grave congiuntura che ha colpito il nostro paese, e non solo, al fine di mantenere la sua posizione sul mercato, e per rispondere alle continue richieste della propria clientela, la Ditta Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno, ha deciso di sviluppare le proprie attività cercando di dare un servizio completo alla propria clientela.

Più precisamente, Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno, propone fermo restando le caratteristiche dell'impianto autorizzato, l'integrazione nell'attività di recupero di nuove tipologie di rifiuti, diversi dalle tipologie attualmente autorizzate con provvedimento n° 138 del 05/11/2012 prot. N° 82628, e successiva modifica del 16/01/2013 Prot. N° 4326/AMB e il conseguente aumento delle potenzialità di trattamento, oltre le 100 tonnellate giorno, da cui deriva l'assoggettamento alla pratica V.I.A. in essere (**paragrafo 2.5**). Inoltre la costruzione di un nuovo capannone già autorizzato, ma non realizzato, con autorizzazione in scadenza , che si ripresenta in questo progetto.

Allo stato, la potenzialità giornaliera massima di trattamento dell'impianto ammonta a 80 t/giorno di rifiuti sottoposti all'operazione di recupero (R4) cui corrisponde una capacità di recupero annua pari a 20.000 t/anno a fronte di una capacità di rifiuti ricevibili all'impianto pari a 100 t/giorno (22.000 t/anno). La capacità massima di rifiuti messa in riserva (R13) ammonta a 2550 t cui si somma il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti prodotti pari a 300 t, ottenendo in definitiva un quantitativo massimo di rifiuti stoccabili in impianto (max capacità di stoccaggio) pari a 2850 t (inferiore a quello massimo autorizzato di 3310 ton).

La normativa in materia di V.I.A. (in particolare nel nostro Paese) è relativamente recente e, per certi aspetti, ancora in evoluzione. La normativa nazionale si è particolarmente arricchita negli ultimi anni con le disposizioni relative ai progetti delle opere contenute nell'allegato II della direttiva comunitaria con delega alle Regioni.

Va peraltro ricordato che la Regione del Veneto si è dotata di una propria normativa in materia di V.I.A. fin dal 1999, con la Legge Regionale 26 Marzo 1999, N.10. Questa Norma, con opportune successive modifiche ed integrazioni, ha mantenuto la sua efficacia anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N.152/06 che fin dalla sua versione originaria, dando attuazione alla legge-delega N.308/04, nella Parte Seconda reca anche la disciplina relativa alle procedure per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC)".

Peraltro, sempre in attuazione della legge-delega N.308/04, è stato emanato ed il 13/02/08 è entrato in vigore il D.Lgs. N.04/08 (il cd. “correttivo ambientale”) che ha sostituito l’intera Parte Seconda dell’originario D.Lgs. N.152/06 ed i relativi allegati. Il titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06, così come sostituita dal D.Lgs. N.04/08, ha (ri)disciplinato i principi generali della materia stabilendo (fra l’altro) quali sono i progetti soggetti alla procedura di V.I.A. (quelli compresi negli allegati II, III, IV) e ha introdotto, per così dire, una novità per determinati progetti (in particolare quelli rientranti nell’allegato IV) relativamente ai quali è stato previsto (art. 20) il previo svolgimento di una “verifica di assoggettabilità” a termine della quale l’Autorità competente (per la V.I.A.) si esprime sulla necessità o meno della V.I.A.. A fronte delle modifiche introdotte dal “secondo correttivo ambientale”, la Regione avrebbe dovuto provvedere nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 13/02/09, ad adeguare (“tarare”) la propria norma, la qual cosa non è (ancora) avvenuta, ragion per cui trovano (ad oggi) diretta applicazione la disciplina prevista dalla nuova Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., ovvero la disposizione regionale vigente per quanto compatibile.

1. VERIFICA DELL’OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.

La Regione del Veneto, con la D.G.R.V. N.1998 del 22/07/08, aveva deliberato di “continuare *ad applicare a far data dal 13/02/08, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di V.I.A., in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del D.Lgs. N.152/06, così come sostituito dal D.Lgs. N.04/08, la Legge Regionale 26/03/99 n.10 e ss.mm.ii.*”.

Il 27/01/09 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il disegno di legge concernente “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N.152/06 come modificato dal D.Lgs. N.4/08*”, senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia, procedendo ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Nelle more di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del suddetto disegno di legge, nel mese di febbraio 2009, la Giunta Regionale è intervenuta con DUE atti di indirizzo (la D.G.R.V. N.308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N.327 del 17/02/09) applicativi in materia di V.I.A. di coordinamento della normativa regionale (la L.R. N.10/99) con la norma nazionale, con i quali:

- sono state definite (sostanzialmente confermandole) le competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del “correttivo” anche comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N.327/09);

- sono state elencate le disposizioni della L.R. N.10/99 non più applicabili a decorrere dal 13/02/09 riportando altresì (Allegato A alla D.G.R.V. N.327/09) gli articoli (della L.R. N.10/99) ancora applicabili a decorrere dal 13/02/09, fra i quali l'art. 23 concernente la "semplificazione amministrativa" che, per determinati progetti, consente al Proponente di avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l'approvazione del progetto (nella forma definitiva).

Nel mese di Agosto 2010, sempre in attuazione della legge-delega N.308/04, la normativa nazionale in materia di V.I.A. è stata ulteriormente arricchita a seguito dell'entrata in vigore (il 26/08/10) del D.Lgs. N.128/10 (il cd. "terzo correttivo ambientale"), che ha ulteriormente modificato la Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06, introducendo all'interno della stessa la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente regolamentata dal D.Lgs. N.59/2005 e ss.mm.ii.. Ne consegue che l'obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere ad oggi verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 (così come sostituita dal D.Lgs. N.04/08 e modificata dal D.Lgs. N.128/10), tenendo conto di quanto previsto dalla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

Nei confronti di quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., il progetto di cui si discute risulta rientrare in allegato IV e in particolare alla lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, N.152, cui corrisponde (cfr. allegato B alla D.G.R.V. N.327/09) la tipologia previste alla lettera h) dell'Allegato A1 bis della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.: "Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. N.22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. N.22/97"*, per la cui fattispecie è prevista la verifica di assoggettabilità.

Per quanto sopra, se da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della norma vigente) attivare (soltanto) la procedura di "verifica di assoggettabilità", d'altro canto (anche in caso di esito di non assoggettamento), per quanto già esposto in premessa, permarrebbe la necessità di attivare successivamente la procedura di "approvazione del progetto" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii..

per ovviare ai tempi della procedura di screening, Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno, ha ritenuto più opportuno assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. (la cui autorità competente è la Provincia di Vicenza secondo

quanto stabilito dall'art. 4 – punto 2 della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii.) avvalendosi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all'art. 23 della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. (ancora applicabile ai sensi della D.G.R.V. N.327/09 del 17/02/09) secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii...

2.0 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro recupero, è disciplinata:

- a livello statale:
 - dal D.Lgs. 03/04/06, N. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”
 - parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (i cui contenuti sono stati recentemente rivisitati con il cosiddetto “quarto correttivo ambientale” dato dal D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010);
 - dal D.M. 05/02/98 come modificato e integrato dal D.M. 05/04/06, N. 186: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- a livello regionale (nel Veneto), dalla Legge 21/01/00, N. 3, recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” (con la quale la normativa veneta è stata conformatata al previgente D.Lgs. N. 22/97), la cui vigenza è stata confermata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06, con la D.G.R. Veneto n. 2166 del 11/07/06.

Come già detto al paragrafo precedente, peraltro, l'approvazione di progetti quali quello cui si riferisce il presente studio è subordinata non solo, al rispetto della normativa (statale e regionale) sulla gestione dei rifiuti, ma anche alla verifica di assoggettabilità (a V.I.A.) o alla (previa) valutazione del relativo impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata dal D.Lgs. N. 04/08 e dal D.Lgs. N. 128/10) e dalla Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è articolato nei *quadri di riferimento* che sono:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO,
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE,
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE,

è anticipato da una breve sintesi di inquadramento normativo costituente una sorta di Quadro di Riferimento Normativo.

2.1 Normativa di Settore per la Gestione dei Rifiuti

Il D.Lgs. N. 152/06 ha abrogato e sostituito praticamente tutta la disciplina previgente in materia, salvo in particolare:

- le «disposizioni specifiche particolari o complementari [...] adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti» (art. 177, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06);
- nonché, sino all'adozione di quelle di attuazione del medesimo D.Lgs. N. 152/06, «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti» (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Con il D.Lgs. N. 284 del 08/11/2006 (il cosiddetto “primo correttivo ambientale”) è stato abrogato l'art. 207 del D.Lgs. N. 152/06 ed è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a cui sono state attribuite (restituite) le stesse funzioni previste dal previgente art. 26 del D.Lgs. N. 22/97.

Con il D.Lgs. N. 04/2008 (il cosiddetto “secondo correttivo ambientale”) sono state (ulteriormente) apportate alcune modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 (rifiuti e bonifiche) ed in particolare:

- è stato reintrodotta l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (modifica all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato reintrodotta l'obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) anche per i produttori (iniziali) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con esclusione delle imprese e degli enti con meno di 10 dipendenti (modifica art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- è stata riformulata la norma che regola le modalità di iscrizione, in apposita sezione, delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché delle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità non superiori a 30 Kg/giorno o a 30 l/giorno (modifica art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato inserito il nuovo art. 181-bis dedicato alla definizione delle “materie prime, sostanze e prodotti secondari”;

- è stata riformulata la definizione di “sottoprodotto” (modifica art. 183, comma 1 lettera p), del D.Lgs. 152/2006);
- è stata totalmente riscritta la disciplina delle “terre e rocce da scavo”;
- sono stati ridefiniti i criteri di “assimilabilità” dei rifiuti ai “rifiuti urbani” (modifica all’ art. 195, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006);
 - è stata individuata nella “Provincia” l’autorità destinataria della comunicazione di inizio attività e competente per l’iscrizione e la tenuta del “registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato” (modifica agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006).

Con l’entrata in vigore della Legge del 25 Febbraio 2010, n.136 sono state apportate alcune modifiche all’art. 137 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 128 del 29/06/2010 (il cosiddetto “terzo correttivo ambientale”) sono state apportate modifiche alla Parte I (“Disposizioni comuni e principi generali”), alla Parte II (“Procedure per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”) e alla Parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010 (il cosiddetto “quarto correttivo ambientale”) sono state apportate consistenti modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (rifiuti e bonifiche); tra le modifiche introdotte sono da sottolineare in particolare, le seguenti:

- è stata introdotta la responsabilità estesa del produttore del rifiuto (introduzione dell’art. 178 bis e modifiche all’art. 188);
- è stato riformulato, con maggior chiarezza, l’ordine gerarchico delle azioni (operazioni) di gestione dei rifiuti (modifica all’art. 179) così definito:
 - 1) Prevenzione,
 - 2) Preparazione per il riutilizzo,
 - 3) Riciclaggio,
 - 4) Recupero di altro tipo (compreso quello energetico), 5) Smaltimento;
 per ciascuna azione sono state inoltre introdotte e/o ridefinite (modifiche agli artt. 180, 181 e 182 ed introduzione degli artt. 180 bis e 182 bis) le iniziative che dovranno intraprendere le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali al fine di promuovere e regolamentare le azioni stesse;
- sono state ampliate e modificate le definizioni di cui al previgente art. 183;

- sono stati eliminati dall'elenco dei rifiuti speciali (modifiche all'art. 184): - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, - i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso, - il combustibile da rifiuti;
- è stata specificata compiutamente la definizione di "sottoprodotto" e sono stati definiti i criteri mediante i quali un materiale "perde" la qualifica di rifiuto ed assume quella di "sottoprodotto" (introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- è stata ridefinita tutta la previgente normativa in merito alle "Terre e rocce da scavo" (modifiche agli artt. 183, 185 e 186 ed introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in merito ai seguenti aspetti:
 - "Oneri dei produttori e detentori" dei rifiuti (modifiche all'art.188),
 - "Catasto dei rifiuti" (modifiche all'art. 189),
 - "Registri di carico e scarico" (modifiche all'art. 190),
 - "Trasporto dei rifiuti" e "Spedizioni transfrontaliere" (modifiche agli artt. 193 e 194),
 e sono state dettate nuove disposizioni in materia di "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" (art.188 bis) ed è stato introdotto il "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi)" (art.188 ter);
- sono state apportate sostanziali modifiche all'art. 212, che istituisce l'"Albo nazionale dei gestori ambientali" e specifica le attività con obbligo di iscrizione e le modalità di iscrizione;
- sono state dettate nuove disposizioni per quanto riguarda gli "Oli usati" e la "Comunicazione alla Commissione UE" (artt. 216 bis e 216 ter) e modificato quanto precedentemente disposto in merito ai rifiuti da manutenzione fognaria (modifica all'art. 230);
- sono state introdotte nuove "sanzioni" (artt. 260 bis e 260 ter).
 Con il D.Lgs. N. 219 del 10/12/2010 sono state apportate alcune modifiche ed introdotte nuove disposizioni in materia di "Tutela delle acque dall'inquinamento" (Parte III - Sezione II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 205/2010).
 In generale i testi normativi di riferimento in materia di disciplina generale della gestione dei rifiuti sono i seguenti:
 - D.Lgs. N. 152/06 - parte IV, così come modificato dai vari "correttivi ambientali";
 - d.m. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal d.m. 05/04/06, N. 186, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
 - d.m. 12 giugno 2002, n. 161, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;

- d.m. 1 aprile 1998, n. 145, relativo al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- d.m. 1 aprile 1998, n. 148, relativo ai registri di carico e scarico;
- d.m. 28 aprile 1998, n. 406, relativo all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. 24 giugno 2003, N. 209 relativo ai veicoli fuori uso;
- D.Lgs. 25 luglio 2005, N. 151 relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, N. 36 relativo alle discariche di rifiuti;
- D.Lgs. 11 maggio 2005, N. 133 relativo all'incenerimento dei rifiuti;
- Legge 23/03/2001, n. 93 contenente disposizioni in campo ambientale;
- Legge 21/12/2001, N. 443, per la parte relativa (art. 1, comma 15) all'adeguamento delle autorizzazioni e delle iscrizioni relative ad attività di smaltimento, di recupero e di trasporto;
- leggi ed altre disposizioni regionali di adeguamento o comunque complementari al previgente D.Lgs. N. 22/1997 ed ai relativi decreti di attuazione, vale a dire, nella Regione Veneto, la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii..

Vanno inoltre ricordate le norme tecniche e regolamentari destinate ad essere sostituite ma che temporaneamente mantengono la loro efficacia. In particolare è rimasta in vigore la deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, per le parti compatibili con la nuova normativa e non ancora oggetto di nuova regolamentazione (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Devono essere infine considerate le norme vigenti che ineriscono la classificazione e la codifica dei rifiuti conformemente al "CER 2002", ossia la Direttiva Ministeriale 09/04/02: Indicazione per la corretta e piena applicazione del Regolamento comunitario N. 2557/2001 (Elenco dei rifiuti), ed i Regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili, senza necessitare di atti formali di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale; fra questi, si evidenzia il Regolamento U.E. n. 333/2011 del 31/03/2011, direttamente applicabile in Italia a partire dal 09/10/2011, che stabilisce (art. 1): *"i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti"*.

2.2 Normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale

L'avvio normativo della Valutazione di Impatto Ambientale in Europa si è avuto con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (successivamente modificata nel 1997), che ha fatto da principale riferimento per tutte le Leggi in materia, definendo alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:

- Integrazione procedurale. I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

- Campo di applicazione. La direttiva comprende due allegati che elencano diverse tipologie progettuali. I progetti compresi nelle tipologie elencate nell'allegato I devono in ogni caso essere sottoposti a V.I.A.; per i progetti compresi nell'allegato II gli Stati membri, in relazione a particolari condizioni territoriali, possono stabilire criteri e soglie per individuare quali categorie progettuali devono essere sottoposte alla procedura.

- Informazioni ambientali. Attraverso la V.I.A. devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.

- Informazione del pubblico. L'iter procedurale deve prevedere un adeguato processo di informazione e consultazione del pubblico i cui pareri devono essere tenuti in debita considerazione.

- Tiering. Il processo di informazione e consultazione deve essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti in materia di ambiente, nonché agli Stati membri interessati.

- La decisione e la sua pubblicità. Le informazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, le risultanze delle procedure di consultazione delle autorità competenti e della partecipazione del pubblico devono essere considerate al momento del rilascio dell'autorizzazione. La decisione, le motivazioni della stessa ed eventuali prescrizioni o condizioni devono essere messe a disposizione del pubblico e delle autorità interessate.

La direttiva 85/337/CEE ha rappresentato la linea guida che tutti gli Stati membri hanno considerato nella stesura delle rispettive norme.

In Italia, l'introduzione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dalla direttiva 85/337/CEE, risale

- all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente,
- ed ai relativi provvedimenti ministeriali di attuazione.

2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (e Provinciale)

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, erano state individuate le opere che, «in attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale», dovevano essere sottoposte a valutazione in sede statale secondo la procedura, i criteri e le norme tecniche dalle medesime norme previsti. I progetti, opere ed interventi al tempo individuati e sottoposti a V.I.A. statale essenzialmente corrispondevano a quelli previsti nella versione originaria dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE.

Successivamente, ma sempre «in attesa della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale», con l'articolo 40 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1993»), è stato demandato al Governo il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, «condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione [da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano] della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE».

In attuazione dell'articolo 40 della legge n. 146/1994 è stato, quindi, emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante, per l'appunto, il previsto «Atto di indirizzo e coordinamento».

Questo era lo stato di fatto legislativo sul quale è intervenuta la normativa regionale veneta in materia di VIA, ossia la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, recante la «disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» in attuazione del suddetto atto governativo di indirizzo e coordinamento.

L'atto di indirizzo governativo, è stato successivamente modificato ed integrato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999) per adeguarlo alle sopravvenute variazioni normative comunitarie (direttiva 97/11/CE che ha modificato la direttiva 85/337/CEE); le modifiche ed integrazioni hanno riguardato l'individuazione e la suddivisione delle tipologie progettuali da sottoporre a VIA, hanno riguardato, cioè, gli allegati al D.P.R. 12 aprile 1996. Pertanto anche quanto già disposto dalla Regione del Veneto ha subito i necessari conseguenti aggiornamenti con la legge regionale 27/12/2000, n. 24, modificativa e integrativa della L.R. N. 10/99.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 che riprendeva e riconsiderava praticamente tutte le disposizioni in materia di V.I.A., venivano abrogate gran parte delle norme previgenti (in particolare anche il D.P.R. 12/04/96 e il D.P.C.M. 03/09/99); va peraltro precisato che alcune norme mantenevano la propria efficacia e in particolare:

il D.P.C.M. 27/12/88, in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 che regolamentava la procedura di V.I.A.;

il D.P.C.M. N. 377/88, efficace almeno fino al 31/01/07 stante quanto previsto dall'art. 1 - septies della Legge 12/07/06, N. 228;

le norme regionali che disciplinavano le procedure per la VIA, vale a dire, nel ns. caso, la Legge Regionale 26/03/99, N. 10 e ss.mm.ii. che in un certo senso anticipava quanto previsto dal comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. N. 152/06.

In seguito, con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 04/08 ("secondo correttivo ambientale") che ha rivisitato completamente la parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state abrogate e praticamente sostituite integralmente tutte le disposizioni in materia di V.I.A. previgenti (in particolare tutta la "precedente" parte II del D.Lgs. 152/06 ed il D.P.C.M. N. 377/88).

Infine il D.Lgs. N. 128/10 ("terzo correttivo ambientale"), nel rivisitare la parte II del D.Lgs. N. 152/06, ha apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di V.I.A. ed inserito, nel corpo del D.Lgs., tutta la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente contenuta nel D.Lgs. N.59/2005 (che è stato abrogato).

Va peraltro precisato che alcune norme mantengono a tutt'oggi la propria efficacia e in particolare:

il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 rimane ancora in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A. (ai sensi dell'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. n. 128/10);

Le norme regionali che disciplinavano le procedure per la V.I.A. rimangono in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 128/10, per le parti compatibili con la (nuova) disciplina nazionale, vale a dire nel ns. caso, ancora le disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. confermate con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e con la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09.

2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)

Come detto nel precedente paragrafo, il D.Lgs. N. 04/08 ha esercitato una profonda rivisitazione (di fatto la completa riscrittura) della "precedente" parte II del D.Lgs. N. 152/06 regolamentante la materia della V.I.A.; su questa sostanziale modifica si è successivamente innestato il D.Lgs. N. 128/10. Particolare importanza hanno assunto ed assumono tutt'oggi le "Disposizioni transitorie e finali" previste dall'art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 ancorchè modificato da entrambi i "correttivi"; in base alle stesse (disposizioni), infatti, le Regioni dovevano prima, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08 e poi, ove necessario, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10, adeguare il proprio ordinamento in materia di V.I.A. a quanto disposto dai suddetti Decreti: trascorso tale termine (fissato) trovano diretta applicazione le disposizioni regionali in materia di V.I.A. (in quanto "compatibili" con quanto previsto dai "correttivi") ovvero le disposizioni del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgs. N. 04/08 e N. 128/10.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08, la Regione Veneto, con D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/08 aveva previsto "di *continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell'adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4* «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.", mantenendo di fatto in vigore la L.R. N. 10/99 fino al 13/02/09 ed istituendo una sorta di "periodo transitorio" nel quale il Proponente poteva avvalersi della procedura a lui "più conveniente", optando per le disposizioni della norma nazionale o per quelle della norma regionale.

Successivamente (all'avvicinarsi della scadenza del 13/02/09) la Giunta Regionale del Veneto adottava il disegno di legge concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. - *Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N. 152/06 come modificato dal D.Lgs. N. 4/08*" e quindi, nelle more di approvazione da parte del Consiglio Regionale del suddetto disegno di legge, emanava (nel mese di febbraio 2009) due Deliberazioni (la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09) con l'obiettivo di individuare provvisoriamente un "ambito di compatibilità" fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. N. 04/08, per quant'altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma nazionale.

Con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09: "Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10" è stata confermata la "struttura impiantistica" della L.R. N. 10/99 ed in particolare:

- il campo di applicazione [art. 3, comma 1 - lettere a, b, c];
- l'iter procedimentale [art. 13 "Istruttoria preliminare"; art. 14 commi 1,2,4 "Deposito e pubblicità"; art. 15 "Presentazione al pubblico"; artt. 19-19 bis "Giudizio di compatibilità"; artt. 20 -21 "Procedure per i progetti con impatti ambientali interregionale e transfrontaliero"; art. 22 "Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349"];
- le competenze e la composizione delle Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [art. 4 commi 1,2,4 ed artt. 5 e 6];
- la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24];
- la decorrenza dell'efficacia [art. 27].

Con la successiva D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09: "Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.

Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono stati ulteriormente confermati (e dettagliati in Allegato A: *"Articoli della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 applicabili a decorrere dal 13/2/2009"*) gli articoli della Legge Regionale già indicati nella D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e riallineate le categorie degli impianti soggetti a V.I.A. (confermando le competenze provinciali e/o regionali) previste dalla L.R. 10/99 con le disposizioni del D.Lgs. N. 04/08 (Allegato B: *"Tabelle di individuazione delle competenze in materia di V.I.A. progetti sottoposti a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 a decorrere dal 13 febbraio 2009 [in tutto il territorio regionale]"*).

Gli interventi della Giunta Regionale del Veneto si possono quindi riassumere in una sostanziale conferma delle competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del D.Lgs. N. 04/08 comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09) e in una definizione delle disposizioni della L.R. N. 10/99 compatibili con la norma nazionale e quindi ancora applicabili dopo il 13/02/09 (Allegato A alla D.G.R.V. N. 327/09). Le disposizioni regionali suddette sono quindi ancora in vigore e pertanto, ad oggi, l'obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgss. N. 04/08 e N. 128/10, tenendo conto delle disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. "compatibili" col D.Lgs. in base a quanto disposto dalla D.G.R.V. N. 327/09.

Il progetto di cui si discute rientra nella tipologia indicata nell'Allegato IV del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. alla lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la cui fattispecie risulterebbe necessaria (soltanto) la "verifica di assoggettabilità" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.. In base a quanto stabilito nell'Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09 del 17/02/09 la medesima tipologia progettuale viene fatta corrispondere alla lettera h) dell'Allegato A1-bis alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.: *"Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97"* per le cui fattispecie è individuato (confermato) come Ente Competente la Provincia.

In base a quanto stabilito dalla D.G.R.V. N. 327/09 sono ancora applicabili le "norme di semplificazione dei procedimenti" previste dagli art. 23 e 24 della Legge Regionale N. 10/99 e, nello specifico, poichè il progetto ricade fra le tipologie previste dall'Allegato A1-bis, l'art. 23 consente al Proponente di

avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l'approvazione del progetto (nella forma definitiva), attivando un procedimento unitario (semplificato) la cui conclusione (se favorevole) è l'autorizzazione "unica" in forza di quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Poiché, come già spiegato, il Proponente ha deciso di avvalersi della facoltà di presentare contestualmente le due domande, alle stesse vengono allegati:

- lo «SIA» (di cui all'art. 22 del D.Lgs. N. 04/08),
- «il progetto definitivo dell'impianto», in luogo:
- dello «studio preliminare ambientale»,
- del «progetto preliminare dell'impianto»,
richiesti dalla procedura di "verifica di assoggettabilità".

A questo proposito va precisato come nel caso di specie, così come per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti sottoposti ad "autorizzazione unica" (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), una volta ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, l'unico ulteriore provvedimento necessario e sufficiente è per l'appunto quello di approvazione del progetto e, in uno, autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che (secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. N. 03/00 ma anche secondo l'ancora applicabile art. 19- bis della L.R. N. 10/99) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in questione, poiché contestualmente alla domanda di V.I.A. viene richiesta anche l'approvazione del progetto (l'autorizzazione unica dell'impianto):

la commissione VIA:

- è appositamente integrata dai rappresentanti del Comune interessato, nonché dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti (art. 23 - comma 1 - lettera b della L.R. N. 10/99 ancora applicabile);
- svolge le funzioni dell'apposita conferenza già prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.);
- provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di autorizzazione;
- l'autorizzazione costituisce, ove occorra (come nel caso in esame), variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 23 - comma 2 della L.R. N. 10/99 ancora applicabile).

A conferma di quanto sopra si veda anche l'art. 24, comma 5 della L.R. N. 03/2000, ai sensi del quale «qualora l'approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si

applicano gli articoli 11 e 23 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata»; per contro «qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale..., le funzioni della conferenza di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e), sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti».

3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Lo Studio di Impatto Ambientale è un documento di «carattere *interdisciplinare*» e in base all'art. 22 , comma 2, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., «è *predisposto secondo le indicazioni dell'Allegato VII*» del Decreto medesimo deve contenere le seguenti informazioni:

1. *Descrizione del progetto, comprese in particolare:*
 - a) *una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;*
 - b) *una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;*
 - c) *una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;*
 - d) *la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.*
2. *Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.*
3. *Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e*

archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
 - a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
 - b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
 - c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;*

nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.

5. *Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.*

5-bis. *Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.*

6. *La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.*

7. *Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.*

8. *Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.*

L'inapplicabilità di numerosi articoli della Legge Regionale N.10/99, così come delineato nelle D.G.R.V. N. 308/09 e N. 327/09 già citate ed in particolare dell'art. 9 che disponeva: "il SIA è predisposto ... con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4", desta non poche perplessità in merito alle modalità con cui si debba strutturare lo S.I.A. di competenza regionale (e provinciale). Va peraltro riconosciuto che l'inapplicabilità dell'art. 9 della L.R. N. 10/99 è del tutto in linea con quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii che riporta, fra le norme abrogate (alla lettera s)), proprio il D.P.R. 12 aprile 1996 richiamato dalla Legge Regionale.

Il riferimento normativo ad oggi ancora applicabile (mai venuto meno dalla sua emanazione), in merito alle modalità ed ai criteri con cui predisporre uno Studio di Impatto Ambientale, è il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 che, in base a quanto stabilito dall'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., rimane (ancora) in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A.. Occorre tuttavia rilevare che, come peraltro evidenziato nella D.G.R. Veneto n. 1624/1999, tali norme (in particolare il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988) "sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull'ambiente particolarmente rilevante" e

che “sarà quindi opportuno assumere tali norme con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”.

Si è optato quindi per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale articolato nei tre quadri di riferimento: *programmatico, progettuale ed ambientale* di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 27/12/88 ritenendo che i medesimi rappresentino una struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi, fermo restando, come espressamente previsto dalla D.G.R.V. N. 1624/1999: che «tali norme [ossia quelle che disciplinano i contenuti dei tre quadri di riferimento] sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull’ambiente particolarmente rilevante»,

e che pertanto

- tali norme vengono assunte «con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale»,

e comunque

- opportunamente integrandole, ove necessario, con i contenuti specifici richiesti per l’impianto di recupero in discussione a norma della D.G.R.V. N. 995/2000 “*Specifiche tecniche e sussidi operativi per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale [espressamente] per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti*”, premettendovi

- «la descrizione del progetto con indicazione dei (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso» espressamente prevista come contenuto dello SIA (Allegato VII del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), e che logicamente deve precedere anche il quadro di riferimento programmatico.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Così come previsto dall’Allegato VII alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., nel presente capitolo viene descritto il progetto e vengono indicati i (principali) parametri ubicativi, dimensionali, strutturali e funzionali e le finalità dello stesso; trattandosi di un progetto di riorganizzazione ed ampliamento di un impianto esistente/autorizzato, si ritiene opportuno premettere, alla descrizione del progetto, una sintetica descrizione del sito e dell’impianto in essere.

4.1 IL SITO E L'IMPIANTO DI RECUPERO ESISTENTE

NUOVA EUROP METALLI di Menegatti Bruno, gestisce un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con provvedimento n° 17/Suolo e Rifiuti/2004 del 06/02/2004 nella Zona Artigianale Industriale Val D'Assa in comune di Carrè in Via Terrenato 10/12, la cui autorizzazione (in regime ordinario) è stata rilasciata dalla Provincia di Vicenza con provvedimento N° 138/Suolo e Rifiuti/2012 , prot. N° 82628/AMB del 05/11/2012 in regime ordinario. L'impianto di recupero rifiuti metallici di NUOVA EUROP METALLI di Menegatti Bruno, è sito in Comune di Carrè, a circa 2 Km. A sud-ovest dal centro del paese, in vicinanza del confine territoriale con il Comune di Piovene Rocchette; l'impianto insiste su un'area di circa 18.500 mq. catastalmente censita in Comune di Carrè al foglio 6, mappali:

nn. 791 - 819 - 808 -804 porz. - 807 - 1004 - 798 - 8 porz. - 9 porz. - 163 porz.. - 10 porz. , con destinazione urbanistica "E/2 - sottozone agricole" oggetto di variante ex art. 5 - D.P.R. 447/98 approvata dallo Sportello Associato per le Imprese di Thiene nella conferenza dei servizi del 12/06/08; n. 1008 con destinazione urbanistica "D1/5: zone per attività industriali - artigianali di completamento".

L'area dell'impianto, confina a nord con Via Pilastrì e a ovest con Via Terrenato, a sud parte con la proprietà della ditta 3F Ingranaggi S.r.l. e parte con area agricola, a est con altra area agricola di proprietà. Nelle vicinanze dell'impianto (se si esclude l'abitazione del titolare adiacente al capannone preesistente) non si ritrovano nuclei abitativi. L'area è opportunamente recintata, con recinzione metallica, lungo tutto il perimetro; dispone di un'area verde (giardino) di pertinenza della palazzina uffici (a sud dell'insediamento) ed è anche perimetrata da fasce con sistemazione a verde alberate.

All'impianto si accede direttamente da Via Terrenato attraverso due passaggi carrai sul lato ovest della proprietà; dai due ingressi, si accede rispettivamente:

- all'area di pertinenza del nuovo sito, alla palazzina uffici ed alla rimanente area scoperta di pertinenza dell'impianto ed è l'ingresso principale,
- all'area del capannone preesistente, adiacente all'abitazione del titolare.

La viabilità di avvicinamento al sito è costituita principalmente da nord e da sud dalla ex S.P. 349 ora S.P. del Costo, e da essa tramite le intersezioni:

- rotatoria 112 del Comune di Piovene Rocchette in Via Bianche
- Via Brenta

Le strade suddette consentono l'immissione nella ZAI Val D'Assa del Comune di Carrè, e di qui in Via Terrenato , dalla quale si accede al sito della Ditta.

L'attuale stato di fatto dell'impianto che occupa una superficie di circa 18.500 mq. , ha consentito lo sfruttamento ottimale delle infrastrutture, seppure in mancanza del nuovo capannone previsto dal progetto approvato, sia sotto il profilo funzionale che logistico, essendo state comunque realizzate tutte le dotazioni di presidio ambientale proprie della situazione definitiva.

Si allega alla presente il COLLAUDO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO effettuato dall'Ing. Ruggero Rigoni di Vicenza .

Si accede all'impianto tramite la Z.T.O. D1 industriale e artigianale del Comune di Carrè. Nell'impianto possono essere distinte le strutture edili (due capannoni, una palazzina uffici e servizi) e le infrastrutture "di servizio" funzionali all'attività (piazzale esterno impermeabilizzato presidiato da un sistema di captazione e di trattamento delle acque meteoriche e impianto di depurazione più il bacino di laminazione).

Le strutture edili dell'impianto (vedasi il lay-out allegato) constano di:
un capannone preesistente (capannone 1 nel lay-out) adiacente all'abitazione del titolare, chiuso sui tre lati con un lato (sud) completamente aperto, avente superficie coperta di circa 1000 mq. ed altezza utile pari a 10.00 m;
un capannone esistente (capannone 2 nel lay-out allegato), di più recente costruzione, chiuso anch'esso su tre lati, con un lato (est) completamente aperto, avente superficie coperta pari a circa 990 mq. ed altezza utile di circa 10 metri; il capannone incorpora un ufficio spedizione, un locale magazzino, gli spogliatoi ed i servizi per il personale addetto, adiacente al lato nord del capannone, sotto un'ampia pensilina metallica a sbalzo si trova la pesa carraia dotata di portale di misura della radioattività.

Una palazzina uffici, con superficie coperta di 400 mq, sviluppata su due piani fuori terra e un piano interrato. Al piano terra e al primo piano si trovano gli uffici, una sala riunioni ed i servizi per il personale amministrativo, nel piano interrato un ampio garage ed alcuni vani accessori.

Le infrastrutture di servizio, funzionali all'attività di recupero comprendono:

- Il piazzale esterno impermeabilizzato (pavimentato con calcestruzzo armato)
- Le reti di regimazione delle acque meteoriche, separate fra le acque pluviali (delle coperture delle strutture), sono corrvate in appositi pozzi disperdenti negli strati superficiali del sottosuolo, come da progetto approvato, e acque scolanti dai piazzali pavimentati, convogliate ad un impianto di trattamento prima di essere scaricate nel collettore fognario pubblico (delle acque nere) che serve la zona industriale, gestito da Alto Vicentino Servizi S.p.A.
- Lo scarico in pubblica fognatura è stato autorizzato dalla Provincia di Vicenza con il provvedimento autorizzativo 138/2012 Suolo e Rifiuti.
- Gli eventuali colaticci insistenti sulle pavimentazioni interne sia del

capannone 1 sia del capannone 2 vengono captati dai rispettivi sistemi di raccolta (canaletta grigliata e caditoie) e convogliati in apposite vasche a tenuta in c.a.v. interrate immediatamente all'esterno dei fabbricati, non vi sono invece altre acque reflue di lavaggio e/o processo in quanto l'acqua dell'abbattitore a umido viene riciclata e l'impianto di lavaggio vettori non è stato realizzato.

- La rete delle acque nere
- L'impianto antincendio

Il sito ha un'ampia area scoperta che ingloba sia l'area di pertinenza del capannone 1 che quella di pertinenza del capannone 2, e del nuovo capannone verso est (adiacente al capannone 2), in conformità al progetto di cui si chiede la nuova approvazione.

Al netto dei fabbricati, delle aree verdi e anche del sedime (non pavimentato) del futuro capannone (di cui al progetto approvato), è di circa 14.500 mq. L'area pavimentata scoperta, calettata ai muri di recinzione e alle cordone perimetrali e quindi idraulicamente compartimentata, è sagomata con pendenze idonee a favorire lo sgrondo delle acque meteoriche (di dilavamento) verso caditoie grigliate che convogliano ad un sistema di collettori di convogliamento (a gravità) ad un impianto di raccolta-disoleazione (della 1' pioggia) interrato, con scarico nel collettore fognario pubblico (delle acque nere) che serve la zona industriale, gestito da Alto Vicentino Servizi S.p.A.

Lo scarico in pubblica fognatura è stato autorizzato dalla Provincia di Vicenza con Provvedimento 138 Suolo e Rifiuti /2012.

Le acque meteoriche (dell'area impermeabilizzata) affluiscono all'impianto di raccolta e disoleazione tramite un pozzetto scolmatore del volume eccedente la frazione di 1' pioggia, l'adduzione dell'acqua alla vasca di raccolta avviene attraverso una tubazione ribassata rispetto al collettore di sfioro della 2' pioggia. La vasca di raccolta, realizzata in due comparti, assicura l'accumulo di un volume pari a 85 mc, corrispondente ad una precipitazione superiore ai 5 mm. sull'area impermeabilizzata di progetto (14.500 mq), anche senza tener conto del volume contestualmente estratto dalla pompa.

Dalla vasca di raccolta la pompa di estrazione solleva l'acqua accumulata ad una batteria di n. 3 vasche di disoleazione aventi un volume utile complessivo pari a 20 mc.

Gli eventuali oli trattenuti in superficie possono essere agevolmente espurgati dai comparti di disoleazione.

La pompa di estrazione ha una portata tarata a 8,5 mc/h, il volume massimo d'acqua scaricabile in fognatura (nelle 24 h) è di circa 200 mc, corrispondente ad una precipitazione giornaliera di 14 mm sull'area impermeabilizzata. Il volume

di acqua eccedente (2' pioggia) viene convogliato ad un bacino di laminazione, avente un volume utile di accumulo di circa 1500 mc, realizzato in una porzione (di circa 3000 mq) dell'area agricola di proprietà. Le acque accumulate nel bacino sono rilanciate al collettore fognario pubblico con pompa di sollevamento.

A monte del punto di recapito delle acque del bacino di laminazione, è stato posto in opera un disoleatore (del tipo a coalescenza) e un successivo pozzetto di ispezione e campionamento.

Come già dichiarato, non è stata realizzata la piazzola del lavaggio dei vettori.

L'impianto antincendio è costituito da un insieme di componenti ed apparecchiature preposti alla prevenzione e all'estinzione degli incendi. Esso è costituito da:

- impianto di estinzione fisso
- mezzi di estinzione portatili.

L'impianto di estinzione fissa, è composto da:

- ° riserva idrica, dotato di gruppo spinta-pressurizzazione
- ° anello idrico con linee di stacco degli idranti
- ° idranti così distinti:
 - n. 3 idranti a muro
 - n. 4 idranti sottosuolo
 - n. 1 attacco motopompa VVF (UNI 70)

Mezzi di estinzione portatili:

Estintori a polvere (classe 43A233B C) e a CO2 (classe 89B C).

L'esercizio dell'impianto di recupero, così come autorizzato dalla provincia di Vicenza con l'ultimo provvedimento N° 138 prot. N°82628 del 05/11/2012 prevede l'effettuazione di operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (metalli ferrosi e non ferrosi)
- selezione/ cernita (R12)
- recupero (R4) di rifiuti non pericolosi.
-

Per i diversi “rifiuti” autorizzati, le operazioni di trattamento consistono, nella messa in riserva differenziata per tipologia di rifiuto e nel recupero di rifiuti metallici (prevalentemente ferrosi) .

Tutte le tipologie di rifiuti autorizzati, vengono messe in riserva in aree ben definite , prevalentemente all’interno di due capannoni in cumuli separati per tipologia e in misura residuale in container (coperti quelli esterni), tutti gli stoccaggi sono opportunamente segnalati ed identificati con idonea cartellonistica recante informazioni quali la codifica C.E.R. e la descrizione del rifiuto e le quantità massime stoccabili corrispondono a quelle autorizzate .
Le M.P.S. nell’area esterna pavimentata in cumuli se acciaio inossidabile-ferro/acciaio , in container scarrabili per metalli non ferrosi, trucioli e lamierino inox.

Nell’area orientale dell’area scoperta pavimentata, è stato posizionato l’impianto di trattamento meccanico a secco per il recupero dei rifiuti metallici. Per il recupero dei rifiuti metallici, ossia per la separazione di eventuali residui/materiali estranei (non metallici) da una ampia gamma di rottami, la ditta ha installato come da progetto approvato un apposito impianto di trattamento “meccanico a secco” nella parte orientale dell’area scoperta pavimentata.

L’impianto consente di recuperare:

- metalli ferrosi (ferro e acciaio aventi le caratteristiche di M.P.S./ “NON RIFIUTO” ai sensi del regolamento UE N. 333/2011)
- metalli non ferrosi (M.P.S./”NON RIFIUTO” per l’Alluminio e M.P.S. per gli altri metalli), residuando un rifiuto (prodotto) di materiali misti, qualificabile con il C.E.R. 19 12 12 , da destinare ad ulteriori operazioni di recupero presso terzi autorizzati.

Le fasi di lavorazione della linea di macinazione e selezione sono:

- preriduzione volumetrica dei rifiuti più grossolani mediante un trituratore primario
- macinazione dei rifiuti eventualmente preridotti con mulino a martelli
- separazione inerziale a zig-zag della frazione leggera (non metallica)
- separazione magnetica della frazione ferrosa (separatore magnetico a nastro) nella sua configurazione definitiva (totale montaggio degli apparati di vaglio).

I rifiuti più grossolani vengono introdotti mediante caricatore a polipo nella tramoggia di carico del trituratore per la pre-riduzione volumetrica dei materiali aventi una pezzatura iniziale grossolana inadatta alla macinazione diretta, trattasi di un trituratore mod. Akros Henschel- BZH 22-400” del tipo lento

trialbero, la macchina ha lo scopo di ridurre volumetricamente i rifiuti grossolani ad una pezzatura adeguata e uniforme, idonea all'alimentazione del mulino di macinazione.

I rifiuti (all'occorrenza preridotti) vengono caricati nella linea di macinazione attraverso apposita tramoggia e introdotto nel mulino a martelli che provvede alla loro macinazione. Il macchinario è del tipo monoalbero a martelli ad asse orizzontale con cassa di lamiera di grosso spessore alloggiato in apposita fossa su masse ammortizzate per l'assorbimento delle vibrazioni; il rotore del mulino azionato da un motore elettrico, porta delle mazze (martelli) che colpendo ripetutamente il materiale lo frantumano portandolo alla pezzatura voluta. Sul fondo della camera di macinazione è presente una griglia per il controllo della pezzatura del materiale frantumato. Il materiale attraversa la griglia e viene scaricato dal mulino se è stato ridotto a dimensioni inferiori alla luce delle sue maglie, restando cioè nella camera del mulino fino a quando, ripetutamente colpito, non raggiunge la pezzatura voluta.

La camera del mulino è mantenuta in depressione mediante aspirazione; il flusso d'aria aspirato, che veicola la frazione più leggera (liberata col processo di frantumazione), viene aspirato all'impianto centralizzato di abbattimento a secco (ciclone), e successivamente, a umido (torre di lavaggio con acqua).

Il materiale macinato, scaricato dal fondo del mulino, viene ripreso da un vibro convogliatore e trasferito, con un nastro trasportatore, al separatore (a zig-zag) della frazione leggera, questa e i materiali inerti non metallici (ridotti in forma polverulenta dalla macinazione) vengono raccolti pneumaticamente in apposita cuffia aspirante collegata al ciclone separatore; il ciclone provvede ad abbattere il materiale (fluff) sospeso nel flusso d'aria di trasporto, materiale che viene scaricato, attraverso la rotocella di fondo del ciclone stesso, su un nastro trasportatore, il materiale viene quindi convogliato in un container per essere successivamente alienato a rifiuto ad altra ditta autorizzata e data la sua composizione con il codice 19.12.12.

L'area di scarico del ciclone così come la draga fanghi asservita all'abbattitore ad umido sono protette con una struttura mobile copri-scopri allo scopo di prevenire tanto la dispersione eolica delle polveri quanto il dilavamento meteorico dell'area stessa.

La frazione metallica (pulita) ripresa da un vibro convogliatore sotto il separatore inerziale viene avviata alla successiva stazione di selezione magnetica, un tamburo magnetico preleva la frazione ferrosa e la deposita su un nastro trasportatore che convoglia ad un secondo nastro brandeggiante di scarico del prodotto finito (M.P.S. ferrosa) pronto forno. Tramite un nastro di selezione (laterale) la frazione non ferrosa viene ripresa e da una piattaforma al lato del nastro di selezione gli operatori addetti provvedono ad effettuare una cernita della frazione metallica, per separare i diversi metalli che vengono raccolti in cassoni dedicati.

L'intera linea si caratterizza per l'estrema versatilità, e al tempo stesso affidabilità di risultati, garantendo la completa disgregazione dei rifiuti trattati e la selezione di metalli che presentano le caratteristiche di M.P.S. pronte forno. Per prevenire la dispersione di frazioni leggere e polveri nell'ambiente di lavoro, la linea di trattamento è dotata di impianto di aspirazione. Il flusso d'aria di aspirazione prelevato alla sommità del ciclone viene convogliato ad una torre di lavaggio con acqua (in controcorrente) che completa l'abbattimento delle frazioni più leggere, e in caso di necessità rimuove i vapori che si possono produrre per sfregamento (per effetto quindi del calore) all'interno del mulino soprattutto quando vengono trattati rifiuti con presenza di olio.

L'aria depurata viene emessa in atmosfera con caratteristiche conformi ai limiti prescritti in autorizzazione attraverso un camino avente un diametro di 1200 mm ed un'altezza di circa 16 metri dal suolo ed un secondo camino del diametro di 850 mm alto 9 metri circa nel nuovo impianto di aspirazione esterno, munito di due cappe affiancate in ottemperanza alla raccomandazione in fase di collaudo, installato al fine di abbattere anche le minime fuoriuscite di polvere che non possono essere captate dall'aspirazione primaria quando l'impianto venga alimentato di rifiuti contenenti una non trascurabile frazione non metallica, per effetto dell'elevato regime di rotazione del mulino.

L'acqua di lavaggio, scaricata dal fondo della torre, defluisce (per gravità) in una vasca di decantazione con dispositivo defangatore e disoleatore a catenaria (draga fanghi), i fanghi e gli oli vengono rimossi in continuo dalla vasca e raccolti in container (per il successivo conferimento a ditte autorizzate per lo smaltimento come rifiuti) mentre l'acqua chiarificata viene ricircolata in continuo alla torre di lavaggio.

La costante efficienza del sistema di abbattimento è garantita dall'applicazione di idonee procedure di verifica/intervento con cadenza prestabilita.

Nell'attuale configurazione impiantistica, la potenzialità di trattamento rifiuti autorizzata dalla Provincia di Vicenza corrisponde a 20.000 t/anno, questa potenzialità corrisponde ad un quantitativo di rifiuti trattabili di 80 t/giorno, a fronte di una quantità di rifiuti ricevibili all'impianto di 100 t/giorno (22.000 t/anno).

La capacità massima di rifiuti messi in riserva (R13) è di 2.550 t cui si somma il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti prodotti pari a 300 t, risultando in definitiva un quantitativo massimo di rifiuti stoccabili (max capacità di stoccaggio) 2850 t. (inferiore a quello massimo autorizzato di 3.310 t).

La massima capacità di stoccaggio, risulta ampiamente garantita dalle strutture esistenti nell'impianto.

4.2 Finalità del progetto

Gli interventi in progetto (inserimento nuovi codici C.E.R., aumento capacità produttiva, modifica lay-out, costruzione del nuovo capannone, precedentemente autorizzato ma non costruito, sono finalizzati a garantire appieno lo sfruttamento degli impianti esistenti, che dopo il primo logico periodo di “rodaggio” e “avviamento”, consentiranno all’Azienda di arrivare a regime a raggiungere gli obiettivi posti dagli investimenti degli anni scorsi. L’aggiunta dei nuovi codici, mira in primis ad offrire in questo periodo storico di profonda crisi, un servizio, anche più economico alla clientela (che si rivolgerebbe ad un unico attore per più tipologie di rifiuti), e alla copertura dei costi, mantenendo intatta la forza lavoro, cercando invece di aumentarla, con ulteriore beneficio in ricaduta sul territorio.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come interventi edili è prevista la realizzazione del nuovo capannone, mentre non sono previste implementazioni impiantistiche, ma una riorganizzazione dell’impianto dello stoccaggio e il trattamento dei rifiuti aumentando la movimentazione.

Gli interventi in progetto non prevedono modifiche all’impianto. Come detto, e meglio esplicitato e per offrire un quadro riassuntivo immediato, che agevoli i successivi approfondimenti, di seguito, sono riportate una serie di tabelle che indicano lo stato attuale e quello definitivo di progetto evidenziandone le differenze per :

- costruzioni edili
- inserimento nuovi codici C.E.R.
- capacità massime di stoccaggio e di recupero

COSTRUZIONI EDILI

APPROVATE	ESISTENTI	IN PROGETTO
PALAZZINA UFFICI	X	
CAPANNONE 1	X	
CAPANNONE 2	X	
CAPANNONE 3 *		X
PAVIMENTAZIONE ESTERNA	X	

*Autorizzato ma non costruito di cui si chiede il rinnovo dell’ autorizzazione

CODICI C.E.R.

CODICE C.E.R.	GIA’ AUTORIZZATO	DA INSERIRE
---------------	------------------	-------------

02 01 04	Plastica		X
03 01 01	Corteccia sughero		X
03 01 05	Segatura, trucioli legno		X
10 02 10	Scaglie di laminazione	X	
10 11 12	Vetro		X
12 01 01	Limatura e truciolo ferro	X	
12 01 02	Polveri ferro	X	
12 01 03	Limatura e trucioli non ferrosi	X	
12 01 04	Poveri non ferrosi	X	
12 01 99	Sfridi lamierino	X	
15 01 01	Carta, cartone		X
15 01 02	Imballaggi plastica		X
15 01 03	Imballaggi legno		X
15 01 04	Imballaggi metallici	X	
15 01 06	Imballaggi misti		X
16 01 06	Autoveicoli	X	
16 01 12	Pastiglie freni	X	
16 01 17	Metalli ferrosi	X	
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	
16 01 19	Plastica		X
16 01 20	Vetro		X
16 01 22	Parti meccaniche autoveicoli	X	
16 02 16	Cavi rame		X
17 02 01	Legno		X
17 02 02	Vetro		X
17 02 03	Plastica		X
17 04 01	Rame, Bronzo	X	
17 04 02	Alluminio	X	
17 04 05	Ferro e acciaio	X	
17 04 07	Metalli misti	X	
17 04 11	Cavi	X	
19 01 02	Ceneri pesanti	X	
19 12 02	Metalli ferrosi	X	
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	
19 12 04	Plastica e gomma		X
19 12 07	Legno		X
20 01 01	Carta /cartone		X
20 01 02	Vetro		X
20 01 38	Legno		X
20 01 39	Plastica		X
20 01 40	Metallo	X	
16 06 01	Batterie		X

Da cui si evidenzia che le aggiunte si riferiscono sostanzialmente a quattro categorie di prodotti e cioè: plastica, legno, vetro, carta-cartone.

CAPACITA' MASSIME DI STOCCAGGIO E RECUPERO in tonnellate e per 250 g. lavorativi/anno

	STOCCAGGIO		
	STATO	AUTORIZZATO	PROGETTO
MESSA IN RISERVA (R13)	2.550		7.825
RIFIUTI PRODOTTI DALL'IMPIANTO	300		550
TOTALE	2.850	3.310	8.375
	TRATTAMENTO		
	STATO	PROGETTO	
	80	400	GIORNALIERA
	22.000	100.000	ANNUA

4.3 Descrizione delle aree interessate dagli interventi in progetto

L'intervento di ampliamento riguarda la costruzione di un nuovo capannone già autorizzato con Atto Unico N° 2007/E2/1173 del 22/12/2009, ma non costruito adiacente al capannone 2 nelle aree di proprietà della Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno.

Avrà una superficie di mq. 1.443,30 un'altezza di mt. 10 e avrà le stesse finiture del capannone 2.

L'area suddetta è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Carrè come ZTO D1, zona artigianale industriale e recepita dal P.A.T. adottato come ATO 4 artigianale industriale.

4.4 Descrizione degli interventi in oggetto

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto
- aggiornamento delle tipologie di rifiuti gestiti e delle operazioni di recupero previste
- aumento della capacità produttiva

- costruzione di un capannone precedentemente autorizzato ma non costruito con autorizzazione in scadenza, e che qui viene ripresentato.

4.4.1 Riorganizzazione generale del Lay-out dell'impianto

Gli interventi di riorganizzazione generale del lay-out dell'impianto prevedono:

- la riorganizzazione delle aree di stoccaggio e operative dell'impianto esistente;
- l'organizzazione delle nuove aree di stoccaggio e operative rese disponibili dagli interventi di ampliamento in progetto.

La **riorganizzazione** del lay-out dell'impianto esistente prevede una parziale redistribuzione/riallocazione dei box e delle aree di stoccaggio interne / operative e di deposito esterne; la riorganizzazione non riguarderà la linea di macinazione e selezione . Fra le modifiche più significative va evidenziato l'allestimento delle piazzole di deposito per i materiali plastici e il legno oggetto della presente richiesta e nel capannone 2 oltre all'inserimento del vetro e della carta/cartone, il posizionamento del container contenente le batterie al piombo.

L'organizzazione delle nuove aree in progetto prevede:

A) l'allestimento di aree destinate al conferimento , alla messa in riserva, alla selezione e al deposito rifiuti con una nuova allocazione sui piazzali che tengono conto delle differenti caratteristiche dei materiali (metallici e non metallici) e all'interno dei corpi fabbrica esistenti

B) posizionamento del container per le Batterie al Piombo nel capannone 2

Il lay-out dell'impianto di recupero, nella definitiva configurazione di progetto, è illustrato nell'Elaborato **1D4**, di seguito se ne riporta copia

4.4.2 Aggiornamento delle tipologie di rifiuti accettabili e delle operazioni di recupero previste.

L'intervento di riorganizzazione con inserimento di nuovi codici C.E.R. e aumento della capacità produttiva, comporta, opportunamente, anche il seguente aggiornamento delle tipologie di rifiuti accettabili e delle operazioni di recupero previste; in particolare, rispetto all'attuale autorizzazione all'esercizio, si prevede:

- di inserire, nell'elenco dei rifiuti accettabili in impianto, i seguenti rifiuti:
 - rifiuti con codice C.E.R. 02.01.04 Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) che verranno messi in riserva (R13) e sottoposti ad operazioni di selezione (R12) e recupero (R4)
 - rifiuti con codici C.E.R. 03.01.01 scarti di corteccia e sughero e 03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,..diversi da 03.01.04, messi in riserva (R13) e selezione (R12)
 - rifiuti con codici C.E.R. 10.11.12 rifiuti di vetro diversi dalla voce 10.11.11 , che verranno messi in riserva (R13)
 - rifiuti con codice C.E.R. 15.01.01 imballaggi carta e cartone, che verranno messi in riserva (R13) e sottoposti a selezione (R12)
 - rifiuti con codice C.E.R. 15.01.02 imballaggi di plastica che verranno messi in riserva (R13) e selezione (R12)
 - rifiuti con codice C.E.R. 15.01.03 imballaggi in legno che verranno messi in riserva (R13) selezione (R12) e recupero (R4)
 - rifiuti con codice C.E.R. 15.01.06 imballaggi materiali misti (Nylon, stracci) che verranno messi in riserva (R13) e selezione (R12)
 - rifiuti con codice C.E.R. 16.01.19 plastica che verrà messa in riserva (R13), selezione (R12) e recupero (R4)
 - rifiuti con codice C.E.R. 16.01.20 vetro che verrà messo in riserva (R13)
 - rifiuti con codice C.E.R. 16.02.16 componenti rimossi da apparecchi. Fuori uso cavo rame che verrà messo in riserva (R13) e selezione e recupero (R12/R4)
 - rifiuti con codice C.E.R. 17.02.01 legno che verrà messo in riserva (R13) e selezione (R12)
 - rifiuti con codice C.E.R. 17.02.02 Vetro, che verrà messo in riserva (R13)
 - rifiuti con codice C.E.R. 17.02.03 plastica, che verrà messa in riserva (R13) e selezione e recupero (R12/R4)
 - rifiuti con codice C.E.R. 19.12.04 plastica e gomma, che verrà messa in riserva (R13) e selezione e recupero (R12/R4)
 - rifiuti con codice C.E.R. 19.12.07 legno diverso dal C.E.R. 19.12.06 che verrà messo in riserva (R13) e selezione (R12)
 - rifiuti con codice C.E.R. 20.01.01 carta e cartone che verranno messi in riserva (R13) e selezione (R12)
 - rifiuti con codice C.E.R. 20.01.02 Vetro, che verrà messo in riserva (R13)

- rifiuti con codice C.E.R. 20.01.38 Legno, che verrà messo in riserva (R13) e selezione (R12)
- rifiuti con codice C.E.R. 20.01.39 Plastica, che verrà messa in riserva (R13) e selezione e cernita (R12/R4)

RIFIUTI PERICOLOSI:

- rifiuti con codice C.E.R. 16.06.01 batterie al piombo che verranno messi solo in riserva (R13)

In questo caso, si tratta di sola raccolta di batterie al piombo (NON da privati), con ricovero in opportuno container, e poi conferito ad enti specializzati.

4.5 Tipologie di rifiuti accettabili e operazioni previste

Nella configurazione di progetto, l'impianto di recupero effettuerà le operazioni di recupero indicate nella tabella che segue, per le diverse tipologie di rifiuti (di cui ai paragrafi dell'allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.) e rispettivi codici C.E.R..

Operazioni previste	Tipologie di rifiuti (Allegato 1 - suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.)	Codici C.E.R.
R13/R12	1.1	15 01 01, 15 01 06, 20 01 01,
R13/R12	2.1	10 11 12, 16 01 20, 17 02 02, 20 01 02
R13/R12/R4	3.1	10.02.10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 04, 17 04 05, 19 02 01, 19 12 02, 20 01 40
R13		10.02.10, 19 01 02, 19 12 02
R13/R12/R4	3.2	12 01 03, 12 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 19 12 03, 20 01 40
R13/R12/R4	3.3	15 01 06, 20 03 01
R13/R12/R4	5.1	16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22
R13/R12/R4	5.7	17 04 11
R13/R12/R4	5.8	17 04 11
R13/R12/R4	5.19	16 02 16
R13/R12	6.1	02 01 04, 15 01 02, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39

R13/R12	6.2	16 01 19
R13/R12	9.1	03 01 01, 03 01 05, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38
R13/R12/R4	/	16 01 12
R13	/	16 06 01*

Si tratta, di operazioni di “messa in riserva (R13) - differenziata per tipologia di rifiuto - di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, i pericolosi indicati con (*)) con selezione / cernita (R12) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi”, principalmente già autorizzate per l’impianto in essere, consistenti nella cernita preliminare, nella selezione manuale e con caricatore a polipo (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati) e operazioni di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) per i materiali metallici e messa in riserva con selezione e cernita per i nuovi codici C.E.R. che riguardano : carta, cartone, plastica, vetro.

La sola operazione R13 per il codice 16 06 01 Batterie al Piombo che verranno conferite ad altro ente autorizzato.

Il progetto non prevede l’installazione di nuove macchine - apparecchiature di trattamento rifiuti, per cui le operazioni di pressatura, macinazione e separazione magnetica verranno effettuate con i macchinari già in dotazione all’impianto esistente; le altre operazioni di cernita, selezione verranno effettuate manualmente e con l’ausilio di caricatore a polipo, “in cumulo”, in aree apposite oppure nelle stesse aree di messa in riserva all’interno del capannone. La linea di macinazione e selezione esistente, che non è interessata dagli interventi in progetto, può essere utilizzata per le operazioni di recupero di rifiuti contraddistinti dai codici C.E.R.: 15 01 04, 16 01 06, 16 01 12, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22, 16 02 16, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05, 17 04 07, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40.

I rifiuti (codici C.E.R.) accettabili in impianto nella configurazione definitiva (di progetto) sono elencati, unitamente alle operazioni di recupero previste e alla codifica dei materiali in uscita dalle operazioni stesse, in **allegato 1A10**.

4.6 Potenzialità massima di trattamento e capacità massima di stoccaggio dell’impianto nella configurazione di progetto

Potenzialità massima di trattamento dell’impianto

La potenzialità massima di un impianto di recupero, che utilizza una serie di operazioni/sistemi di trattamento diversi per le varie tipologie di rifiuti da recuperare, può essere determinata con riferimento alle singole operazioni o

alla loro sequenza ordinata per le tipologie di rifiuti che richiedono più di un'operazione; in questo caso il "collo di bottiglia" della potenzialità di recupero è costituito dall'operazione più lenta. Le operazioni di recupero da considerare per l'impianto in discussione sono le seguenti:

1) operazioni manuali/con caricatore a polipo:

- cernita con caricatore a polipo/selezione manuale (per separare le componenti estranee/indesiderate);

- differenziazione materiali/separazione metalli (con caricatore a polipo/manuale);

2) pressatura con pressa compattatrice ;

3) triturazione, macinazione, separazione magnetica dei metalli ferrosi e cernita manuale dei non ferrosi con apposita linea di riduzione volumetrica e selezione.

La potenzialità delle operazioni manuali/con caricatore a polipo non può essere definita a priori, dipendendo dalla tipologia e dalle caratteristiche dei rifiuti da trattare e quindi dalle operazioni da effettuare e quindi la durata dipende dalla specifica situazione che si presenta. Per le operazioni di cernita - selezione con caricatore a polipo di lamierino e/o materiale ferroso in genere può essere stimata approssimativamente una potenzialità fino a 50t/h e di 25 t/h per i non metallici (legno, vetro, plastica) mentre le altre operazioni manuali richiedono tempi variabili con potenzialità dell'ordine delle 10 t/h per i materiali metallici, e circa 3 t/h per i non metallici.

La pressa ha una potenzialità variabile, a seconda della tipologia di rifiuto (metallico) alimentata, superiore a 50 t/h; considerato che questo macchinario tratterà soltanto una frazione di materiali preselezionati e valutata la potenzialità complessiva prevista, ne risulta che la pressa sarà impiegata in modo discontinuo nell'arco della giornata lavorativa.

La linea di riduzione volumetrica e selezione (esistente) ha, nel suo complesso, una potenzialità media pari a 2 t/h, variabile, anche in questo caso, a seconda della tipologia di rifiuto alimentato.

Come già detto, per l'impianto di recupero, nella sua configurazione di progetto, si prevede una potenzialità massima complessiva di trattamento pari a **100.000 t/anno**, cui corrisponde, considerando 250 giorni/anno di attività, una potenzialità giornaliera di 400 t/giorno.

Capacità massima di stoccaggio dell'impianto

La capacità massima di stoccaggio (messa in riserva) è un parametro che viene calcolato sulla base delle superfici e quindi dei volumi disponibili nell'impianto, individuati con uno studio del lay-out che deve garantire uno sfruttamento ottimale delle strutture nel rispetto dei criteri di sicurezza, assicurando in adeguati spazi di manovra/movimentazione dei mezzi e percorsi sicuri per il personale. Alle diverse tipologie di rifiuti sono state assegnate specifiche aree di stoccaggio contraddistinte

nel lay-out oggetto dell'Elaborato **1D4**; in base alle dimensioni di queste aree, alle modalità di stoccaggio (cumuli, container, cassoni), ai volumi apparenti ed alla densità dei rifiuti, è possibile calcolare la massima capacità di stoccaggio di ciascuna area; i risultati del calcolo sono di seguito riportati .

Risulta in definitiva una capacità massima di stoccaggio/messa in riserva pari a:

- - **7.825 t** di rifiuti in ingresso/preselezionati di cui max 24 t di rifiuti pericolosi e
- - **550 t** di rifiuti prodotti, destinati ad altri impianti di recupero autorizzati; per una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a **8.375 t**.

Come riportato dalla tabella sottostante

Capacità massima di rifiuti in stoccaggio (t.)	Pericolosi	NON Pericolosi
Messa in riserva (R13)	24 t.	7.801 t.
Rifiuti prodotti dall'impianto		550 t.
Totale		8.375 t.

Nella tabella sotto riportata è indicato il dettaglio delle capacità massime di stoccaggio con le relative aree di posizionamento nell'impianto come da allegato **1D4**.

ID. AREA	TIP.D.M. 05/02/98	CODICI C.E.R.	DIMENSIONI DI STOCCAGGIO			VOLUME M3	RIDUZIONE PER CUMULO %	VOLUME EFFETTIVO M3	densità	Capacità Max di Stoccaggio t
			Lungh. m	Larg. m	Altezza m					
1a	3.1	12 01 01	18,0	12,0	5,0	1080,0	15	918,0	1,4	1285,2
1b	3.1	10 02 10	18,0	12,0	5,0	1080,0	0	1080,0	1,2	1296,0
2	1.1	15 01 06	7,5	6,0	5,0	225,0	15	191,3	1,0	191,3
3	2.1	10 11 12	9,0	6,0	5,0	270,0	15	229,5	2,5	573,8
	2.1	16 01 20								
	2.1	17 02 02								
	2.1	20 01 02								
4	1.1	15 01 01	9,0	6,0	5,0	270,0	15	229,5	0,8	183,6
	1.1	20 01 01								
5a	3.2	12 01 03	6,2	2,5	2,0	62,0	15	52,7	1,5	79,0
5b	3.2	12 01 04	6,2	2,5	2,0	62,0	15	52,7	1,4	73,8
6	3.2	17 04 01	4,5	6,0	5,0	135,0	15	115,0	1,2	138,0
7	3.2	17 04 07	4,5	6,0	5,0	135,0	15	115,0	1,0	115,0
8	3.2	17 04 02	4,5	6,0	5,0	135,0	15	115,0	1,0	115,0
9	3.2	16 01 18	4,5	6,0	5,0	135,0	15	115,0	1,2	138,0
10	5.7-5.8	16 02 16	4,5	6,0	5,0	135,0	15	115,0	1,0	115,0
	5.7-5.8	17 04 11								

11		16 06 01	6,0	2,5	2,0	30,0	20	24,0	1,0	24,0
E1	6.2	16 01 19	15,0	7,5	3,0	337,5	0	337,5	0,6	202,5
E2	6.1	17 02 03	15,0	12,0	3,0	540,0	0	540,0	0,6	324,0
	6.1	02 01 04								
	6.1	15 01 02								
	6.1	19 12 04								
	6.1	20 01 39								
E3	3.2	19 12 03	21,0	21,0	3,0	1323	15	1124,6	1,5	1686,8
E4	9.1	03 01 01	16,5	15,0	3,0	742,5	0	742,5	0,5	371,3
	9.1	03 01 05								
	9.1	15 01 03								
	9.1	17 02 01								
	9.1	19 12 07								
	9.1	20 01 38								
F1	3.1	16 01 12	15	7,0	3,0	315,0	0	315,0	1,5	472,5
	3.1	16 01 22								
F2	5.1	16 01 06	7,5	7,0	3,0	157,5	20	126,0	1,0	126,0
F3	3.2	20 01 40	7,5	7,0	3,0	157,5	20	126,0	1,0	126,0
F4	3.1	16 01 17	15,0	7,0	3,0	315,0	20	252,0	1,0	252,0
	3.1	19 12 02								
F5	3.1	17 04 05	15,0	13,50	3,0	607,5	20	486,0	1,0	486,0
	3.1	12 01 02								
	3.1	12 01 99								
	3.1	15 01 04								
	3.1	19 01 02								

TOTALI : 7.402 8.375

4.7 Verifiche di conformità sui rifiuti in ingresso e sui materiali (non rifiuti/M.P.S.) in uscita dall'impianto.

Per le verifiche di conformità sui rifiuti in ingresso e sui materiali ottenuti dalle operazioni di recupero si confermano le procedure già seguite nella gestione dell'impianto in relazione alle tipologie di rifiuti conferiti e alle operazioni che possono essere effettuate.

Per tutti i rifiuti conferiti in impianto, le verifiche sui rifiuti "in ingresso" vengono effettuate presso il (dal) produttore preliminarmente al 1° conferimento e successivamente ripetute ogni due anni o ad ogni modifica della filiera e/o delle caratteristiche del rifiuto.

Per i rifiuti "recuperabili" (R4), l'attività di recupero è subordinata non solo alla certificazione di "non pericolosità" (analisi di classificazione) per i rifiuti aventi codici "a specchio", ma anche a verifica delle caratteristiche "di recuperabilità" da

effettuarsi sui rifiuti “in ingresso”, in funzione della loro tipologia e delle operazioni di recupero da effettuare.

Le operazioni di recupero effettuabili in impianto, secondo la terminologia di cui all’Allegato C dalla Parte Quarta del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., oltre alla messa in riserva (R13) ed alla eventuale selezione/cernita (R12), comprendono anche operazioni (R4) di riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici; queste operazioni di recupero (R4) sono effettuabili sulle seguenti tipologie di rifiuti/codici C.E.R. (corrispondenti ai rispettivi paragrafi dell’allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):

- tipologia 3.1/codici C.E.R. 10 02 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 99, 15 01 04, 17 04 05, 19 02 01, 19 12 02, 20 01 40
tipologia 3.2/codici C.E.R. 12 01 03, 12 01 04, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 07, 19 12 03, 20 01 40
- tipologia 3.3 /codici C.E.R. 15 01 06
- tipologia 5.1/codici C.E.R. 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 01 22
16 01 22
- tipologie 5.7 - 5.8 / codice C.E.R. 17 04 11,
- tipologia 5.19 / codici C.E.R. 16 02 16
oltre che sul rifiuto codice C.E.R. 16 01 12 (pastiglie dei freni), assimilabili ai rifiuti della tipologia 5.1.

In particolare, per i rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi rientranti nelle tipologie (paragrafi) 3.1 e 3.2, le analisi di “caratterizzazione” (ai fini del recupero) prevedono la determinazione analitica (su campioni rappresentativi) di: concentrazione di PCB e PCT, percentuale di inerti e materiali non metallici (anche non ferrosi per la tipologia 3.1), percentuale di oli; viene inoltre richiesta l’attestazione di non radioattività del rifiuto

Per gli apparecchi domestici, le apparecchiature e i macchinari post-consumo appartenenti alla tipologia 5.19 dell’allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., destinati ad operazioni di recupero R4, viene richiesta al produttore una dichiarazione attestante l’assenza di sostanze lesive dell’Ozono stratosferico o HFC e l’assenza di trasformatori contenenti olii contaminati da PCB e PCT.

Le analisi di classificazione comprovanti la non pericolosità dei rifiuti, per gli “imballaggi metallici bonificati”, devono essere accompagnate da una dichiarazione di avvenuta bonifica sottoscritta dal responsabile della procedura di bonifica stessa. Per i “metalli provenienti da ecocentri comunali”, le analisi dei rifiuti in ingresso sono integrate da una scheda di verifica periodica attestante l’assenza di componenti pericolose sottoscritta dal responsabile dell’ecocentro.

Nei casi dubbi e comunque a discrezione del Gestore dell’impianto, prima del conferimento, quest’ultimo potrà procedere, anche tramite propri tecnici di fiducia, a sopralluoghi presso il Produttore e al prelievo di campioni rappresentativi dei rifiuti da conferire per successive determinazioni analitiche di controllo.

Le verifiche sui rifiuti “in ingresso” comprendono i seguenti controlli:

- verifica dell'assenza di rifiuti gocciolanti e/o polverosi e di odori anomali (per tutti i rifiuti conferiti);
- verifica dell'assenza di materiali e/o sostanze pericolose nei rifiuti non pericolosi;
- misure di radioattività (per tutti i carichi in ingresso);
- verifica dell'assenza di: contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi (per i rifiuti metallici).

Ad esito non favorevole dei suddetti controlli, i rifiuti vengono respinti al mittente.

Per i “rottami di ferro” e i “rottami di alluminio”, il Gestore applica

(necessariamente) le procedure di gestione e di verifica previste dal recente

Regolamento Comunitario N.333/2011 cogente a far data dal 09/10/11. Come già detto, i materiali prodotti dal recupero dei rifiuti ferrosi e di Alluminio soddisferanno i requisiti tanto del Regolamento Europeo n. 333/2011 quanto del D.M. 05/02/98 – Allegato 1 – Suballegato 1; i “non rifiuti all’origine”, commercializzabili e come tali gestiti dall’azienda, hanno invece le caratteristiche della materia prima.

Per le “Materie Prime Seconde” ottenute dal recupero di rifiuti metallici non ferrosi e non di Alluminio, vengono applicate le procedure di verifica della rispondenza alle caratteristiche di cui al punto 3.2.3 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. comprendenti i seguenti controlli:

- misure di radioattività;
- prelievo di campioni rappresentativi da partite omogenee da avviare agli utilizzatori finali e successiva determinazione analitica (sui campioni prelevati) di: percentuale di olii e grassi, percentuale di inerti e materiali indesiderati, percentuale di solventi organici, percentuale (riferita alle polveri totali) di polveri con granulometria inferiore a 10 µm.

Sulle M.P.S. non si ritiene necessaria la determinazione di PCB e PCT in quanto la massima concentrazione ammessa di questi composti nelle M.P.S. corrisponde alla massima concentrazione ammessa nei rifiuti in ingresso che, in tal senso, vengono già controllati.

Di tutte le attività di verifica viene tenuta apposita registrazione.

Per l’approfondimento delle verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso e dei materiali (non rifiuti/M.P.S.) in uscita e per la descrizione delle modalità di gestione operativa dell’impianto si rinvia all’Elaborato **1B** (Piano di Gestione Operativa).

5. Quadro di riferimento programmatico

Al punto 4.2.1. della D.G.R. n. 1624/1999, che fedelmente riproduce l'articolo 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, si definisce:

«il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...)».

In dettaglio, *«il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende»:*

- a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
 - 1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
 - 2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;**
- c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari».*

Ove ricorra il caso, *«il quadro di riferimento descrive inoltre:*

- a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori».*

Da quanto sopra si ricava come nel "quadro di riferimento programmatico" vengano presi in considerazione gli "obiettivi" degli strumenti pianificatori pertinenti all'opera od intervento progettato (come si è detto il primo e fondamentale contenuto del "quadro" è «la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso»).

Per contro, le prescrizioni ed i vincoli contenuti negli atti di pianificazione generale o attinenti ad altri settori vanno considerati nel "quadro di riferimento progettuale" essendo quello il contesto nel quale deve essere tra l'altro descritto «l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:

- 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;*
- 2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e*

territoriali e piani di settore;

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servitù e altre limitazioni alla proprietà»,

come è espressamente indicato all'art. 4, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (testualmente riprodotto al punto 4.2.2 della D.G.R. n. 1624/1999).

5.1 Atti di pianificazione e Programmazione considerati nel quadro di riferimento programmatico

Gli “atti di pianificazione e programmazione settoriale” presi in considerazione nel quadro di riferimento programmatico sono in primo luogo quelli relativi alla gestione dei rifiuti, ossia, il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali. Infatti:

- per gli impianti di recupero dei rifiuti, il fatto che siano conformi al relativo piano di gestione (ma per poter essere conformi è necessario che dallo stesso siano in qualche modo previsti) è una condizione necessaria (ancorché non sufficiente) di approvabilità (o addirittura di procedibilità delle domande di approvazione);
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, al pari degli altri piani ambientali di settore, è subordinato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (detto per inciso, l'originario art. 16 delle norme di attuazione del PTRC, contenente le «Direttive in materia di smaltimento dei rifiuti», è stato integralmente abrogato dall'art. 58, comma 4, della L.R. n. 3/2000), ma, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, ha la stessa efficacia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 20, comma 2, della L.R. n. 33/1985, tuttora applicabile);
- vero è che, ove ne ricorra la necessità, «il quadro di riferimento descrive inoltre ... le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori», ma tale disposizione riguarda tutt'altre ipotesi e non è certo applicabile agli interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, posto che per detti interventi «le eventuali disarmonie [di detto piano] rispetto alle previsioni contenute in distinti strumenti programmatori», salvo comportino l'illegittimità del piano stesso, non possono precludere l'attuazione degli interventi medesimi, ma possono eventualmente solo condizionarne le modalità di realizzazione e quindi hanno rilievo solo nell'ambito del quadro di riferimento progettuale. Altri atti di pianificazione possono eventualmente rilevare solo condizionamenti progettuali, salvo che altri atti di pianificazione e programmazione contengano prescrizioni e vincoli inderogabili ed al contempo incompatibili con le previsioni del Piano di settore.

In merito ai vincoli, alle norme ed alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti, da considerare nel quadro di riferimento programmatico, pare opportuno premettere che con l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 23/04/2004 (nuova Legge Regionale in materia di urbanistica) è stato avviato

un processo di profonda modifica, revisione ed aggiornamento di tutti gli strumenti (piani) di governo del territorio precedentemente in vigore, sia a livello locale (Comuni e Province) che regionale. In particolare la citata L.R. prevede che “il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione” (art. 3 - comma 1) specificando, al comma 4 dell’ art. 3, che “la pianificazione si articola in:

- a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA), strumento che il Comune di Carrè non ha ancora
- b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).

Le disposizioni contenute nel citato art. 3 della L.R. n. 11/2004 sono di fondamentale importanza per l’analisi dell’inquadramento di un progetto rispetto agli atti di pianificazione e programmazione territoriale, soprattutto laddove lo stesso cita:

- al comma 1: “ I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti ”;
- al comma 3: “ Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

L’analisi dei vincoli, delle norme e delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei piani territoriali vigenti (ovvero l’analisi dell’insieme dei condizionamenti e dei vincoli che determinano la realizzazione di un progetto), potrebbe pertanto essere effettuata unicamente con riferimento agli strumenti urbanistici di livello inferiore (quali il P.A.T. oppure il P.A.T.I. ed il P.I.) dato che gli stessi:

- sono (necessariamente) coerenti con i piani di livello superiore;
 - contengono le prescrizioni ed i vincoli prevalenti, stabiliti dai piani di livello superiore (P.T.R.C. e P.T.C.P.);
 - contengono quelle (eventuali) disposizioni che possono modificare i piani di livello sovraordinato (P.T.C.P.) senza che ciò comporti una variante agli stessi.
- A conferma di quanto sopra, è opportuno evidenziare come il meccanismo di formazione e variante dei piani territoriali subordinati (il P.A.T./P.A.T.I. ed il P.T.C.P.) previsto dalla L.R. 11/04, che contempla l’approvazione di un documento preliminare da parte dell’Ente proponente, la concertazione partecipativa con tutte le realtà presenti nel territorio, la verifica di coerenza con i piani sovraordinati e l’approvazione o la ratifica del documento adottato/

modificato da parte dell'Ente immediatamente sovraordinato (la Provincia per quanto riguarda il P.A.T./P.A.T.I. e la Regione per quanto riguarda il P.T.C.P.), garantisca la piena coerenza ed armonia di tutti i piani previsti per il governo del territorio e quindi, in ultima analisi, il completo allineamento del P.A.T. o del P.A.T.I. con quanto previsto, per il territorio, sia a livello comunale che provinciale e regionale.

Alla data del presente studio, i piani di governo del territorio previsti dalla Legge Regionale 11/04 per il sito di progetto si trovano nel seguente stato:

- P.T.R.C. della Regione Veneto: esiste un P.T.R.C. vigente, conforme alla vecchia legge urbanistica regionale (la L.R. N. 33/85) ed un P.T.R.C. adottato, con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09, conforme alla nuova legge urbanistica vigente (la L.R. 11/04);
- P.T.C.P. della Provincia di Vicenza: il piano, adottato con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010, è stato approvato, con prescrizioni, dalla Giunta della Regione Veneto con la D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012; la documentazione del piano non è ancora disponibile in quanto la Provincia di Vicenza sta adeguando la stessa alle prescrizioni impartite a livello regionale;
- P.A.T.I. il Comune di Carrè non ha concluso accordi con i Comuni limitrofi, pertanto non esiste questo strumento.

Alla luce di quanto sopra, l'analisi dei rapporti di coerenza del progetto con gli atti di pianificazione urbanistica e territoriale verrà affrontata:

- a livello generale, con riferimento al P.T.R.C. adottato;
 - a livello provinciale, con riferimento al P.T.C.P., tenendo in debita considerazione le prescrizioni impartite dalla Regione;
 - a livello locale e dettagliato, con riferimento al P.RG del Comune di Carrè
 - al PAT Comunale, ADOTTATO, in approvazione.
 - si è tenuto conto inoltre, per la sua vicinanza, anche del P.A.T. del Comune di Piovene Rocchette, precisando che tra i due Comuni non esiste il P.A.T.I.
- In modo particolare per il tema dello S.I.A. si sono verificati i vari temi ambientali. In allegato 3.1 un estratto della V.A.S. del Comune di Piovene Rocchette:

Oltre ai piani sopra citati, l'inquadramento normativo del progetto deve anche tener conto delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la cui ultima versione è stata approvata con D.G.R.V. N. 842 del 15/05/12.

In definitiva, ai fini del presente studio, sono stati quindi presi in debita considerazione, oltre al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, peraltro al momento solo adottato (la vecchia versione), anche:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09;
 - il (nuovo) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, adottato con D.C.P. Vicenza n. 40 del 20/05/2010, recentemente approvato (con prescrizioni) dalla Giunta Regionale del Veneto con D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012;
- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) , il P.A.T. del Comune di Carrè
Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto.

Come documentazione ulteriore sono allegate al presente studio anche le carte tematiche relative:

- al P.R.T.R.A.,
- al P .R.R.A.,
- all'uso del suolo,
- ai temi geologici,
- ai temi idraulici/idrologici.

5.2 Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.)

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali viene redatto in attuazione degli articoli 19 (comma 1, lett. a), e 22 del (previgente) D.Lgs. 22/97 e dell'articolo 11 della Legge Regionale N. 03/2000. Secondo la normativa di riferimento, il piano deve in particolare:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori di produzione e ai principali poli di produzione;
- dettare i criteri per l'individuazione dei siti, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- definire le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.

Per il calcolo del fabbisogno regionale di smaltimento in relazione all'effettiva produzione di rifiuti, viene utilizzato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti) che permette di raccogliere e informatizzare i dati relativi ai produttori di rifiuti, alle quantità prodotte e smaltite; i dati vengono elaborati al fine di individuare gli interventi effettivamente necessari da approvare, il tutto al fine di garantire l'autosufficienza regionale.

Il progetto in discussione si riferisce alla riorganizzazione con inserimento di nuovi codici C.E.R. ed aumento della capacità produttiva di un impianto (esistente) con la realizzazione di un nuovo capannone (precedentemente autorizzato). Il progetto consentirà il consolidamento della ditta Nuova Europ Metalli a favore di un'utenza che potrà in un unico attore conferire varie tipologie di rifiuti, che al momento vengono esitati ad attori diversi con notevole impatto ambientale ed economico. E' evidente che la nuova configurazione dell'impianto di recupero, che è già dotato di tutte le strutture e degli apprestamenti impiantistici atti a garantire la potenzialità e le capacità di stoccaggio richieste nonché dei necessari presidi ambientali e sicurezze, darà certezze all'attività, consentendo all'Azienda di garantire al meglio il proprio servizio in un ambito produttivo che localmente conferma una significativa richiesta di recupero, proponendo soluzioni conformi alle norme e al passo con la migliore tecnica oggi disponibile. In definitiva il progetto proposto non ha alcuna significativa incidenza sul fronte del fabbisogno regionale ed è pienamente allineato ai principi del P.R.G.R.S., in particolare per quanto riguarda la promozione delle iniziative dirette a favorire ogni possibile forma di recupero dei rifiuti speciali.

5.3 Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) vigente

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento regionale (la cui nuova versione è in iter di approvazione alla data di stesura del presente studio) che, sul versante fisico, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo sul versante economico, organizza e predispone le condizioni territoriali per lo "sviluppo", nella salvaguardia dei valori fondamentali, del territorio regionale. Quantunque, con l'entrata in vigore della L.R. n. 11/04, il P.T.R.C. preesistente sia stato superato e in effetti completamente riformulato, trattandosi dello strumento di pianificazione vigente, in regime di salvaguardia, è opportuno effettuare una sintetica ricognizione al fine di verificare l'eventuale presenza di vincoli, direttive e/o prescrizioni dallo stesso previsti.

Il P.T.R.C. della Regione Veneto, già in ossequio alla Legge 431/85, assume l'assetto di "piano urbanistico - territoriale con rilevanza paesistica" in quanto:

- individua il sistema degli "ambiti naturalistico - ambientali";
- formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell'ambiente immediatamente prevalenti, specificati in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) e subordinata (piani regolatori comunali);
- stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteristiche ambientali e paesaggistiche di interesse regionale, debbano essere pianificati a livello di Piano di Area o di Settore;
- regola quelle iniziative di pianificazione paesaggistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province o dai Comuni o loro Consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

Il P.T.R.C. del Veneto vigente è articolato in quattro grandi sistemi:

- 1) il “sistema ambientale” che costituisce il quadro di riferimento per le aree di più rigida tutela del territorio regionale (in cui sono compresi i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi processi di incentivazione e sviluppo) e per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- 2) il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standards urbanistici;
- 3) il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, nonché le linee e gli indirizzi per il loro sviluppo o la loro migliore organizzazione;
- 4) il “sistema relazionale”, nel quale vengono trattati i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate le direttive per il riordino delle reti.

Per ciascun Sistema il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Il P.T.R.C., per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, assegna alle risorse naturali una destinazione “sociale”, oltre che produttiva, che comporta:

- la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;
- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell’ambiente;
- l’individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l’art.30 della L.R. N.33/85.

Per quanto riguarda la procedura di V.I.A., nel quadro delle indicazioni della L.R. N. 33/85, il P.T.R.C. ne impone l’applicazione alle aree “ad alta sensibilità ambientale” o ad “alto rischio ecologico” e a quelle nelle quali i valori storici e paesaggistici risultino rilevanti.

Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree “ad alto rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate dall’art.30 della L.R. n.33/85.

Le zone ad alto rischio ecologico sono:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idro- potabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Per quanto attiene all’inquadramento del progetto rispetto al P.T.R.C. vigente, l’impianto non ricade in “zone ad alto rischio geologico” nè in “zone ad alta sensibilità ambientale”. L’area ricade in fascia di ricarica degli acquiferi ma non in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Si colloca in un ambito di alta collina e montagna, non ricade in ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici ne in ambiti per la istituzione di zone e/o parchi regionali naturali ed archeologici ed aree di tutela paesaggistica. L’area non ricade in nessun ambito di pianificazione regionale.

In definitiva il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione.

Il Sito di Importanza Comunitaria più vicino è il SIC “Bosco di Dueville e risorgive limitrofe” che si colloca ad una distanza minima di circa 15 Km (a sud-ovest) dall’area di progetto; in considerazione della distanza e della tipologia dell’impianto in discussione è da ritenersi esclusa, per ogni componente ambientale, qualsiasi forma di impatto generato dal progetto sugli habitat e sulle specie presenti nelle zone suddette, come si evince dalla Attestazione della non

necessità di effettuare la V.Inc.A. argomento dell'elaborato **1H** del Progetto Definitivo.

Il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in oggetto. L'impianto è dotato di tutti i presidi atti a evitare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in particolare:

- le attività attuale e futura non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue industriali;
- le operazioni di messa in riserva e quelle di recupero dei rifiuti sono previste unicamente all'interno dei fabbricati, su superfici impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta di eventuali colaticci;
- l'area esterna è utilizzata per la manovra dei vettori e per il deposito di materie prime seconde/"non rifiuti", materiali metallici, (essendo solo marginalmente interessata dal deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero, comunque effettuato entro container scarrabili dotati di copertura; o opportunamente protetti,
- tutta l'area scoperta è dotata di pavimentazione resistente ed impermeabile ed è presidiata da sistemi di captazione e controllo delle acque meteoriche insistenti.

5.4 Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) adottato

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; trattasi, in buona sostanza, di una riformulazione del P.T.R.C. vigente che, in coerenza con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/04), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 11/2004, il P.T.R.C.:

- a) acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale generale;*
- b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;*
- c) indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico – culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;*

- d) *indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;*
- e) *definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;*
- f) *individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26 (della L.R. 11/2004);*
- g) *formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;*
- h) *individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16 (della L.R. 11/2004).*

Ai sensi della L.R. 11/04, il nuovo P.T.R.C. definisce le prescrizioni ed i vincoli automaticamente prevalenti per tutti gli altri Piani (territoriali, di settore e di sviluppo delle reti di servizio) allo stesso subordinati; il comma 5 dell'art 12 della L.R. 11/2004 prescrive infatti che: *l'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno, mentre il comma 2 dell'art. 24 della medesima L.R. cita testualmente: i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi. Il nuovo P.T.R.C. tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 11/04, detta anche i criteri ed i limiti entro i quali i piani di livello inferiore (il P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) possono modificarlo senza che sia necessario provvedere ad una variante allo stesso; in definitiva, quindi, pur essendo uno strumento vincolante per tutti i piani subordinati, il P.T.R.C. introduce misure di salvaguardia del territorio di carattere generale, demandando agli strumenti pianificatori di livello inferiore (i P.T.C.P. e i P.A.T./P.A.T.I.) la puntuale definizione delle misure nel concreto applicabili.*

Il nuovo P.T.R.C. del Veneto è articolato in sei grandi tematismi (sottosistemi) così costituiti:

1) "Uso del suolo", che comprende le azioni previste dal Piano per gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti, per la cosiddetta "matrice agricola" del territorio e per il sistema insediativo. Più in particolare il tematismo riporta le specifiche misure di tutela per gli ambiti collinari, montani e per le aree pianiziali di pregio nonché le misure di salvaguardia dei "varchi" liberi da edificazione lungo le coste marine, lacuali e nelle aree aperte periurbane; si individuano inoltre le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della

frammentazione insediativa, tipica dell'area centro-veneta (città diffusa), si prevede una estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l'artificializzazione e l'impermeabilizzazione dei suoli mentre nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica antica e/o recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare, lungo le principali aste fluviali. Vengono inoltre indicate, in funzione del controllo delle criticità dei suoli, le possibilità di densificazione edilizia per particolari aree e vengono previste specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.

2) "Biodiversità", che contiene le azioni previste dal piano per tutelare e accrescere la diversità biologica. Più in particolare il tematismo individua e definisce i sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all'intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea e riporta le specifiche misure previste per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità; vengono inoltre individuati gli ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione e, per le aree di montagna, vengono indicate le azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, di tutela dei prati e pascoli alpini esistenti, di ripristino delle praterie storiche, di valorizzazione degli ambiti vocati all'agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree "urbanorurali" di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.

3) "Energia, risorse, ambiente", che raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse, anche per contrastare il "cambiamento climatico". E' incentivato l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia e sono promossi il risparmio e l'efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). Il tema riporta gli specifici interventi previsti dal Piano per la riduzione dell'inquinamento e per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) nonché le specifiche politiche per gli ambiti interessati dalle maggiori concentrazioni di inquinanti del suolo, dell'aria e dell'acqua (nitrati, CO₂, ecc.) e per le aree interessate dalla risalita del cuneo salino; sono inoltre riportate le misure di tutela per le acque superficiali e profonde e sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon, per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.

4) "Mobilità", che raccoglie le azioni del Piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l'opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell'asse viario della Pedemontana. Il Piano prevede, anche attraverso il meccanismo della perequazione territoriale, che il riordino delle aree in fregio all'asse viario principale possa avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. Il tema individua tutta la rete viabilistica (collegamenti

primari, secondari, intervallivi, tra pianura e montagna, in ambito alpino transregionale e transfrontaliero) e quella ferroviaria (sistema ferroviario metropolitano regionale - SFMR).

5) “Sviluppo economico”, che è trattato in due tavole denominate “sviluppo economico produttivo” e “sviluppo economico ricettivo, turistico e rurale”. La prima tavola raccoglie i principali “cluster” riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività, e si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale, con funzione di “piazze di socializzazione del Terzo Veneto”, anche prevedendo una articolazione della “offerta”, una integrazione con le strutture insediative e una minimizzazione del consumo energetico e degli effetti sul sistema ambiente-territorio. Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all’impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio per le attività produttive specialistiche (nei quali intervenire favorendo l’innovazione e il marketing) e si individuano le aree da specializzare per l’attività dell’artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle “strade mercato” e si individuano “luoghi del sapere”, finalizzati anche alla promozione dello sviluppo economico (mediante promozione del rapporto tra ricerca e impresa). La seconda tavola raccoglie invece gli elementi e i contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente le diverse tipologie di turismo (ridefinendo il legame tra ospitalità e l’armatura culturale e ambientale del territorio). Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate; si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate da attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell’offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico (quali nuovi “focus” di specializzazione turistica); si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività.

6) “Crescita sociale e culturale”, che raccoglie i possibili scenari di piano per disegnare il cosiddetto “Terzo Veneto”, che si distingue così attraverso progetti d’ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e nuove politiche imprenditive. Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si evidenziano due specializzazioni di eccellenza legate, la prima, all’essere “magnete” dal quale hanno origine e si ripartono tipologie “slow” di fruizione del territorio legate all’acqua, alla natura e al gusto; la seconda, anche per la presenza massiccia di monumenti dell’architettura, quale luogo dell’armonia e per i giovani. Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale, nel sistema lineare verde polifunzionale sull’Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta. La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio, delle ville e dei loro contesti,

delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali – letterari e dei territori di terra ed acqua del Polesine.

Per ciascun tema il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici. Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione ai vincoli, alle direttive ed alle prescrizioni previste dal P.T.R.C., quest'ultimo non risulta contenere alcuna preclusione alla realizzazione del progetto proposto; In ogni caso, come già anticipato, si reputa di poter prescindere da un'analisi dettagliata dell'inquadramento del progetto rispetto alla cartografia del P.T.R.C. che, essendo essenzialmente uno strumento di regolamentazione dei piani di livello subordinato, demanda ai piani stessi la puntuale definizione dei vincoli, delle direttive e delle prescrizioni effettivamente applicate nel territorio; in altre parole si reputa che l'analisi dell'inquadramento del progetto rispetto al P.T.R.C. possa essere surrogata e completata dall'analisi dei vincoli, delle direttive e delle prescrizioni previste dal P.T.C.P. della Provincia di Vicenza e dal P.A.T.I. dei Comuni di Carrè che, in quanto strumenti di pianificazione subordinati al P.T.R.C. e quindi conformi e coerenti con il P.T.R.C. stesso, contengono già tutte le misure di salvaguardia del territorio e le direttive previste dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Si rinvia quindi all'inquadramento territoriale del progetto rispetto al P.T.C.P. ed al P.A.T.I., affrontato nei paragrafi a seguire, anche per la verifica dei rapporti di coerenza fra il progetto proposto ed il P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto.

5.5 Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)

Con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02/05/2012 è stato approvato, con prescrizioni, il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Vicenza, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010. Allo stato attuale la Provincia sta adeguando il nuovo P.T.C.P. alle prescrizioni contenute nella delibera regionale di approvazione; il Piano, adeguato, sarà quindi successivamente sottoposto ad approvazione da parte dell'organo legislativo provinciale preposto e, terminata questa fase, il nuovo P.T.C.P. potrà essere pubblicato.

Alla data del presente studio, quindi, il P.T.C.P. definitivo non è ancora disponibile, ragion per cui l'inquadramento territoriale del progetto proposto viene analizzato con riferimento al P.T.C.P. adottato, tenendo in debita considerazione le prescrizioni contenute nella delibera di approvazione regionale.

Al pari del nuovo P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto, anche il P.T.C.P. delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche,

geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale e in conformità con le diverse strategie e i nuovi strumenti di pianificazione sovraordinati. In particolare il P.T.C.P.:

- a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;
- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrate dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
- m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della L.R. N. 11/2004, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi

insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;

n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni;

o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata.

Il P.T.C.P. è stato formulato secondo le disposizioni della L.R. Veneto n. 11 del 23/04/2004 “Norme per il governo del territorio”, dell’art. 20 del D.Lgs n. 267/2000, del P.T.R.C. vigente e di quello adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09; esso si esprime tramite:

- Direttive, che impegnano la Provincia ed i soggetti subordinati ad indirizzare la propria azione secondo le disposizioni del Piano. Le direttive rappresentano la guida per la redazione, la variazione o l’adeguamento dei piani di iniziativa provinciale e dei programmi e degli strumenti urbanistici attuativi degli Enti locali.

- Prescrizioni, che regolamentano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite nel territorio, incidendo direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati. Le prescrizioni devono essere inserite negli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, avendo efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti stessi ed avendo anche valenza di vincolo sulle proprietà immobiliari.

- Vincoli, ovvero indicazioni sugli effetti prodotti da norme (fonti giuridiche) diverse dal P.T.C.P., che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati e regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti speciali:

- il comma 3 dell’art. 29 del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza prescrive che, per le aree di ricarica della falda, devono “essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio la localizzazione di nuovi siti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla classificazione del D. Lgs. 36/2003 o di industrie a rischio di incidente rilevante (con depositi di sostanze pericolose per l’ambiente);

- il comma 3 dell’art.31 “rinvia ... al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 L.R. 3/2000)”;

- il comma 3 dell’art. 36 prescrive il divieto di realizzare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti entro una fascia di protezione di 20 m dal ciglio superiore delle ripe o delle risorgenze presenti nell’area delle risorgive;

- il comma 2 dell’art. 69 prescrive che l’accordo territoriale relativo agli interventi di ampliamento delle aree produttive comprese nel

territorio di due o più comuni preveda “la definizione delle linee evolutive del territorio coinvolto nell’accordo, con l’individuazione dei limiti dell’area sovracomunale ampliabile, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all’ammissibilità dell’insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti.”

L’intervento in progetto prevede l’ampliamento di un impianto di recupero rifiuti esistente che è già dotato di tutti i presidi atti a scongiurare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in particolare:

- le attività attuale e futura non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue “industriali”;
- le operazioni di messa in riserva e quelle di recupero dei rifiuti sono previste unicamente all’interno dei fabbricati, su superfici impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta di eventuali colaticci;
- l’area esterna è utilizzata per la manovra dei vettori e per il deposito di materie prime seconde/”non rifiuti” e materiali metallici/manufatti da riutilizzo (profilati, tubi, lamiere, strutture metalliche), essendo solo marginalmente interessata dal deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dall’attività di recupero, comunque effettuato entro container scarrabili dotati di copertura;
- l’area scoperta è dotata di pavimentazione resistente ed impermeabile ed è presidiata da sistemi di captazione e controllo delle acque meteoriche

Per quanto concerne l’inquadramento del progetto rispetto ai vincoli, alle direttive ed alle prescrizioni previste dal P.T.C.P., si evidenzia come gli interventi in progetto risultano perfettamente compatibili con il P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Vicenza, essendo gli stessi previsti all’interno di un’area produttiva che non è gravata da vincoli/prescrizioni di sorta.

In merito al “contesto figurativo delle Ville Venete” è il caso di precisare che, ai sensi della L.R. 11/04, il P.T.C.P. (così come il P.T.R.C.) introduce misure di salvaguardia del territorio di carattere generale, demandando ai P.A.T. (o ai P.A.T.I.) la puntuale definizione dell’ambito di applicazione delle misure stesse, consentendo cioè ai P.A.T. (oppure ai P.A.T.I.) la possibilità di ampliare e/o ridurre le aree sottoposte a salvaguardia; in particolare, per quanto riguarda i contesti figurativi, la delibera regionale di approvazione del P.T.C.P. (D.G.R.V. n. 708 del 02/05/2012), recependo e facendo proprie le conclusioni della Valutazione Tecnica Regionale, del Parere del Comitato previsto dall’art. 27 della L.R. 11/2004 e del parere della Seconda Commissione Consiliare, prescrive di adeguare gli elaborati del P.T.C.P. adottato dalla Provincia di Vicenza inserendo la seguente modifica: *“il P.A.T. può meglio precisare i perimetri e derogare alle*

prescrizioni relative ai contesti figurativi previa adeguata motivazione e predisposizione di studi specifici senza che ciò costituisca variante al P.T.C.P.”

In buona sostanza la previsione del P.T.C.P. in merito ai contesti figurativi rientra pienamente nelle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 11/04 che cita: *“ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso”*; il P.T.C.P. demanda in definitiva al P.A.T. (oppure al P.A.T.I.) la puntuale definizione delle aree, dei vincoli e delle prescrizioni da applicare ai contesti figurativi delle Ville Venete.

Si fa osservare che, a prescindere dalle considerazioni fatte in ordine alla pianificazione territoriale, la realizzazione del nuovo capannone, non produrrà sensibili alterazioni della visuale in particolare da Via Bianche (a sud dello stabilimento).

Risulta quindi, che l'intervento proposto non ricade in ambiti oggetto di pianificazione provinciale e in definitiva non risulta in contrasto con quanto previsto/prescritto dal P.T.C.P..

5.7 Piano (regionale) di tutela delle acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09 e definitivamente modificato con la D.G.R.V. n. 842 del 15/05/12, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico (e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) che devono essere considerate tanto nell'elaborazione del progetto di un nuovo impianto di recupero rifiuti quanto nell'ampliamento di uno esistente, in quanto rientrante fra le tipologie di “insediamenti” elencati nell'allegato F (al punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.. In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. della Regione Veneto contengono definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle *meteoriche di dilavamento* nel suolo, nel sottosuolo, in fognatura e in corpi idrici superficiali.

Considerato che l'attività dell'impianto:

- non dà luogo a scarichi di acque reflue di processo e/o di raffreddamento in quanto non è prevista l'effettuazione di operazioni e/o trattamenti che producano scarichi idrici da lavorazione;
- prevede la messa in riserva e il recupero dei rifiuti all'interno di fabbricati, su superfici coperte, dotate di pavimentazione impermeabile e resistente, presidiate, ove necessario (aree destinate alla messa in riserva di rifiuti potenzialmente gocciolanti quali i trucioli metallici), da idonei sistemi di

captazione e raccolta (in pozzetto a tenuta) degli eventuali colaticci, da asportare e conferire (come rifiuti) ad impianti di trattamento autorizzati; rimane da analizzare unicamente l'aspetto "acque meteoriche", in relazione a quanto previsto e disciplinato dall'art. 39 delle N.T.A. del P.T.A. Veneto.

A questo proposito va peraltro evidenziato che la superficie scoperta (impermeabilizzata) dell'impianto, nella configurazione definitiva, utilizzata per la movimentazione dei vettori, per il deposito di materie prime seconde/"non rifiuti" e per il parcheggio di container scarrabili, dotati di copertura, utilizzati per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di recupero non verrà modificata rispetto alla situazione attuale.

L'area pavimentata esistente è presidiata da un impianto di captazione e controllo di tutte le acque meteoriche insistenti, che vengono trattate con processi di decantazione, disoleazione e filtrazione prima di essere scaricate nel collettore acque bianche della pubblica fognatura, secondo la configurazione autorizzata dalla Provincia di Vicenza con Provvedimento 138 Suolo e Rifiuti/2012 che non è interessata/modificata dagli interventi in progetto e che non prefigura alcuna incongruenza/incompatibilità con le N.T.A. del P.T.A.. In sostanza l'impianto esistente risulta essere adeguato alle disposizioni delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto.

In merito all'area impermeabilizzata scoperta, considerato che sulla stessa:

- si effettua, la movimentazione dei vettori, deposito di M.P.S./"non rifiuti", effettuato entro container metallici dotati di copertura fatta eccezione per l'acciaio inox (che non può produrre, per dilavamento, il rilascio di alcuna sostanza) depositato in area scoperta delimitata e i materiali non metallici tipo legno e plastica (eventualmente coperti da appositi teloni plastici)
- non vi sono depositi di rifiuti;
- non si effettuano lavorazioni;

risulta improbabile che possano esserci eventi che possano comportare il dilavamento occasionale e fortuito di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

Ritenendo peraltro che l'area in questione (a prescindere dalla sua estensione) sia riconducibile al caso disciplinato dal comma 3 dell'art. 39 e/o quantomeno in via prudenziale, vengono previsti la raccolta ed il trattamento della 1a pioggia e della 2a pioggia (per un volume complessivo corrispondente ad una altezza di precipitazione di 14 mm uniformemente distribuita sull'area) e il recapito delle acque trattate in pubblica fognatura (collettore acque nere).

Il restante volume di acque di seconda pioggia e quelle dei pluviali della copertura dei corpi fabbrica vengono invece recapitate, previa laminazione, nella condotta di esaurimento delle acque bianche della Zona Artigianale Industriale, afferente alla rete idrica superficiale.

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica delle opere in progetto si rinvia allo specifico elaborato (elaborato **1G**) del Progetto Definitivo.

5.8 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del comune di Carrè

Gli interventi di ampliamento in progetto prevedono:

- la realizzazione di un capannone nell'area a sud-est, adiacente al capannone esistente 2,

Il nuovo capannone verrà realizzato (superficie di 1443.30 mq) su un'area di pertinenza dell'attuale impianto di recupero ed è già munito di autorizzazione (Atto Unico N° 2007/E2/1173) ma a seguito di altri investimenti dedicati più direttamente alla produzione, non è stato ad oggi realizzato, mentre la suddetta autorizzazione a costruire è scaduta in data 31/12/2013 (resta valida la convenzione con il Comune di Carrè). . Da qui la necessità di ripresentare il progetto, tal quale il precedente, al fine di ottenere contestualmente al presente provvedimento il rinnovo dell'autorizzazione a costruire.

L'area di pertinenza dell'attuale impianto è censita al foglio 6 mappali:

nn. 791 - 819 - 808 -804 porz. - 807 - 1004 - 798 - 8 porz. - 9 porz. - 163 porz.. - 10 porz. , con destinazione urbanistica "E/2 - sottozone agricole" oggetto di variante ex art. 5 - D.P.R. 447/98 approvata dallo Sportello Associato per le Imprese di Thiene nella conferenza dei servizi del 12/06/08; n. 1008 con destinazione urbanistica "D1/5: zone per attività industriali - artigianali di completamento" del Comune di Carrè .

Come detto, la realizzazione del nuovo capannone adiacente all'esistente capannone 2 , era stata approvata mediante apposita Conferenza dei Servizi, convocata dallo Sportello Associato per le Imprese di Thiene.

- le superfici e le altezze delle infrastrutture in progetto (nuovo fabbricato) sono conformi alle N.T.A. del P.R.G.;

- il perimetro esterno delle nuove infrastrutture distano non meno di 5m dai confini di proprietà e non meno di 10 m dal ciglio delle strade circostanti;

- lungo il perimetro esterno dell'area - lato ovest è posta in opera una rete metallica di recinzione che si raccorda alla recinzione esistente, per cui tutta l'area d'impianto è adeguatamente recintata.

Si evidenzia che:

- lo Studio di Impatto Ambientale possa ampiamente dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento in progetto,

e dato che:

- le norme settoriali (prevalenti) che disciplinano la gestione di rifiuti (il D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e la L.R. N. 03/2000) espressamente prevedono la possibilità di approvazione di un progetto (anche) in variante agli strumenti urbanistici, la Conferenza dei Servizi, previo riconoscimento della compatibilità ambientale, possa approvare il progetto.

Essenzialmente per questo motivo il progetto viene assoggettato all'iter autorizzativo di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. (e anche agli artt. 23 e seguenti della L.R. N. 03/00), con una procedura che espressamente prevede l'approvazione in Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia. Così operando il progetto viene sottoposto ad una valutazione tecnica specifica con una modalità che, in caso di approvazione (del progetto), produce gli effetti di una variante dello strumento urbanistico comunale per la realizzazione dello specifico progetto.

5.9 Piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.)

Al momento della stesura della presente relazione, come già detto, il Comune di Carrè:

- ha adottato e ha in fase di approvazione il PAT
- non è dotato di PATI

Si è voluto peraltro tenere in considerazione l'impatto acustico e le emissioni dell'impianto in oggetto con il vicino Comune di Piovene Rocchette sotto l'aspetto dei vari impatti e della Salute Pubblica; per gli impatti che potrebbero eventualmente coinvolgere questo Comune, ne parleremo in particolare nella parte che riguarda lo Studio dell'Impatto Acustico e delle Emissioni in Atmosfera.

Comunque si ricorda che:

- Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, e gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello

- Il P.A.T.I. è uno strumento di pianificazione che ha i medesimi contenuti e finalità del P.A.T. ma che è orientato al coordinamento di più Comuni; in particolare, ai sensi della L.R. 11/04, il P.A.T.I.:

- a) coordina le scelte strategiche di rilevanza sovracomunale, in funzione delle specifiche vocazioni territoriali;
- b) dispone una disciplina urbanistica o edilizia unitaria per ambiti intercomunali omogenei;
- c) definisce un'equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i Comuni interessati mediante convenzione.

Il P.A.T.I. può disciplinare tutto o parte del territorio dei Comuni interessati oppure affrontare singoli tematismi; vista la compartecipazione di più realtà territoriali rispetto al P.A.T., la necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province; il coordinamento ha per oggetto:

- a) ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche;
- b) previsioni la cui incidenza territoriale sia da riferire ad un ambito più esteso di quello comunale.

Allo stato, il Comune di Carrè non ha nessun tipo di accordo o discussione in merito con i Comuni limitrofi.

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza ed in attuazione del P.A.T. o del P.A.T.I., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Di rilevante importanza per la carica innovativa rispetto alla precedente normativa regionale sono i principi della partecipazione e della concertazione introdotti nell'art. 5 della L.R. 11/04 dove si dispone che: *“I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”*.

In assenza di questi strumenti urbanistici, lo strumento di pianificazione urbanistica valido resta il P.R.G. ed il P.A.T. comunale adottato, che non prevedono alcun vincolo per l'area dell'impianto, peraltro già approvato e funzionante.

Altrettanto non esistono vincoli nella adiacente Z.A.I. del Comune di Piovene Rocchette.

Si reputa che il progetto proposto non prefiguri sostanziali elementi di incompatibilità con le norme tecniche, le prescrizioni ed i vincoli del P.R.G. e del PAT del Comune di Carrè, ritenendosi peraltro che, per le sovraespresse considerazioni, il progetto proposto non determini in concreto significativi effetti negativi, anche in relazione alla situazione di fatto delle aree interessate.

Sotto il profilo amministrativo, assodata l'assenza di concreti fattori negativi, la procedura di V.I.A., che considera lo specifico progetto, può concludersi con l'approvazione del progetto stesso (in Conferenza dei Servizi), In altre parole, il progetto viene sottoposto ad una valutazione tecnica specifica con una modalità che, in caso di approvazione (del progetto), produce gli effetti di una variante dello strumento urbanistico comunale per la realizzazione dello specifico intervento.

6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Per l'intervento in oggetto, , il Proponente si avvale della "semplificazione" prevista dall'art.23 della L.R. 26/03/99, N.10 (ancora applicabile) ovvero dell'opportunità di presentare contestualmente allo S.I.A. il progetto dell'intervento nella forma definitiva. In questa logica lo S.I.A. e il progetto sono fra loro coerenti nel senso che il progetto già incorpora tutte le soluzioni utili a minimizzare l'impatto complessivo dell'intervento. Per la descrizione del progetto si fa riferimento ai contenuti del capitolo 4, mentre di seguito si espongono le dovute considerazioni in ordine "all'inquadramento *nel territorio* (inteso come sito e come area vasta interessati)", in relazione alle "caratteristiche *dell'opera progettata*".

1) Inquadramento nel territorio dell'opera in progetto

Nell'inserimento di un'opera in un territorio, è necessario perseguire, oltre agli obiettivi economici, anche quelli ambientali e sociali, in accordo con lo sviluppo sostenibile. Nello studio di impatto ambientale deve pertanto essere compresa una valutazione di idoneità del sito sia da un punto di vista normativo (legislazione vigente, pianificazione del territorio), sia da un punto di vista ambientale e sociale privilegiando quei siti che forniscono il massimo beneficio al minimo costo, tenendo conto di tutti gli aspetti citati. Si tratta in altre parole di fare un'analisi costi- benefici allargata agli aspetti ambientali e sociali, con particolare riferimento alle modifiche significative che la realizzazione dell'opera comporta.

Valutazioni che la Ditta la Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno, ha fatto al momento della progettazione dell'impianto esistente e la scelta non può quindi che essere ora confermata, considerato che l'intervento di cui si discute riguarda

l'ampliamento di un'attività di recupero autorizzata, nell'ambito di un sito per il quale era già stata autorizzata la fase di implementazione edilizia, e risulta una proposta legittima in una logica di sviluppo economico, anche sostenibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi:

- la realizzazione delle opere in progetto non comporta un significativo intervento aggiuntivo sul territorio; viene riconfermato l'impianto edilizio già autorizzato, di un impianto esistente, legittimamente in esercizio, nel contesto di una Zona Artigianale Industriale (la Z.A.I. , in Comune di Carrè) già caratterizzato da strutture e infrastrutture della medesima tipologia, e peraltro già dotato di autorizzazione sebbene in scadenza;
- gli interventi in progetto, sono rivolti sicuramente al potenziamento dell'attività e all'ottimizzazione della logistica interna dell'impianto, ma si rivolgono e inseriscono perfettamente nel rapporto domanda – offerta , qualificando ulteriormente un servizio già reso dall'azienda nei confronti di un bacino di utenza ben consolidato;
- il sito ha dimensioni e dispone di servizi a rete adatti a supportare l'impianto in funzione della potenzialità prevista, con tutte le pertinenze;
- le dimensioni di ingombro dell'impianto, nella sua configurazione definitiva, sono già compatibili con il contesto locale, con gli elementi di mitigazione previsti e già effettuati , gli interventi in progetto non prevedono l'introduzione di nuove sorgenti acustiche né l'effettuazione di operazioni che possano produrre emissioni in atmosfera e/o scarichi di acque industriali; all'interno delle nuove strutture edilizie vengono infatti previste unicamente operazioni di messa in riserva e selezione manuale, di rifiuti solidi compatti, l'area pavimentata scoperta è destinata alla movimentazione dei mezzi e al deposito di M.P.S./"non rifiuti"; l'area esterna è comunque presidiata da adeguati sistemi di captazione delle acque meteoriche, con trattamento della prima pioggia e della seconda pioggia.

È da ritenersi non proponibile la valutazione delle alternative previste dalla norma, quali l'ipotesi "zero" (di non realizzare l'opera) in quanto già realizzata, e l'ipotesi di realizzare il progetto in altro sito (alternativa di localizzazione); in quanto queste alternative sono entrambe non praticabili; la prima contrasta con la legittima scelta di crescita aziendale (trattandosi del consolidamento di un'attività in esercizio) in un sito ed in un contesto idoneo, senza peraltro introdurre impatti ambientali significativi, aggiuntivi rispetto alla situazione in essere, mentre la seconda va in contrasto con il senso stesso del progetto che, essendo finalizzato all'ampliamento e al miglioramento della logistica di un impianto esistente, non può essere realizzato se non in aree all'interno dell'impianto stesso.

Da un punto di vista strettamente ambientale, la localizzazione del sito è in ogni caso buona perché nel contesto di una zona “industriale-artigianale” defilata dai centri urbani e ben raccordata alla rete viabilistica primaria. Per quanto concerne l’ambito territoriale, l’iniziativa in discussione risulta ben contestualizzata, dato che:

- prevede il potenziamento di un’attività di recupero esistente in un ambito locale caratterizzato da un’elevata produzione di rifiuti;
- propone un utile servizio a settori (produttivo, di servizio ed assimilati) di importanza strategica per il territorio, garantendo il recupero di rifiuti che vengono in questo modo reimmessi nel sistema produttivo.

2) Caratteristiche dell’opera progettata

Nel quadro di riferimento progettuale, richiamandosi alla descrizione del progetto, alle soluzioni adottate ed al suo inquadramento nel territorio, si dichiarano le motivazioni assunte nella definizione del progetto stesso, con particolare riferimento:

- a) alla natura dei beni e/o dei servizi offerti;
- b) al grado di copertura della domanda;
- c) alla prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda/offerta;
- d) all’ articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l’esercizio;
- e) ai criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell’intervento, delle infrastrutture di servizio e dell’eventuale indotto;
- f) alle caratteristiche tecniche e fisiche del progetto ed aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- g) all’insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto;
- h) alle motivazioni tecniche della scelta progettuale tra le possibili alternative prese in esame;
- i) alle eventuali misure anche di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio;
- j) agli interventi di ottimizzazione dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi.

a) Natura dei beni e dei servizi offerti

Come già detto, il progetto in discussione si riferisce all'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti esistente/autorizzato della Ditta Nuova Europ Metalli; il progetto è finalizzato a garantire appieno lo sfruttamento della massima potenzialità giornaliera e dopo l'installazione degli impianti, in particolare la macinazione a secco, dopo un periodo di rodaggio, oggi l'impianto è nella condizione di poter esprimere i quantitativi richiesti dalla produttività stessa dell'impianto. Sotto il profilo della natura dei beni e dei servizi offerti, il progetto oltre alle tipologie già autorizzate, prevede l'inserimento di una serie di tipologie di codici C.E.R. per produrre:

- oltre alle materie prime secondarie (M.P.S. – “non rifiuti”) / metalli selezionati per l'industria siderurgica / metallurgica,
- rifiuti metallici (pretrattati) ed altri rifiuti preselezionati da avviare a successive specifiche operazioni di recupero presso altri impianti autorizzati e le nuove tipologie richieste che riguardano:

- rifiuti non metallici quali carta, cartone, vetro, plastica.

Il recupero dei rifiuti conferiti avverrà mediante operazioni di messa in riserva (R13) con selezione (R12) e recupero (R4) di rifiuti non pericolosi; operazioni già autorizzate per l'impianto in essere e consistenti nella cernita preliminare, nella selezione manuale e con caricatore a polipo (al fine di rimuovere eventuali materiali e sostanze indesiderati) , operazioni di pressatura e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) di metalli., selezione con caricatore a polipo o manuale per i restanti materiali NON metallici. Per un approfondimento su questi aspetti si rinvia al par. 4.5.2 della presente relazione.

Nella sua configurazione definitiva a seguito della realizzazione del progetto, l'impianto risulterà:

- strutturalmente dimensionato , in grado, in funzione della potenzialità prevista di raggiungere i volumi dichiarati,
- dotato di tutte le attrezzature necessarie a garantire il conseguimento delle specifiche richieste per le M.P.S./”non rifiuti finali e per prevenire la formazione di scarichi idrici, inquinamento di suolo, sottosuolo e acque superficiali, scarichi incontrollati di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti.

Per l'impianto di recupero, nella sua configurazione definitiva (di progetto), si prevede una capacità complessiva massima di stoccaggio pari a **8.375 t**, di cui **7.825 t** di rifiuti in ingresso/selezionati e **550 t** di rifiuti prodotti, destinati ad altri impianti di recupero autorizzati. Con gli interventi in progetto si prevede di sfruttare la potenzialità massima giornaliera prevista a progetto di 400 t/giorno

Sulla base di 250 giorni lavorativi/anno, si avrà pertanto un quantitativo annuo di rifiuti gestiti (rifiuti in ingresso) pari a **100.000 t/anno**.

b) Grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento

Come per una qualsiasi attività di recupero rifiuti, l'analisi dello specifico "grado di copertura" della domanda, con particolare riferimento alle tipologie (codici C.E.R.) che è previsto trattare, consente di stabilire il fabbisogno da soddisfare; le caratteristiche ed i quantitativi di rifiuti prodotti su scala locale, le destinazioni cui sono inviati i rifiuti, i costi sostenuti e l'analisi del rapporto costi/ricavi consentono di definire il potenziale bacino di utenza (in termini di potenzialità) di un nuovo impianto.

Il progetto proposto prevede l'ampliamento di un impianto di recupero rifiuti esistente/autorizzato, senza modifiche delle operazioni di recupero in essere (vengono trattate tipologie diverse di rifiuti ma con le stesse modalità).

Come si è già avuto modo di dire, gli interventi di ampliamento sono previsti al fine di adeguare la potenzialità giornaliera dell'impianto a quella massima di 100.000 t/anno. Nuova Europ Metalli per effetto degli investimenti effettuati già dal 2008, aveva chiara la necessità di prodotto richiesta dal mercato, in particolar modo quello ricavato dalla linea di macinazione a secco, che produce un ottimo prodotto di rifusione per le Acciaierie, di cui il territorio nelle sole Province di Vicenza, Padova e Verona è ricchissimo (si consideri che le Acciaierie presenti nelle provincie specificate, già da sole consumano alcuni MILIONI di tonnellate di rottame), ed è partita con una logica visione di prudenza, circa la messa a regime in particolare dell'impianto suddetto. Oggi, forte dell'esperienza maturata negli ultimi anni di gestione (dell'impianto), l'azienda grazie a questo ampliamento, sarà in grado di potenziare ed ampliare il proprio bacino di utenza, , soprattutto per i settori produttivi del comparto siderurgico e metalmeccanico. Oltre a questo, nell'esigenza di rispondere alla domanda del mercato, tendente a conferire ad un unico attore, anche altri materiali legati all'imballo, al trasporto ecc., tipo legno, carta, cartone e materiali di risulta tipo il vetro e la plastica (ma anche da altri settori), in funzione di queste valutazioni e in una logica aspettativa di crescita, è stata confermata la potenzialità massima originariamente prevista e sono stati progettati gli interventi di ampliamento al fine di poterla garantire in via continuativa. Ne risulta che l'impianto potrà soddisfare una richiesta di conferimento pari a 100.000 t/anno (di rifiuti in ingresso) che si ottiene moltiplicando la potenzialità giornaliera di 400 t/giorno per 250 giorni lavorativi / anno, essendo questa la potenzialità rispondente, con un congruo margine, alla richiesta del mercato locale.

c) Evoluzione del rapporto domanda/offerta

Allo stato attuale risulta difficile prevedere l'evoluzione quantitativa della domanda, stante la particolare congiuntura economica negativa che interessa praticamente tutti i settori produttivi. Per quanto riguarda i rifiuti metallici, la domanda di recupero è comunque ancora relativamente sostenuta, soprattutto per i rifiuti "industriali" che residuano da un comparto produttivo particolarmente sviluppato in tutto l'alto vicentino qual è l'industria siderurgica e metalmeccanica, così come per altre tipologie di rifiuti (rifiuti di imballaggi, rifiuti di apparecchiature, rifiuti misti, rifiuti di plastica e di legno) il cui mercato sta lentamente riprendendosi; per altro verso, grazie ad una accresciuta sensibilità ambientale, negli ultimi tempi si avverte l'esigenza di una crescita qualitativa dell'offerta in considerazione del fatto che le attività di recupero dei rifiuti, troppo spesso fittizie, devono invece garantire con affidabilità l'ottenimento di materiali e/o materie prime seconde (M.P.S.)/"non rifiuti" con le caratteristiche prescritte, utilizzabili senza successivi problemi. Queste scelte non possono quindi che essere confermate e rafforzate nella nuova configurazione dell'impianto, in spazi adeguati e secondo i più moderni criteri tecnici.

d) Articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio

Le attività di "costruzione" edilizia riguarderanno la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica sul lato sud-est dell'impianto e delle aree di stoccaggio rifiuti. Il progetto non prevede l'installazione di nuovi macchinari o apparecchiature di trattamento; tutte le operazioni di recupero verranno quindi effettuate con le dotazioni tecnologiche attualmente in essere presso l'impianto (che non verranno minimamente modificate). Per quanto concerne la "fase di esercizio" si evidenzia che, tutte le operazioni previste dal progetto sono le stesse già effettuate nell'impianto esistente (e quindi già autorizzate e collaudate); trattasi di operazioni, relativamente semplici, di messa in riserva, cernita preliminare, selezione manuale e con caricatore a polipo, di pressatura e di riduzione volumetrica (macinazione) con selezione (separazione magnetica e cernita manuale) di metalli e materiali non metallici; queste operazioni non producono alcun impatto significativo in quanto:

- vengono effettuate esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio dell'impianto e quindi in aree compartimentate, protette dall'azione degli agenti atmosferici e dotate di pavimentazione impermeabile e resistente;
- non danno luogo a rilasci incontrollati di liquidi; le aree di stoccaggio dei trucioli metallici (ferrosi e non ferrosi), potenzialmente in grado di percolare colatici (oleosi), sono presidiate da canalette grigliate confluenti in pozzetti di raccolta a tenuta in c.a.v., da cui gli eventuali

colaticci possono essere facilmente asportati per conferirli ad impianti di trattamento autorizzati;

- non danno luogo ad alcuno scarico diretto o indiretto di “acque industriali” quali reflui di processo, lavaggio, raffreddamento e nemmeno di acque di dilavamento meteorico in quanto non vengono effettuate in area scoperta; cionondimeno i piazzali esterni sono pavimentati e presidiati da una rete di captazione delle acque meteoriche, collegata ad un impianto di trattamento della prima pioggia e anche di parte della seconda pioggia con recapito nel collettore acque nere della fognatura pubblica;
- non possono dar luogo ad alcuna emissione (incontrollata) in quanto le uniche operazioni in grado di produrre emissioni sono quelle effettuate con la linea esistente di macinazione e selezione, che è presidiata da apposito impianto di aspirazione e abbattimento delle frazioni leggere e delle polveri con emissione convogliata (del flusso d’aria depolverato) attraverso i camini (già esistenti), la linea di recupero e l’impianto di aspirazione/abbattimento (impianti autorizzati) non verranno minimamente interessati dagli interventi in progetto;
- non danno luogo ad emissioni acustiche oltre i limiti consentiti; in particolare il progetto proposto non prevede l’introduzione di alcuna nuova sorgente acustica e le emissioni delle sorgenti acustiche in essere (che non verranno modificate) risultano entro i limiti consentiti dalla specifica normativa di settore applicabile.

e) Criteri che hanno guidato le scelte progettuali in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali

I criteri guida del processo decisionale sono quelli della conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii col massimo allineamento possibile con quanto disposto dai vari strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Per quanto concerne le possibili trasformazioni territoriali conseguenti alla localizzazione dell’impianto in progetto, non si ritiene che l’attività stessa possa avere, ne nel breve, ne nel lungo periodo, significativi effetti, salvo considerarne il suo consolidamento.

f) Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio

Per le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto si rimanda al capitolo 4 ed agli elaborati tecnici-grafici di progetto.

Si richiama qui unicamente il fatto che le aree occupate durante le fasi di realizzazione dell’intervento di ampliamento e di esercizio dell’impianto

coincidono esclusivamente con l'area di proprietà della Ditta Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno.

g) Condizionamento e vincoli di cui si è dovuto tener conto

Il progetto dell'impianto rispetta gli obblighi imposti dal D.Lgs. N. 152/06 e dalla Legge Regionale N. 03/2000. Si richiama in particolare il comma 2 dell'art. 178 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.: *"I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*
- b) senza causare inconvenienti da rumori ed odori;*
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."*

Queste condizioni sono tutte verificate.

Per quanto concerne la localizzazione, la Legge Regionale N. 03/2000 sancisce che:

"i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti sono ubicati di norma nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici" (art. 21 - comma 2).

Il sito di progetto ricade nel contesto della Zona Artigianale Industriale in Comune di Carrè ed è indicata come ATO 4 nel P.A.T.

h) Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative

Circa le "possibili alternative", si ribadisce che il "progetto" in discussione scaturisce dalla necessità, per Nuova Europ Metalli., di ampliare la propria "infrastruttura" (edilizia e logistica) al fine di razionalizzare al meglio e quindi consolidare la propria attività. Qualsiasi "alternativa" possibile non può prescindere da questa prerogativa, stante il legittimo diritto di migliorare e dare continuità all'attività esistente sfruttando peraltro, a tal fine, dei terreni di proprietà. In quest'ottica è evidente che, essendo l'impianto collocato in un'area produttiva, proprio per ampliare la propria attività, questa prospettiva è già stata valutata come ottimale e lo è sicuramente perché interessa un'area adiacente all'impianto in essere (da ampliare) ricadente nel contesto di una Z.A.I. consolidata e ben raccordata alla viabilità ed ai servizi a rete.

Nell'area produttiva viene prevista la maggior parte degli interventi in progetto ed in particolare la costruzione del capannone adiacente all'esistente capannone 2, la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica, sul lato sud-est, era già stato autorizzato, ma fino ad ora mai realizzato. Essendo in scadenza la sua

autorizzazione (31/12/2013) si ripresenta qui il progetto per la sua nuova autorizzazione.

Per quanto riguarda questi interventi, quindi, non si rende necessaria alcuna valutazione in merito alle possibili alternative di realizzazione sul territorio, essendo quanto argomentato più che sufficiente ad escludere qualsiasi altra opzione di progetto.. Anche per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, l'intervento previsto non comporta alcuna significativa modifica della visualità, da qui la decisione di non presentare uno Studio della Visualità, in quanto sostanzialmente inutile visto che l'intervento viene effettuato all'interno dello stabilimento inserito a sua volta nel contesto insediativo della Z.A.I. di Carrè. In merito alle scelte progettuali nel loro complesso, le stesse sono tutte improntate all'ottimizzazione dell'attività, sia per quanto riguarda gli apprestamenti (finalizzati a massimizzarne l'efficienza con ampie cautele rispetto alle prescrizioni ed ai vincoli dettati dalla normativa vigente) che per quanto riguarda le modalità gestionali (al fine di garantire elevati standard di qualità delle M.P.S./"non rifiuti" ottenuti nonchè di sicurezza ambientale).

i) Misure che si intendono adottare per mitigare gli impatti

Gli impatti in *fase di costruzione* sono quelli determinati dalla realizzazione del capannone già autorizzato, ma non realizzato, e come detto in questa sede si chiede la nuova autorizzazione, in quanto in scadenza la precedente, risultano irrilevanti sia per durata che per entità,; in particolare, queste attività non sono certamente tali da alterare la struttura litologica del sottosuolo nè tantomeno da compromettere la circolazione delle acque sotterranee; gli scavi più profondi, infatti, saranno quelli necessari alla realizzazione delle opere di fondazione necessarie per la costruzione del fabbricato e quelli per la posa dei manufatti prefabbricati di raccolta e trattamento delle acque meteoriche.

L'attività di costruzione delle strutture in progetto non determina, in definitiva, alcun impatto significativo e non richiede pertanto alcuna misura di mitigazione, fatte salve quelle correntemente adottate in un qualsivoglia altro cantiere edilizio, ovviamente limitatamente alla durata delle diverse fasi di realizzazione. Per quanto concerne l'opera compiuta, essa sarà conforme ai parametri del Regolamento Edilizio e sarà collocata a ridosso del capannone 2, copiandone le fattezze e le finiture, e del tutto idoneo al tipo di costruzione, che è quello di una zona industriale che già ospita vari altri insediamenti produttivi.

La necessità di misure di mitigazione degli impatti in *fase di esercizio* è conseguente ai risultati della loro valutazione, argomento del successivo capitolo 7. In questo contesto (del quadro di riferimento progettuale) ci si riferisce a quanto argomentato al punto d), ritenendo che le "misure tecniche di mitigazione" coincidano, in primo luogo con gli apprestamenti finalizzati a prevenire interferenze negative sulle diverse componenti ambientali: atmosfera, suolo, sottosuolo-acque sotterranee, sicurezza e clima acustico; sotto questo

profilo è quindi sufficiente richiamarsi ai contenuti del progetto e, in particolare, alle caratteristiche intrinseche delle operazioni effettuate nelle nuove aree dell'impianto, a seguito degli interventi di ampliamento in progetto (assenza di emissioni aeriformi, di acque reflue industriali, assenza di operazioni di trattamento all'esterno delle strutture edilizie) e alle misure di prevenzione previste (impermeabilizzazione di tutte le aree, trattamento delle acque meteoriche,...), per escludere la necessità di (ulteriori) misure di mitigazione.

j) interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi

Per quanto concerne "le scelte progettuali dirette ad ottimizzare l'inserimento dell'impianto nel territorio e nell'ambiente circostante, anche riequilibrando eventuali scompensi" e quindi, sotto il profilo dell'"impatto visivo", si deve considerare che il progetto prevede la realizzazione di un impianto esistente nel contesto di una Z.A.I. consolidata; la realizzazione edilizia sarà realizzata in area classificata come artigianale-industriale ed avrà ingombri conformi a quanto previsto dalle N.T.A. del Piano di lottizzazione e del P.R.G. vigenti. Considerato che il sito di intervento ricade nell'ambito di una "zona produttiva" e valutata, sotto il profilo paesaggistico, la "percepibilità" degli interventi previsti (l'ampliamento della struttura edilizia è oggettivamente modesto se osservato da sud-est, unico lato che, affacciandosi sull'aperta campagna, può prefigurare un'alterazione della visualità percepibile nel sito), non vi può essere alcun significativo impatto visivo determinato dalla realizzazione delle opere in progetto, quantomeno apprezzabilmente maggiore di quello determinato dalla struttura in essere, a sua volta del tutto analogo a quello determinato da qualsivoglia altra struttura industriale, di dimensioni confrontabili, realizzabile nello stesso contesto locale.

Pertanto non si provvederà ad inserire tra gli elaborati uno Studio della Visualità in quanto come detto, non apprezzabile nel contesto in oggetto.

7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento ambientale è fondamentale nella redazione dello SIA e consta nell'analisi dei comparti ambientali soggetti ad impatto importante e delle relative modificazioni indotte. Si tratta di individuare, classificare e valutare gli impatti ambientali attribuibili all'intervento in progetto, confrontando la situazione prima dell'intervento con quella prevedibile dopo la realizzazione e durante l'esercizio del medesimo.

I principali risultati delle analisi raccolte in questo quadro consistono nella valutazione previsionale degli impatti prodotti dall'intervento in progetto sulle componenti ambientali più significative (preliminarmente selezionate) che fungono da "indicatori ambientali" ai fini dello SIA.

L'obiettivo finale è quello di verificare che gli indicatori di qualità di tali componenti non superino, nelle condizioni ambientali del sito a seguito dell'intervento progettato, le rispettive soglie di accettabilità. Per le componenti ambientali di cui risulti difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni dettate dal buon senso e da ragionevole ponderazione.

Il metodo di valutazione, di seguito descritto e applicato, si basa sull'attribuzione di valori numerici adimensionali ad ogni impatto considerato, ricorrendo a "scale di valori" all'uopo costruite. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico ponderato, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Va ribadito che lo SIA costituisce un processo interattivo con il progetto e, in particolare, grazie al quadro di riferimento ambientale, è possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione atte a ridurre gli impatti a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti ambientali.

7.1 Descrizione dell'Ambiente

La prima parte del "quadro" si occupa della descrizione dei comparti ambientali potenzialmente interessati dal progetto in discussione. Si tratta di individuare, analizzare e valutare i dati scientifici e tecnici di importanza strategica atti a definire il quadro ambientale, cioè lo stato delle componenti e dei fattori della struttura dello specifico sistema ambientale naturale e antropico, nonché dei processi che ne caratterizzano il funzionamento.

Gli obiettivi principali da perseguire in questa fase sono l'inquadramento generale dell'intervento nel territorio e la caratterizzazione dell'ambiente interessato, per l'attribuzione dei livelli di qualità.


Ogni sistema ambientale complesso è formato da diverse *componenti ambientali* che interagiscono tra loro stabilendo un equilibrio che garantisce la sopravvivenza del sistema stesso. Queste componenti fungono da indicatori che consentono di monitorare la qualità presente in relazione alle modificazioni apportate al territorio. Per ciascuna delle componenti ambientali occorre stabilire dei parametri entro i quali sia sostenibile la realizzazione dell'intervento, riguardante nel caso specifico l'ampliamento dell'attività di recupero in essere.

Successivamente, mediante appropriate analisi o valutazioni, saranno stimati gli impatti previsti i cui valori verranno confrontati con i parametri assunti per verificare il superamento o meno degli standard stabiliti. All'occorrenza si potrà intervenire con misure compensative (di mitigazione) per limitare gli impatti e rientrare nei limiti previsti.

Per la valutazione degli impatti si deve porre attenzione ai possibili bersagli ovvero le componenti ambientali interessate (ad esempio sistema viario, clima

acustico, ecc..) che fungeranno da indicatori di qualità. Ovviamente, tra tutte le componenti ambientali, devono essere selezionate (“screening”) quelle “significative” ossia suscettibili di potenziali modificazioni a seguito della realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare opportuno considerare le componenti ambientali ovvero i sistemi ambientali complessi rappresentativi della situazione di fatto, di seguito discussi.



7.1.1 Il Sistema Insediativo

L’impianto di recupero rifiuti metallici di NUOVA EUROP METALLI di Menegatti Bruno, è sito in Comune di Carrè, a circa 2 Km. a sud-ovest dal centro del paese, in vicinanza del confine territoriale con il Comune di Piovene Rocchette; l’impianto insiste su un’area di circa 18.500 mq. catastalmente censita in Comune di Carrè al foglio 6, mappali:

- nn. 791 - 819 - 808 -804 porz. - 807 - 1004 - 798 - 8 porz. - 9 porz. - 163 porz.. - 10 porz. , con destinazione urbanistica “E/2 - sottozona agricole” oggetto di variante ex art. 5 - D.P.R. 447/98 approvata dallo Sportello Associato per le Imprese di Thiene nella conferenza dei servizi del 12/06/08;
- n. 1008 con destinazione urbanistica “D1/5: zone per attività industriali - artigianali di completamento”.

L’area dell’impianto, tutta di proprietà della Ditta, confina a nord con Via Pilastrì e a ovest con Via Terrenato, a sud parte con la proprietà della ditta 3F Ingranaggi S.r.l. e parte con area agricola, a est con altra area agricola di proprietà. Nelle

vicinanze dell'impianto (se si esclude l'abitazione del titolare adiacente al capannone preesistente) non si ritrovano nuclei abitativi. L'area è opportunamente recintata, con recinzione metallica, lungo tutto il perimetro; dispone di un'area verde (giardino) di pertinenza della palazzina uffici (a sud dell'insediamento) ed è anche perimetrata da fasce con sistemazione a verde alberate.

All'impianto si accede direttamente da Via Terrenato attraverso due passaggi carrai sul lato ovest della proprietà; dai due ingressi, si accede rispettivamente:

- all'area di pertinenza del nuovo sito, alla palazzina uffici ed alla rimanente area scoperta di pertinenza dell'impianto ed è l'ingresso principale,
- all'area del capannone preesistente, adiacente all'abitazione del titolare.

L'intera Z.A.I. è viabilisticamente servita da Via Terrenato, Via Bianche, Via Pilastrì .

Sull'area non insistono vincoli urbanistici e/o ambientali.

L'ampliamento edilizio in progetto è conforme a quanto disposto dalle N.T.A. del P.R.G. vigente (distanze dai confini, superfici, altezze e volumi edificabili) e del P.A.T. adottato; valutati la tipologia dell'intervento e l'utilizzo previsto (intervento che era già stato approvato, ma non realizzato), si ritiene possibile il rinnovo dell'autorizzazione a costruire.

Il contesto insediativo è quello tipico delle zone industriali di periferia, con presenza di fabbricati e stabilimenti produttivi che si inseriscono in una matrice prevalentemente agricola; importante è l'eventuale prossimità di nuclei abitativi, in ragione soprattutto della maggior sensibilità che la presenza di insediamenti residenziali comporta. Nelle vicinanze del sito di progetto comunque non sono presenti nuclei abitativi; fatta eccezione per l'abitazione del titolare della Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno.

7.1.2 Il Sistema Viario

Un sistema ambientale complesso è un ambiente reale risultante dall'insieme di relazioni reciproche tra diversi fattori ambientali, sia naturali che antropici; pertanto può essere considerato un sistema ambientale anche la viabilità della zona in quanto tra la strada e l'ambiente circostante vi è una interazione che permette la coesistenza di entrambi.

L'analisi della rete stradale esistente consente di valutare l'equilibrio che si stabilisce tra l'ambiente e la quantità di mezzi circolanti, individuando i percorsi e valutando eventuali alternative per mitigare gli impatti.

La viabilità di avvicinamento principale al sito è costituita da nord e da sud dalla ex S.P. 349 ora S.P. del Costo. Dalle diramazioni di Via Bianche e Via Brenta è

possibile accedere in Via Terrenato. e al sito della Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno.

Queste strade sono percorse dalla totalità dei vettori in avvicinamento ed in allontanamento dall'impianto di Nuova Europ Metalli . La viabilità interna della Z.A.I., costituita principalmente da Via Bianche e Via Brenta, è stata realizzata per poter sopportare il traffico veicolare pesante determinato dall'esercizio delle attività presenti nella Z.A.I. stessa . La Ditta, tramite proprio personale, in aggiunta ai dati rilevabili da altri studi, ha provveduto ad effettuare la rilevazione di veicoli in entrata alla ZAI di Carrè da Via Bianche e Via Brenta durante il periodo feriale nei seguenti orari: 09.00/10.00 e 14.00/15.00.

E' risultato al mattino un traffico di:

230 autovetture

50 camion

70 furgoni

per un totale di 350 mezzi

Al pomeriggio :

258 autovetture

61 camion

63 furgoni

per un totale di 382 mezzi.

Si rilevano quindi per le 2 ore di rilevamento un totale di:

488 autovetture

111 camion

133 furgoni

per complessivi 732 mezzi.

Pur con le debite proporzioni, il traffico pesante che poi si riversa su Via Terrenato è di circa un centinaio di camion al giorno (si consideri che Via Terrenato e Via Pilastri, sono la propaggine "periferica" della ZAI, ovvero oltre alla Ditta in esame, ci sono solo un'altra decina di aziende, cioè il traffico si ferma molto prima) si stima che Via Terrenato abbia caratteristiche (tracciato e sezione) tali da poter sopportare, senza particolari problemi, un traffico di 50 passaggi/ora che corrisponde ad almeno 500 passaggi/giorno in periodo diurno, valore che viene pertanto assunto come "soglia critica del traffico".

Per la caratterizzazione e la quantificazione del volume di traffico insistente sulla ex S.P. 349 , in mancanza di rilievi ufficiali nel tratto prossimo alla Z.A.I., si fa riferimento ai flussi veicolari equivalenti riportati nell'Allegato F - Rapporto Ambientale - del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza ai dati relativi ai monitoraggi effettuati nell'ambito del progetto regionale SIRSE (Sistema Informativo per la Rete Stradale Extraurbana - anno 2008)) , che consentono di desumere, nel tratto di interesse della strada in esame, i seguenti parametri caratteristici:

- punte biorarie mattina (07.00/09.00) giorni feriali 3314 mezzi, mentre come traffico diurno medio (rilevato nelle 12 ore tra le 07.00 del mattino e le 19.00 della sera) fra i 9420 mezzi nella festività, fino ai 16548 nel periodo feriale per un flusso medio di 15056 veicoli, percentuale di saturazione 55 % dati O.D. 2006.;
- composizione veicolare:
 - veicoli di lunghezza inferiore ai 5 m (autovetture): 67 %
 - veicoli di lunghezza compresa fra 5,00 e 7,50 m (veicoli commerciali leggeri generalmente con massa a pieno carico inferiore a 35 q.li : 18 %
 - veicoli di lunghezza superiore a 7,50 m (veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 35 q.li): 15 %

Con questi dati si può stimare che, per la S.P. 349 di avvicinamento al sito,

- l'attuale flusso orario diurno (dalle 07:00 alle 19:00) di mezzi pesanti corrisponda a circa $15.056 \times 15\% = 2.258$ passaggi/giorno e quindi, mediamente, a circa 188 passaggi/ora (2.258 passaggi/giorno /12 h di riferimento);
- il flusso critico, ipotizzato come pari all'80% del livello di saturazione, sia pari a circa 3250 passaggi di mezzi pesanti/giorno ($2.258 / 55\% \times 80\%$) ovvero ad una media di circa 270 passaggi/ora ($1.500/12$).

Il flusso medio giornaliero di vettori in ingresso e in uscita dall' impianto in progetto, può essere determinato sulla scorta della sua potenzialità giornaliera media richiesta, pari a 400 t/giorno, rispetto alle attuali 80 t/giorno considerando che nell'anno in corso il flusso medio giornaliero è stato di 8 camion/giorno, il dato è certo ed è risultante dal totale delle bolle e dei formulari registrati (totali $1.050 \times 2 = 2.100$; di conseguenza $2.100 : 250 \text{ gg/lav/anno} = 8$). Portando questo dato (da 22.000 ton. attualmente autorizzate alle 100.000 richieste) al valore richiesto, il numero diventa $8 \times 4,5 = 36$ mezzi/giorno. Rispetto alla situazione attuale, gli effetti sulla viabilità determinati dalla realizzazione del progetto corrispondono ad un incremento del flusso veicolare pesante mediamente pari a 28 passaggi/giorno, più o meno uniformemente distribuiti nell'arco dell'orario di apertura dell'impianto (07.30-12.00/13.00-17.30) pari quindi a circa 3 camion/ora.

Considerato l'esiguo contributo aggiuntivo determinato dalla realizzazione del progetto, corrispondente a meno del 1% del traffico veicolare pesante in essere sulle strade di immissione alla ZAI, valutato anche lo stato della circolazione insistente sulla rete viaria di avvicinamento all'impianto, si ritiene che la rete stessa non possa realisticamente risentire degli effetti del progetto.


7.1.3 Atmosfera - Clima

La qualità dell'aria interagisce con altre componenti ambientali, come la salute pubblica, le attività socio-economiche e la vegetazione in quanto l'atmosfera è sede e veicolo di fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti.

Per quanto riguarda l'impianto esistente si evidenzia che la possibilità di produzione- diffusione di polveri e/o gas ad opera dei rifiuti trattati è da considerarsi concretamente trascurabile stanti le caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti solidi), non polverosi, e le operazioni previste, effettuate all'interno dei fabbricati, che non danno luogo ad emissioni (stoccaggio, selezione manuale e/o con caricatore a polipo, smontaggio di componenti, pressatura) ovvero sono presidiate (linea di macinazione e selezione) da appositi sistemi (esistenti) di captazione e trattamento delle arie , peraltro implementati su indicazione del Collaudatore con un ulteriore impianto di aspirazione, prima del loro rilascio in atmosfera (con concentrazioni a camino ampiamente inferiori ai limiti prescritti in autorizzazione). La medesima conclusione vale anche per l'impianto nella configurazione di progetto, dato che l'attività concerne il recupero di rifiuti della stessa tipologia di quelli già trattati (rifiuti solidi, non polverosi) e che non vengono previste operazioni in grado di produrre ulteriori emissioni diffuse e nemmeno convogliate; in altre parole poiché l'intervento in progetto prevede l'effettuazione di ulteriori operazioni di stoccaggio e di selezione manuale e/o con caricatore a polipo (di rifiuti solidi) anche considerando i nuovi codici C.E.R. di cui si chiede l'aggiunta, queste operazioni non possono in nessun modo modificare la qualità dell'aria in essere nel sito e quindi non vi può essere alcun effetto del progetto sulla componente ambientale in questione.

Per quanto concerne i parametri meteorologici caratteristici dell'area vasta si fa riferimento ai dati di archivio registrati dalle vicine stazioni di telerilevamento A.R.P.A.V. di Thiene (per quanto riguarda le temperature), Vicenza (per le precipitazioni) e Quinto Vicentino (per quanto attiene le direzioni principali dei venti). Nei grafici che seguono sono riportati i valori medi mensili delle temperature e delle precipitazioni registrati presso le stazioni A.R.P.A.V. di Thiene e Vicenza nel periodo dal 01/01/92 al 31/12/2012 e la "rosa dei venti" costruita con le direzioni medie del vento registrate presso la più vicina stazione A.R.P.A.V. di Malo nel periodo dal 01/01/98 al 31/12/01.


Andamento delle precipitazioni dal 1992 al 2012



Andamento delle precipitazioni medie mensili in Provincia di Vicenza Anno 2012



Temperature medie mensili per la stazione di Thiene (anni 1999 - 2005)




I dati acquisiti consentono di formulare considerazioni sulla situazione meteorologica media dell'area.

Il clima che si riscontra in zona è del tipo temperato con temperature che mediamente vanno dai 4°C ai 6°C nel periodo più freddo fino a 25°C nel periodo estivo. Le precipitazioni sono distribuite in tutto l'arco dell'anno con picchi nella stagione primaverile e tardo estiva - autunnale. Nei mesi estivi, la radiazione solare abbinata alle precipitazioni (per lo più di carattere temporalesco) favoriscono la presenza di umidità diffusa (afa). Il vento proviene prevalentemente da Ovest, con prevalenza di situazioni di calma di vento e/o vento debole (< 1,8 m/s).

Per quanto riguarda le precipitazioni medie-statistiche annuali, facendo periodo di osservazione (fra il 1995 e il 1999), le precipitazioni medie della zona sono calate a 1000 mm. Quest'ultimo dato è in sostanziale accordo con il valore complessivo annuale delle precipitazioni medie registrate, nel quinquennio 1999-2005, dalla stazione di Vicenza (1056 mm).

Rosa dei venti prevalenti per la stazione di Quinto Vicentino (anno 2006)



7.1.4 Suolo-Sottosuolo

Il territorio di Carrè è suddivisibile in due grandi unità geolitologiche: l'unità che afferisce alla pianura e l'unità che afferisce all'ambito collinare.

La prima unità presenta un substrato composto da ghiaie e sabbie molto calcaree (AA1.2), originatosi dall'apporto dei torrenti montani. Si tratta di suoli coltivabili con capacità d'uso medio- alte (classe IIIs), dove prevalgono i seminativi (mais).

La seconda unità vede prevalere una morfologia con versanti e dorsali a bassa pendenza (LB1.5), caratterizzata da suoli basaltici, con capacità d'uso III e IV, dove prevalgono i prati. Da segnalare anche la presenza di condizioni di versanti

con pendenza elevata (LB1.3) prevalentemente boscati (con robinia e castagneti), scarsamente o per nulla coltivabili.

Il Comune di Carrè si estende per 8,71 kmq, in corrispondenza dell'antica soglia del Torrente Astico verso Thiene, tra il Monte Summano e le pendici meridionali dell'Altopiano dei 7 Comuni.

Quasi metà della superficie occupa l'estremo nord della pianura alluvionale generata dall'Astico; il rimanente è costituito dai rilievi collinari delle Bragonze.

Il territorio è compreso nelle tavolette IGM 1:25.000: Thiene (F 37, III SO), Caltrano (F 37, III NO), Schio (F 36 II SE) ed Arsiero (F 36 II NE) (Allegato n°1)

Il territorio comunale presenta dal punto di vista morfologico una vistosa difformità tra il settore orientale e quello occidentale.

Nell'area posta ad Ovest si evidenzia un'ampia pianura, estesa circa 4 kmq, originata dalla Conoide fluvioglaciale pedemontana del vecchio corso del Torrente Astico (Allegato n°2)

Tali depositi presentano pendenza media del 1,5 %.

L'area posta ad Est è costituita dai rilievi collinari, che coprono una superficie di circa 4 kmq.

Le quote più elevate sono le seguenti: 405 s s.l.m Ca' Vecchia; 385 m s.l.m. Grumo Basso, 351 m s.l.m. Rua di Sopra; 293 s s.l.m. Monte Zavagnin;

I rilievi delle Bragonze sono costituiti da materiale di origina vulcanica sia di natura vulcanoclastica che lave basaltiche.

La morfologia della zona collinare è strettamente condizionata dai tipi litologici presenti, essendo la giacitura sub-orizzontale.

Infatti nelle aree dove sono presenti materiali vulcanoclastici i versanti assumono morfologia dolce e pendenze più lievi, mentre ove presenti litotipi calcarei i versanti risultano essere più acclivi con scarpate subverticali.

Da ricordare inoltre la presenza diffusa di una coltre di materiale colluviale prevalentemente argilloso originatosi per alterazione delle vulcaniti che, ricopre parte dell'area collinare, generando frequenti fenomeni franosi

Sono altresì presenti, alla base dei rilievi ampie coltri di origine colluviale-eluviale nella zona di raccordo tra zona collinare e pianura (a Sud del Castello e ad Albanigo).

Nell'area sono riconoscibili forme morfologiche particolari riconducibili ai così detti neck (camini) vulcanici come quello di breccie d'esplosione (zona Castelletto) e di lave basaltiche (ad Est di Albanigo) Sono altresì presenti diffuse morfologie di origine torrentizia, quali vallecole soggette ad erosione laterale le conoidi della Valle Rialtello e della Valle Grande del Prà che formano il torrente Igna che presenta, dopo la confluenza un'ampia valle diretta Nord- Sud a fondo praticamente piatto.

L'area in cui è previsto l'intervento è parte di un ampio territorio, già oggetto di analitiche indagini geognostiche per la realizzazione di altri edifici industriali.

Dal punto di vista stratigrafico è nota la sua struttura ghiaioso-ciottoloso-sabbiosa, dello spessore di oltre un centinaio di metri, formata dalle conoidi del torrente Astico nella fase post-glaciale wurmiana.

Il sottosuolo è dunque costituito da un potente materasso alluvionale che, nella sua parte superficiale, anche per la secolare attività dell'uomo, risulta formato da limi sabbioso-argillosi e settorialmente da riporti. Lo spessore della copertura rimaneggiata, a grana fine prevalente, è localmente dell'ordine di 2.0 m. (si allega indagine e relazione geologica-geotecnica Studio Geologico Zavagnin datato Giugno 2005).

7.1.4.1 Geolitologia

L'assetto geologico è da ritenersi la causa delle differenze sostanziali tra la porzione occidentale ed orientale del territorio comunale di Carrè. Infatti ad Ovest, l'elemento preponderante è costituito dalla conoide alluvionale del Torrente Astico e si tratta di un'estesa struttura a ventaglio depositata, quando il regime del corso d'acqua era diverso da quello attuale e caratterizzato da portate molto maggiori, conseguenti allo scioglimento dei ghiacciai.

Infatti, i corsi d'acqua, in particolare nella zona interessata il fiume Brenta e i torrenti Astico e Leogra - Timonchio, si sono potuti caricare di notevoli quantità di materiale solido grossolano, proveniente soprattutto dall'erosione e dallo smaltimento dei depositi morenici, per poi scaricarlo allo sbocco della valle quando le pendenze erano tali da diminuire la velocità.

L'instabilità degli alvei di questi corsi d'acqua, come in altri molti casi, ha consentito loro di divagare ampiamente nella pianura e di distribuire il materiale grossolano trasportato su aree molto ampie. Le conoidi prodotte dai fiumi di questa pianura non si sono limitate a sovrapporsi tra loro nel corso del tempo, ma in molti casi si sono anche compenstrate lateralmente con quelle degli altri fiumi, cosicché ne risulta un sottosuolo interamente ghiaioso per tutto lo spessore del materasso alluvionale. Questa conformazione a materasso indifferenziato è limitata ad una fascia che varia dai 5 ai 20 chilometri a partire dal piede dei rilievi montuosi. La forma e le dimensioni della conoide alluvionale sono evidentemente in dipendenza col carattere turbolento del corso d'acqua; in genere le conoidi più antiche, quindi più profonde, sono quelle che hanno invaso aree maggiori.

Per l'inquadramento geologico la Carta geologica del Veneto alla scala 1:250.000 del 1990 identifica nell'area di pianura, la presenza di "Ghiaia e sabbia prevalenti (4a).

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 36

L'area collinare, è caratterizzata dalla presenza di terreni di natura vulcanica, legati al Vulcanismo Veneto Terziario, di età Oligocenica. La formazione che affiora estesamente in tutta l'area delle Bregonze è data da un complesso

vulcanico in parte sottomarino ed in parte subaereo, intercalato ad un complesso terrigeno carbonatico, definito "Formazione di Salcedo".

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 37

Per l'inquadramento geologico la Carta geologica del Veneto alla scala 1:250.000 del 1990 l'area collinare appare caratterizzata da "8a: Basalti di colata, filoni e camini di lava".

Dal punto di vista strutturale, tettonico l'area in esame è relativamente semplice nelle sue linee generali. Le formazioni, sono dislocate da piccole faglie verticali con movimento sia orizzontale che verticale. Gli elementi tettonici più significativi e appariscenti dell'area delle Bregonze sono costituiti dalla Flessura Pedemontana a Nord con andamento E-W e alcune faglie appartenenti al sistema Schio- Vicenza, a direzione NNW-SSE.

Il territorio di Carrè è suddivisibile in due grandi unità geolitologiche: l'unità che afferrisce alla pianura e l'unità che afferrisce all'ambito collinare.

La prima unità presenta un substrato composto da ghiaie e sabbie molto calcaree (AA1.2), originatosi dall'apporto dei torrenti montani. Si tratta di suoli coltivabili con capacità d'uso medio-alte (classe IIIs), dove prevalgono i seminativi (mais).

La seconda unità vede prevalere una morfologia con versanti e dorsali a bassa pendenza (LB1.5), caratterizzata da suoli basaltici, con capacità d'uso III e IV, dove prevalgono i prati. Da segnalare anche la presenza di condizioni di versanti con pendenza elevata (LB1.3) prevalentemente boscati (con robinia e castagneti), scarsamente o per nulla coltivabili.

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 38

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 39

La cartografia mostra la permeabilità dei suoli. E' evidente che essa risulta alta in corrispondenza di ghiaie e sabbie, che nel caso specifico si rinvergono soprattutto nella parte occidentale del territorio, quella di pianura interessata da depositi detritici. Mentre i rilievi della parte centrale e orientale, manifestano permeabilità scarsa; ne rimane esclusa solo una piccola lingua interessata dalla presenza di calcareniti che rendono il suolo più permeabile.

Fonte: Regione Veneto 2005 – elaborazione interna

Legenda: 1 alta; 2 media; 3 bassa; 4 impermeabili; a = in terreni "sciolti"

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 40

7.1.5 Uso del suolo

La copertura del Suolo, ottenuta dalle elaborazioni effettuate con foto aeree del 2006, per Carrè ha evidenziato:

la netta prevalenza delle colture agricole che coprono circa il 58.8% del territorio comunale. Tra queste abbiamo una preponderanza delle superfici a copertura erbacea con circa il 37%, seguono i seminativi (in particolare mais) con oltre il 20%;

una discreta presenza di aree boschive con circa il 16.6%, rappresentate in misura maggiore da formazioni a robinieto;
una parte di urbanizzazione che copre complessivamente quasi il 25% del territorio.

USO SUOLO CORINE LAND COVER 2007 - Carrè	%
Tessuto urbano	8,9
Strutture residenziali isolate	2,2
Aree destinate ad attività industriali	8,4
Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati	0,2
Rete stradale veloce con territori associati	0,2
Rete stradale secondaria con territori associati	4,5
Aree in attesa di una destinazione d'uso	0,1
Aree verdi urbane	0,1
Terreni arabili in aree non irrigue	13,8
Mais in aree non irrigue	3,2
Foraggiere in aree non irrigue	1,1
Cereali in aree non irrigue	1,3
Superfici a riposo in aree non irrigue	0,7
Vigneti	1,2
Frutteti	0,1
Altre colture permanenti	0,6
Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione	36,8
Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata	0,1
Bosco di latifoglie	0,5
Castagneto dei substrati magmatici	5,7
Robiniето	9,5
Arbusteto	0,9

E' possibile osservare la netta ripartizione tra pianura ed area collinare all'interno del territorio comunale. La prima, nella parte occidentale, vede la presenza di un consistente tessuto urbano edificato, sia residenziale che

Comune di Carrè - V.A.S. - Rapporto Ambientale 41

7.1.6 Inquadramento idrografico

La zona occidentale, è caratterizzata da un'idrografia non è molto sviluppata a causa della natura essenzialmente permeabile del sottosuolo, inoltre la circolazione idrica superficiale, qualora presente, risulta interessata da

interventi antropici.

Infatti molti corsi d'acqua segnalati dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente, risultano allo stato attuale, tombinati, e/o colmati, ed hanno perduto la loro funzionalità idraulica originaria. L'elemento di maggior rilievo è costituito dal Torrente Rozzola, che rappresenta la continuazione in pianura della Valle del Castello per poi proseguire lungo il confine tra Zanè e Zugliano, attraversare Thiene dove si unisce alla Roggia di Thiene.

Un'altro elemento degno di nota risulta essere il Torrente Ca' Bianca che è presente, sia pur intubato al disotto della zona industriale ad Ovest, poi si torna a giorno prima di entrare nel Comune di Zanè confluire al confine con il Comune di Thiene nella Roggia di Thiene. (Allegato 3)

La zona orientale collinare, è caratterizzata da numerose incisioni torrentizie ad estensione limitata che confluiscono nell'asta principale rappresentata dal Torrente Igna o verso Ovest nella pianura (Torrente Rozzola).

Il reticolo idrografico è classificabile come sub dendritico, passante localmente a subparallelo.

Il torrente Igna ha carattere perenne e le sue variazioni di portata, oltre che essere in relazione con il regime delle precipitazioni, sono legate alle oscillazioni di portata delle sorgenti alimentanti.

E' importante sottolineare i lunghi tempi di restituzione dei litotipi basaltici, che dal punto di vista idrologico, conferiscono al corso d'acqua una maggiore costanza di portata durante tutto l'anno.

7.1.7 Inquadramento geologico

L'assetto geologico è da ritenersi la causa delle differenze sostanziali tra la porzione occidentale ed orientale del territorio comunale di Carrè.

Infatti ad Ovest, l'elemento preponderante è costituito dalla conoide alluvionale del Torrente Astico si tratta di un'estesa struttura a ventaglio depositata, quando il regime del corso d'acqua era diverso da quello attuale e caratterizzato da portate molto maggiori, conseguenti allo scioglimento dei ghiacciai. Infatti, i corsi d'acqua, in particolare nella zona interessata il fiume Brenta e i torrenti Astico e Leogra - Timonchio, si sono potuti caricare di notevoli quantità di materiale solido grossolano, proveniente soprattutto dall'erosione e dallo smaltimento dei depositi morenici, per poi scaricarlo allo sbocco della valle quando le pendenze erano tali da diminuire la velocità.

L'instabilità degli alvei di questi corsi d'acqua, come in altri molti casi, ha consentito loro di divagare ampiamente nella pianura e di distribuire il materiale grossolano trasportato su aree molto ampie. Le conoidi prodotte dai fiumi di questa pianura non si sono limitate a sovrapporsi tra loro nel corso del

tempo ,ma in molti casi si sono anche compenstrate lateralmente con quelle degli altri fiumi, cosicché ne risulta un sottosuolo interamente ghiaioso per tutto lo spessore del materasso alluvionale.

Questa conformazione a materasso indifferenziato è limitata ad una fascia che varia dai 5 ai 20 chilometri a partire dal piede dei rilievi montuosi. La forma e le dimensioni della conoide alluvionale sono evidentemente in dipendenza col carattere turbolento del corso d'acqua; in genere le conoidi più antiche, quindi più profonde, sono quelle che hanno invaso aree maggiori.

Per l'inquadramento geologico la Carta geologica del Veneto alla scala 1:250.000 del 1990 (Allegato 5) identifica nell'area di pianura, la presenza di "Ghiaia e sabbia prevalenti (4 a)

L'area collinare, è caratterizzata dalla presenza di terreni di natura vulcanica, legati al Vulcanismo Veneto Terziario, di età Oligocenica

La formazione che affiora estesamente in tutta l'area delle Bregonze è data da un complesso vulcanico in parte sottomarino ed in parte subaereo, intercalato ad un complesso terrigeno carbonatico, definito "Formazione *di Salcedo*"


Per l'inquadramento geologico la Carta geologica del Veneto alla scala 1:250.000 del 1990 l'area collinare appare caratterizzata da "8 a: *Basalti di colata, filoni e camini di lava*"

Dal punto di vista strutturale, tettonico l'area in esame è relativamente semplice nelle sue linee generali. Le formazioni, sono dislocate da piccole faglie verticali con movimento sia orizzontale che verticale.

Gli elemento tettonici più significativi e appariscenti dell'area delle Bregonze sono costituiti dalla Flessura Pedemontana a Nord con andamento E-W e alcune faglie appartenenti al sistema Schio- Vicenza, a direzione NNW-SSE.

Sotto è riportata la Carta Geologica del Veneto, estratta dal PAT del Comune di Carrè.

Allegato n°5: Estratto da Carta Geologica del Veneto alla scala 1:250.000



- | | |
|--|--|
| | 1 - Depositi alluvionali, fluvio-glaciali, lacustri e palustri - Quaternario |
| | 2 - Depositi eluviali, coluviali, detritici e di frana - Quaternario |
| | 3 - Depositi molassici - Quaternario |
| | 4 a - Ghiaie e sabbie prevalenti - Quaternario |
| | 4 b - Alternanza di ghiaie e sabbie con limi e argille - Quaternario |
| | 4 c - Limi e argille prevalenti - Quaternario |
| | 5 - Silti, argille ed arenarie - Pliocene med. - inf. |
| | 6 a - Molassa subalpina, conglomerati poligenici - Miocene sup. |
| | 6 b - Conglomerati poligenici, argille e arenarie con lenti conglomeratiche, arenarie quarzose e calcaree, arenarie glauconitiche, silti e marne - Miocene sup. - Oligocene sup. |
| | 6 b - Calcareniti e arenarie - Miocene med. |
| | 7 a - Calcai nummulitici, calcareniti, calcari di scogliera, arenarie e marne - Oligocene - Eocene |
| | 7 b - Marre e calcari - Oligocene inf. - Eocene |
| | 8 a - Basalti di colata, flori e canini di lava - Oligocene - Paleocene sup. |
| | 8 b - Ialoclastiti, tufi e breccie d'esplosione - Oligocene - Paleocene sup. |
| | 9 a - Latti - Oligocene inf. |
| | 9 b - Trachiti - Oligocene inf. |
| | 9 c - Roditi - Oligocene inf. |
| | 10 - Arenarie e calcareniti torbiditiche in fitta alternanza con marne ed argille - Eocene |
| | 11 - Calcai, calcari argillosi e marne - Eocene inf. - Cretaceo sup. |

7.1.8 Inquadramento idrogeologico

L'Area occidentale è costituita dal materasso alluvionale (ghiaioso-sabbioso) indifferenziato che caratterizza la parte a nord delle risorgive, detta Alta pianura. Questa zona è caratterizzata dalla presenza di un'unica falda a superficie libera che regola, da un punto di vista idraulico, le variazioni delle riserve idriche profonde a sud, interessate dalle attività di emungimento.

Per acquisire conoscenze specifiche sulla situazione freaticometrica dell'acquifero indifferenziato si è fatto riferimento alla letteratura specializzata:

"Gli acquiferi nella pianura a nord di Vicenza", 1982 AIM-CNR relativa ad osservazioni freaticometriche del periodo 1979 -1981.

La configurazione morfologica areale delle falda individuata dalla precedente pubblicazione si è rivelata relativamente costante nell'arco di tutta la ricerca (oltre 40 campagne freaticometriche) ed ha individuato alcune direttrici di deflusso e di drenaggio, di cui si riportano quelle di interesse relativamente al territorio di Carrè

"direttrice di deflusso" Piovene - Villaverla legata alle dispersioni dell'Astico tra Piovene e Caltrano. Essa si sviluppa nell'alta pianura verso sud con un gradiente medio complessivo pari a 1,5‰;

Carta dei deflussi freatici dell'Alta pianura Veneta con note illustrative" (R. Antonelli e A dal Prà - Istituto di ricerca sulle Acque,1980" e " Carta idrogeologica dell'Alta Pianura Veneta" (A. Dal Prà 1983) (Allegato 6) relativa ad osservazioni freaticometriche del periodo compreso tra il 22-11-1975 ed il 2-12-1975.

Le presenti pubblicazioni individuano un marcatisimo asse di drenaggio impostato negli antichi conoidi ghiaiosi dell'Astico che partendo dalla zona di Piovene - Chiuppano scende con direzione NNO-SSE. Su questo asse di drenaggio convergono le direzioni di deflusso dell'intera zona conferendo a quest'elemento una rilevante importanza: infatti dalla sua azione derivano le abbondanti risorse idriche sotterranee esistenti a Nord di Vicenza.

Nella presente pubblicazione è riportata una carta delle isofreatiche ottenuta dal kriging (universale con trend lineare) dei dati freaticometrici rilevati nella campagna effettuata il 18 marzo 2004. Lungo tutta la fascia dell'alta pianura immediatamente a ridosso dei rilievi, la morfologia e la pendenza della superficie freatica risultano determinate dall'andamento delle formazioni rocciose.

Più a valle invece è la stratigrafia dei materiali alluvionali che influisce in maniera determinante. Il gradiente idraulico assume valori elevati in corrispondenza della pianura pedemontana, dove si raggiungono pendenze del

3-4%, mentre nella maggior parte del territorio di pianura assume valori medi che oscillano attorno allo 0,01 – 0,03 %.

Dalla raccolta di tali dati si è potuto riscontrare che la falda contenuta nei depositi alluvionali ghiaiosi è di tipo freatico, con quote assolute oscillanti in questi ultimi anni tra circa 140 m.s.l.m. (100 metri di profondità dal piano campagna locale) lungo i confini Nord Occidentale ed Orientale e 88 m.s.l.m. (112 metri di profondità circa dal piano campagna locale) nella porzione meridionale, al limite con il Comune di Zanè

Si segnala che nella tavola del 1983 il livello dell'asse di drenaggio Piovene - Villaverla era più basso essendo i pozzi in emungimento più spinto

La porzione orientale è caratterizzata da una circolazione idrica all'interno dei basalti di colata, permeabili per fessurazione ed evidenziata dalle numerose sorgenti e dai corsi d'acqua che scaturiscono dal complesso vulcanico.

Anche le coperture detritiche, nelle aree interessate da substrato vulcanico, sono interessate da circolazione idrica che si verifica in corrispondenza di alcune soglie di permeabilità esistenti nella massa. Nelle aree di raccordo tra la zona collinare e la pianura è ipotizzabile la presenza di falde acquifere vere e proprie nelle coltri di alterazione .


L'entità ed il regime di tali falde è difficilmente modellizzabile ma generalmente assumono un moto di filtrazione parallelo al pendio.

Nell'area in esame tale falda è stata riscontrata nella zona detritica che va dal Castello fino ad Albanigo ed esercita un'azione drenante delle acque di percolazione e di infiltrazione dal Monte Zavagnin e dal Castello.


Estratti dal PAT del Comune di Carrè:

- Inquadramento idrogeologico
- Carta idrogeologica dell'Alta Pianura Veneta

Allegato n°6: Inquadramento idrogeologico



Estratto da "Carta delle isofreatiche, Rinaldo et alii, 2005"



Estratto da "Carta idrogeologica dell'alta pianura Veneta", Dal Prà, 1983

7.1.9 Idrografia e idrogeologia

La zona occidentale, è caratterizzata da un'idrografia che non è molto sviluppata a causa della natura essenzialmente permeabile del sottosuolo, inoltre la circolazione idrica superficiale, qualora presente, risulta interessata da interventi antropici. Infatti molti corsi d'acqua segnalati dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente, risultano allo stato attuale, tombinati, e/o colmati, ed hanno perduto la loro funzionalità idraulica originaria.

L'elemento di maggior rilievo è costituito dal Torrente Rozzola, che rappresenta la continuazione in pianura della Valle del Castello per poi proseguire lungo il confine tra Zanè e Zugliano, attraversare Thiene dove si unisce alla Roggia di Thiene.

Un altro elemento degno di nota risulta essere il Torrente Ca' Bianca che è presente, sia pur intubato al disotto della zona industriale ad Ovest, e che poi torna a giorno prima di entrare nel Comune di Zanè e confluire al confine con il Comune di Thiene nella Roggia di Thiene.

La zona orientale collinare, è caratterizzata da numerose incisioni torrentizie ad estensione limitata che confluiscono nell'asta principale rappresentata dal Torrente Igna o verso Ovest nella pianura (Torrente Rozzola).

Il reticolo idrografico è classificabile come sub dendritico, passante localmente a subparallelo. Il torrente Igna ha carattere perenne e le sue variazioni di portata, oltre che essere in relazione con il regime delle precipitazioni, sono legate alle oscillazioni di portata delle sorgenti alimentanti. E' importante sottolineare i lunghi tempi di restituzione dei litotipi basaltici, che dal punto di vista idrologico, conferiscono al corso d'acqua una maggiore costanza di portata durante tutto l'anno.

Il comune di Carrè appartiene al Bacino idrografico Brenta Bacchiglione.

Il principale corso d'acqua è rappresentato dal torrente Igna che origina nelle Bregonze al confine con Chiuppano e scorrendo poi in direzione sud, dopo 83 km si getta nel Bacchiglione a Dueville.

Si segnala quindi il torrente Rozzola che attraversa il centro abitato di Carrè.

La parte di pianura è solcata da alcuni corsi d'acqua minori, alcuni dei quali sono stati rettificati e che vengono utilizzati per irrigare i campi coltivati.

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 31

L'Area occidentale è costituita dal materasso alluvionale (ghiaioso-sabbioso) indifferenziato che caratterizza la parte a nord delle risorgive, detta Alta pianura. Questa zona è caratterizzata dalla presenza di un'unica falda a superficie libera che regola, da un punto di vista idraulico, le variazioni delle riserve idriche profonde a sud, interessate dalle attività di emungimento.

Per acquisire conoscenze specifiche sulla situazione freaticometrica dell'acquifero indifferenziato si è fatto riferimento alla letteratura specializzata:

"Gli acquiferi nella pianura a nord di Vicenza", 1982 AIM-CNR relativa ad osservazioni freaticometriche del periodo 1979 -1981.

La configurazione morfologica areale delle falda individuata dalla precedente pubblicazione si è rivelata relativamente costante nell'arco di tutta la ricerca (oltre 40 campagne fratimetriche) ed ha individuato alcune direttrici di deflusso e di drenaggio, di cui si riportano quelle di interesse relativamente al territorio di Carrè.: - "direttrice di deflusso" Piovene - Villaverla legata alle dispersioni dell'Astico tra Piovene e Caltrano. Essa si sviluppa nell'alta pianura verso sud con un gradiente medio complessivo pari a 1,5‰.

"Carta dei deflussi freatici dell'Alta pianura Veneta con note illustrative" (R. Antonelli e A dal Prà - Istituto di ricerca sulle Acque,1980" e "Carta idrogeologica dell'Alta Pianura Veneta" (A. Dal Prà 1983) relative ad osservazioni fratimetriche del periodo compreso tra il 22-11-1975 ed il 2-12-1975.

Le presenti pubblicazioni individuano un marcatissimo asse di drenaggio impostato negli antichi conoidi ghiaiosi dell'Astico che partendo dalla zona di Piovene - Chiuppano scende con direzione NNO-SSE.

Comune di Carrè - V.A.S. - Rapporto Ambientale 32

Su questo asse di drenaggio convergono le direzioni di deflusso dell'intera zona conferendo a quest'elemento una rilevante importanza: infatti dalla sua azione derivano le abbondanti risorse idriche sotterranee esistenti a Nord di Vicenza.

Nella presente pubblicazione è riportata una carta delle isofreatiche ottenuta dal kriging (universale con trend lineare) dei dati freaticometrici rilevati nella campagna effettuata il 18 marzo 2004. Lungo tutta la fascia dell'alta pianura immediatamente a ridosso dei rilievi, la morfologia e la pendenza della superficie freatica risultano determinate dall'andamento delle formazioni rocciose. Più a valle invece è la stratigrafia dei materiali alluvionali che influisce in maniera determinante. Il gradiente idraulico assume valori elevati in corrispondenza della pianura pedemontana, dove si raggiungono pendenze del 3-4%, mentre nella maggior parte del territorio di pianura assume valori medi che oscillano attorno allo 0,01 - 0,03 %.

Dalla raccolta di tali dati si è potuto riscontrare che la falda contenuta nei depositi alluvionali ghiaiosi è di tipo freatico, con quote assolute oscillanti in questi ultimi anni tra circa 140 m.s.l.m. (100 metri di profondità dal piano campagna locale) lungo i confini Nord Occidentale ed Orientale e 100 m.s.l.m. (100 metri di profondità circa dal piano campagna locale) nella porzione meridionale, al limite con il Comune di Zanè.

Si segnala che nella tavola del 1983 il livello dell'asse di drenaggio Piovene - Villaverla era più basso essendo i pozzi in emungimento più spinto.

La porzione orientale è caratterizzata da una circolazione idrica all'interno dei basalti di colata, permeabili per fessurazione ed evidenziata dalle numerose sorgenti e dai corsi d'acqua che scaturiscono dal complesso vulcanico.

Anche le coperture detritiche, nelle aree interessate da substrato vulcanico, sono interessate da circolazione idrica che si verifica in corrispondenza di alcune soglie di permeabilità esistenti nella massa.

Nelle aree di raccordo tra la zona collinare e la pianura è ipotizzabile la presenza di falde acquifere vere e proprie nelle coltri di alterazione.


L'entità ed il regime di tali falde è difficilmente modellizzabile ma generalmente assumono un moto di filtrazione parallelo al pendio.

Nell'area in esame tale falda è stata riscontrata nella zona detritica che va dal Castello fino ad Albanigo ed esercita un'azione drenante delle acque di percolazione e di infiltrazione dal Monte Zavagnin e dal Castello.


Pericolosità idraulica e geologica

Per una visione più completa delle condizioni idrauliche e geologiche del territorio in esame per quanto riguarda la "Pericolosità *idraulica e geologica*" si è tenuto conto degli elaborati grafici e della relazione esplicativa del "Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico in data 4 marzo 2004 ed aggiornato in data 19 giugno 2007 e della *Carta delle Fragilità del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, PTCP*, adottato dal Consiglio Provinciale in data 20 maggio 2010 (Allegato 8) **Dalla visione di tale elaborato sono state individuate alcune zone fragili dal punto di vista idrogeologico, in particolare:**

- n°1 conoide alluvionale non attiva (Art. 10 NTA)
- n°2 aree a rischio idraulico moderato (R1) individuate dal Piano Provinciale di Protezione Civile (Art. 10 NTA)
- n°3 dissesti geologici difesa del suolo provinciale (Art.10 NTA)
- n°2 frane non attive (art.10 NTA)
- n°3 scarpate di degradazione (art.10 NTA)
- n°1 aree degradate per presenza storica di rifiuti (art. 12 NTA)



Allegato n°8: Estratto da Tavola n°3 del Piano Provinciale di Coordinamento



Legenda

<ul style="list-style-type: none"> Confine del P.T.C.P. Confine comunale DISASTRI GEOLOGICI (Art. 10) Scarpate di degradazione (Art. 10) Piana attiva e non attiva (Art. 10) Convide alluvionale attiva (Art. 10) Convide alluvionale non attiva (Art. 10) Canali e corsi di valanga (Art. 10) Disastri geologici rilevati dal suolo Provinciale (Art. 10) Impianto rete telefonia mobile (Art. 10) Aree degradate per presenza storica di rifiuti (Art. 12) Discariche (Art. 10 - Art. 12) Depuratore (Art. 20 - Art. 10) Aziende a rischio incombente rilevante (art. 6 D.LGS 334/99) (Art. 33) Aziende a rischio incombente rilevante (art. 8 D.LGS 334/99) (Art. 33) Acquedotti regionali (Art. 12) ACQUA Pozzi di attingimento idoneabile (Art. 20) 	<p>PERICOLOSITA' IDRAULICA PA (Art. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> P1 P2 P3 P4 Aree fucali <p>PERICOLOSITA' IDRAULICA MONTAGNA PA (Art. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> P1 P2 P3 <p>PERICOLOSITA' GEOLOGICA PA (Art. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> P1 P2 P3 P4 Piani faticati <p>PERICOLO IDRAULICO FINALE PROVINCIALE DI EMERGENZA (Art. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> P1 P2 P3 	<ul style="list-style-type: none"> Idrografia primaria (Art. 20 - Art. 10) Idrografia secondaria (Art. 20 - Art. 10) Aree fucali Dipendenti (Art. 20) Limite superiore della fascia delle sorgenti (Art. 20 - Art. 20 - art. 10) Spartacque idrogeologico (Art. 20 - Art. 10) Risorgive (Art. 36 - Art. 20 - art. 10) Limite imbocco acquiferi in pressione (Art. 20 Art. 10) (limite inferiore della zona di marcia) Mitanocenti (Art. 10) <p>LINEE ELETTRICHE (Art. 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> da 50 a 100 kV da 100 a 220 kV da 220 a 380 kV 	<ul style="list-style-type: none"> P4 Aree esondabili e ristagno idrico (Art. 10) Cave attive (Art. 13) Cave estinte (Art. 13) Carriere minerali attive (Art. 13) Concessioni minerarie esistenti (Art. 13) RICOHO SISMICO (Art. 11) Zona 2 Zona 3 Zona 4
--	---	--	---

Estratto dal PAT Comune di Carrè


Qualità delle acque superficiali

La stazione di monitoraggio ARPAV più vicina è la n.47 – Fiume Bacchiglione situata in Comune di Caldogno che presenta uno stato ambientale (indice SACA) buono negli anni 2005-2008.

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 33

Dal PAT del Comune di Carrè:

Allegato n°3: Rete idrografica consortile



Qualità delle acque sotterranee

L'acquifero è indifferenziato e non vi sono monitoraggi da parte di ARPAV. Sul territorio è presente un vecchio pozzo di attingimento idropotabile non più attivo, e non esistono vincoli relativi alla fascia di rispetto.

Acquedotto e fognatura

Il servizio idrico integrato rientra nell'ambito Bacchiglione (AA TO Bacchiglione) e viene gestito da AVS Spa (Alto Vicentino Servizi), sub-ambito3, e comprende la gestione dell'acquedotto e della fognatura.

La percentuale di popolazione allacciata alla rete acquedottistica è del 100%, mentre quella relativa alla rete fognaria è del 95% (1.635 utenti allacciati, dato AVS Spa del 2010).

Le perdite dell'acquedotto sono circa del 35%. La rete di raccolta è di tipo misto e si sviluppa per circa 22,6 km.

Depuratore

I reflui vengono collettati al depuratore "Astico" di Thiene che ha una potenzialità di 127.000 AE.

Matrice acustica

Particolare attenzione viene posta a questo tema. In allegato gli studi di impatto acustico, che fanno riferimento alle normative regionali, ed al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Carrè, ed in particolare circa i limiti consentiti in tema di:

- limiti di immissione (rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno - valori limite assoluti e nell'ambiente abitativo - valori limite differenziali);
- limiti di emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora).

Dato che il progetto in discussione non prevede l'impiego di nuovi macchinari e/o apparecchiature, né fisse né mobili, oltre a quelle già in dotazione all'impianto stesso, non si avranno nuove sorgenti acustiche rispetto a quelle attive durante la verifica di impatto acustico effettuata per l'impianto esistente, alla quale pertanto si rimanda anche per la configurazione di progetto.

Si è voluto tener conto inoltre, data l'assenza del P.A.T.I., anche dei dati relativi all'impatto acustico relativo alla conformità rispetto al Comune di Piovene Rocchette, che è il Comune direttamente confinante in Via Pilastri.

7.2 Vegetazione, Flora e Fauna

L'ambito territoriale in cui si localizza l'impianto in progetto è caratterizzato dalla tipica struttura alluvionale di fondo valle in parte agricolo e in parte produttivo.

Un tempo gran parte della pianura veneta era coperta da foreste di latifoglie, tra le più maestose e produttive dell'intero continente europeo. Oggi, invece, nella pianura veneta il bosco è stato completamente distrutto per far posto alle

colture agricole ed agli insediamenti umani. In tutta la pianura veneta, su oltre 1.200.000 ettari di superficie, restano oggi meno di 50 ettari di boschi. In epoca preromana i boschi coprivano quasi tutta la pianura ma durante l'Impero Romano, in seguito alle opere di centuriazione e bonifica, queste superfici vennero progressivamente ridotte. Tra la fine dell'Impero e il IX sec. d.C. le foreste della pianura videro un'alternanza di fasi di espansione e regresso, in conseguenza dei diversi regimi. Dal IX sec. d.C. le estensioni boschive andarono continuamente diminuendo, fino ad arrivare ai minimi dei giorni nostri.

La conquista del benessere economico ha comportato grandi sacrifici in termini di paesaggio e di ambiente, specie nel Veneto, dove lo sviluppo economico è avvenuto in maniera rapida e imperiosa.

Attualmente i boschi si presentano come piccole isole all'interno delle monoculture cerealicole, in particolare di mais. Si calcola che un bosco, per consentire il manifestarsi delle dinamiche naturali, dovrebbe avere una estensione minima di circa 200 ettari. In queste condizioni si garantirebbe la creazione di habitat idonei a specie esigenti e la presenza di tutte le fasi cronologiche che caratterizzano la vita del bosco.

Le formazioni forestali occupano una superficie complessiva di circa ha 168.22 ovvero una parte corrispondente al 20% del territorio comunale.

- Le formazioni forestali predominanti sono quelle dei castagneti e dei rovereti insieme alle formazioni antropogene

Le specie arboree più diffuse nella pianura Veneta sono:

salici bianchi, pioppi neri, querce, carpini bianchi, farnie, olmi e tigli.

Si evidenzia che la consistenza del patrimonio boschivo comunale, ammonta a 1 445 290 mq . Le formazioni forestali si localizzano quasi esclusivamente sui colli delle Bregonze, nella metà orientale del territorio. Si tratta in particolare di robineti (826 787 mq) e di castagneti (500 262 mq). Pochi lembi interessano invece la parte pianira. La quasi totalità delle formazioni sono vincolate secondo la L.R. 52/78,.

Tutto il vicentino è espressione di quello che è definito come il "modello veneto" dell'economia. Lo sviluppo economico è stato infatti caratterizzato da una crescita senza evidenti lacerazioni sociali e il paesaggio ne è la conseguente espressione.

Gli agricoltori hanno lasciato i campi gradatamente per diventare artigiani o operai, spesso dividendosi inizialmente tra le due occupazioni.

Il settore di pianura è sicuramente molto alterato, tanto che della vegetazione originaria non rimangono che sparuti frammenti scarsamente riconoscibili: la maggior parte della superficie è, infatti, edificata o coltivata e l'originario bosco

padano è andato praticamente distrutto; pochi e comunque alterati resti permangono nelle siepi e nelle alberature campestri; il sistema dei fossi e dei canali è andato progressivamente impoverendosi sotto l'aspetto floristico sia a causa della continua manutenzione idraulica che dell'attività antropica. Le rive del sistema idrografico secondario offrono condizioni ecologiche adeguate alla crescita della vegetazione igrofila, la cui tipologia varia in funzione della vicinanza all'acqua, della composizione, della fertilità e umidità del terreno, della maggiore o minore insolazione (presenza di chiome relative a cedui, capitozze, fustaie), del succedersi degli sfalci e delle colture agricole prossime alla riva, più o meno intensamente coltivate. Il reticolo idrografico svolge un'importante funzione ecologica, sia perché offre un habitat adeguato alla permanenza di specie talvolta pregiate e/o protette (aree SIC/ZPS), sia perché si caratterizza come un importante corridoio ecologico secondario.

Fauna

Di seguito si riportano le specie animali che risultano presenti da un'analisi della bibliografia di riferimento e da una conoscenza generale, seppure specialistica, del territorio in esame.

La fauna è quella tipica delle prealpi vicentine. A seconda degli ambienti possiamo trovare diverse specie. Nelle formazioni prative, dove ancora permangono filari alberati, come ad esempio quelli con gelso e acero campestro, possiamo trovare specie di uccelli quali rigogoli, averle, merli, assioli.

Nelle formazioni forestali si possono trovare invece il picchio maggiore, il picchio muratore, il codibugnolo, lo scricciolo, il cuculo, il pettirosso, la cinciarella. Fra i corvidi è presente la ghiandaia e la cornacchia grigia. Fra i rapaci diurni troviamo il falco pecchiaiolo, la poiana, lo sparviere, il nibbio bruno; fra quelli notturni il più diffuso è l'allocco seguito dalla civetta; meno conosciuto ma segnalato il gufo comune.

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 45

L'ambiente collinare con la sua varietà è particolarmente importante anche per quelle specie animali che trovano nel fondovalle condizioni ambientali sempre più difficili per la presenza antropica. I coltivi e i pascoli oggi in abbandono hanno riportato nell'areale originario il capriolo; fra i mammiferi predatori quello diffuso per l'estrema adattabilità ambientale e alimentare è la volpe; fra i piccoli predatori, la faina e la donnola entrambe di abitudini notturne, a caccia di piccoli mammiferi, piccoli uccelli e di animali di allevamento. L'altro grosso mustelide è il tasso. Ancora, si può citare la lepre. Fra i roditori, difficili a vedersi ma diffusi nei boschi cedui e nel sottobosco arbustivo troviamo il moscardino, e il ghio. Fra i piccoli mammiferi ricordiamo la talpa, il ratto nero, il topo selvatico, il toporagno, l'arvicola sotterranea, l'arvicola di Savi.

Fra i rettili rinvenibili nell'ambiente collinare, abbastanza comune è il biacco nero. Conosciuto come carbonasso, vive nei prati terrazzati con muretti a secco,

ambiente dove può facilmente termoregolarsi e trovare rifugio. Salendo diventa meno frequente ed è più facile trovare il saettone o colubro di Esculapio, conosciuto come anda. All'interno del bosco dove ci sono ambienti umidi e piccoli ruscelli si può incontrare la natrice dal collare. Occasionale è invece l'incontro con la vipera comune. Fra i sauri segnaliamo la presenza dell'orbettino, del ramarro e della lucertola muraiola.

La scarsità delle zone umide necessarie per la riproduzione condiziona invece la presenza degli anfibi. Nelle piccole pozze stagnanti nei boschi si incontra l'ululone dal ventre giallo, la rana agile, il rospo comune e la salamandra pezzata.

Invertebrati

La particolare situazione geografica e geomorfologica e le caratteristiche climatiche dell'area in esame rendono la fauna di notevole interesse, soprattutto dal punto di vista biogeografico. Tra i Collemboli, le specie reperibili in tutti gli ambienti considerati, sono riscontrabili: *Lepidocyrtus lanuginosus*, *Isotoma notabilis*, *Folsomia multiseta*, *F. quadrioculata*. Accanto agli ubiquitari Isotomidi *Isotoma notabilis*, *Folsomia multiseta*, *F. quadrioculata* è rilevante la presenza di cinque specie appartenenti alla Famiglia degli Entomobriidi: *Orchesella villosa*, *Entomobrya nivalis*, *Lepidocyrtus lanuginosus* e *L. ruber*. Nel biotopo prato, da un punto di vista quantitativo, accanto alla consistente presenza del già menzionato *Lepidocyrtus lanuginosus*, spicca quella dell'Isotomide *Isotomurus palustris*, tipico abitatore di terreni umidi e torbosi, assente invece negli altri due biotopi.

Biodiversità

All'interno del territorio comunale non ricadono ambiti riconosciuti dalla Rete Natura 2000.

Secondo il PTCIP di Vicenza adottato con D.C.P. n.40 del 20/05/2010, parte del territorio è sottoposta a vincolo Zone Boscate e rientra in un nodo della rete ecologica provinciale.

Il sito di progetto, di proprietà della Nuova Europ Metalli si colloca al limite nord-occidentale di una Zona Artigianale Industriale e confina: a nord con la fascia verde di rispetto della Roggia Girardina, lungo il cui tracciato è presente un fitto filare alberato; ad ovest con un'area agricola; a sud e ad est con la rete viaria e le altre attività artigianali-industriali insediate nella Z.A.I.. Non si rilevano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) entro un raggio di 1 Km di distanza dal sito per cui, come si evince dalla "Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A." argomento dell'elaborato **1H** del *Progetto Definitivo*, in considerazione della distanza e, soprattutto, della tipologia dell'impianto e degli interventi previsti dal progetto, è da ritenersi esclusa qualsiasi situazione di rischio riconducibile alla componente biotica presente nelle aree protette (ZPS/SIC).

L'analisi del sistema ambientale complesso evidenzia che "in sito":

- non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico,
- non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali,

come del resto del tutto attendibile trattandosi di un'area connotata dalla presenza di insediamenti produttivi.

La presenza di specie pregiate o protette avrebbe reso necessario uno studio dettagliato con una campagna di misure e rilevamenti sul posto per stabilire in maniera esatta il grado di inquinamento presente e calcolare i limiti sostenibili.

Data la mancanza di specie pregiate, non sussiste questa necessità, ritenendosi quindi assolto ogni scopo del presente aspetto del quadro di riferimento ambientale ovvero ritenendo superflua ogni ulteriore specifica valutazione riguardo la vegetazione, la fauna, la flora e gli ecosistemi, sui quali l'intervento in progetto non può produrre alcun effetto significativo.

7.2.1 Paesaggio

Le origini del paese di Carrè sono incerte. Il rinvenimento di tombe preromane, di bronzi, di ceramiche e perfino di mosaici di epoca romana fa pensare a origini molto antiche. Sembra infatti che intorno al 1000, grazie al ritorno dei frati Benedettini, possano collocarsi i primissimi insediamenti umani, nella zona collinare denominata "Bregonze". Questi frati resero coltivabili i terreni ed edificarono i primi luoghi di culto attorno ai quali sorsero successivamente le aggregazioni edilizie (vedi monastero "Rua").

Carrè, dai primi anni del Mille, fu feudo della famiglia Capra che lo mantenne, salvo poche parentesi, fino ai tempi della Serenissima. In questo periodo di cinque secoli, il territorio di Carrè, oltre a non pochi disastri e calamità per guerre, invasioni di barbari, incursioni di predoni e pestilenze, ebbe anche a subire alcuni gravi terremoti, specialmente quello, disastroso, del gennaio 1348 che, probabilmente, fece rovinare alcuni tratti della cinta del castello, forse già da tempo compromessi perché costruiti su terreno morenico molto scosceso. Durante la prima guerra mondiale il paese fu bombardato. Nel territorio non sono presenti aree archeologiche rilevanti.

Il territorio di Carrè si situa in un zona al limite tra l'Alta Pianura Vicentina e i Costi Vicentini. Appartiene al primo ambito tutta la parte di pianura del Comune dove si localizzano il centro abitato di Carrè e le aree industriali e artigianali. L'ambito dell'alta pianura, nella sua parte centrale evidenzia l'area di transizione tra l'alta e la bassa pianura dei torrenti prealpini (Astico), con depositi derivanti da rocce di origine sedimentaria ed aree di risorgiva ad accumulo di sostanza organica in superficie. L'ambito è caratterizzato da uno sviluppo massiccio di seminativi, alternati, nella parte est (più prossimamente al fiume Brenta), da sistemi agricoli maggiormente complessi con presenza di siepi campestri e prati.

Luogo di convergenza di due economie distinte ma complementari, quella montana e di pianura, l'area si contraddistingue per la presenza di una fitta trama di insediamenti, disposti secondo una logica gerarchica che vede le città maggiori poste all'intersezione con i varchi aperti dai fiumi. Tuttavia all'originaria struttura insediativa, di matrice agricola, è andata affiancandosi e integrandosi quella di natura industriale-artigianale che ha contribuito alla notevole crescita dei centri. I centri maggiori, posti a destra e sinistra dell'autostrada A31, hanno generato un tessuto urbano articolato e complesso, integrato funzionalmente al sistema insediativo pedemontano.

Il valore naturalistico-ambientale dell'ambito non è particolarmente rilevante, anche se si evidenzia una buona presenza di saliceti, formazioni riparie e prati. Le aree che mostrano una certa valenza ambientale sono isolate e in molti casi di piccole dimensioni: il paesaggio si presenta frammentato da opere di edilizia, infrastrutture ed ampi campi coltivati a seminativo.

I Costi Vicentini costituiscono un ambito esteso, compreso in parte nella fascia prealpina e in parte in quella delle colline pedemontane. L'area delle colline delle Bregonze ricade in tale ambito, localizzandosi nella parte occidentale; i suoi rilievi sono coperti da formazioni forestali miste con specie mesofite, come il castagno e il carpino bianco, da siepi planiziali lungo i corsi d'acqua e da flora nemorale tipica sotto la copertura dei boschi mesofili. L'area è interessante anche dal punto di vista geologico in quanto sono presenti

Comune di Carrè – V.A.S. – Rapporto Ambientale 48

diverse tipologie di formazioni di rocce vulcaniche: dai tufi compatti ai basalti colonnari, alle lave incoerenti. Inoltre si possono osservare affioramenti sedimentari fossiliferi anche con lignite terziaria e con fossili di mammiferi. L'area dimostra una buona integrità naturalistica anche grazie al mantenimento di alcune pratiche colturali tradizionali che hanno permesso la protezione delle peculiarità naturalistiche di queste zone. Si rileva inoltre lo stato di buona conservazione di alcune contrade rurali, che sono testimonianza importante del patrimonio agricolo-produttivo.

Secondo il nuovo PTRC il territorio comunale di Carrè ricade in parte nell'ambito di paesaggio n.15-Costi Vicentini e parte nell'ambito di paesaggio n.23 – Alta Pianura Vicentina.

Come già detto, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica addossato al lato est del capannone 2 esistente, in area classificata come Z.T.O. "D1" industriale e artigianale dal vigente P.R.G. del Comune di Carrè, L'attuale "paesaggio" percepibile nel sito, significativamente connotato dalla presenza dei fabbricati dell'esistente Z.A.I., immediatamente a ridosso dei confini nord (ZAI Piovene Rocchette) sud ed ovest del sito, non subirà alcuna significativa modifica a seguito della realizzazione del progetto proposto; l'ampliamento delle strutture edilizie produrrà infatti, come effetto finale, la percezione di un unico blocco, del tutto analogo a quelli (delle altre attività insediate nella Z.A.I.) già presenti sui lati sud ed ovest del sito; sul lato nord, il

fabbricato risulterà a ridosso della ZAI del Comune di Piovene Rocchette, sul confine di Via Pilastrì. Il mantenimento di una fascia verde alberata entro il limite dell'area di proprietà consente già di mitigare l'impatto dall'aperta campagna, fungendo da barriera di protezione e schermo visivo.

Si ritiene che l'intervento proposto non possa produrre alcun effetto negativo sugli elementi architettonici / di interesse storico tutelati ovvero non possa produrre alcuna significativa interferenza con il contesto paesaggistico locale dato che:

- - sull'area industriale a est del capannone 2 esistente viene prevista la realizzazione di strutture edilizie conformi a quanto previsto dallo strumento urbanistico e dal Regolamento edilizio vigenti, del tutto analoghe a quelle già presenti, tanto nel sito (capannone esistente) quanto nelle sue adiacenze, non prefigurando quindi alcuna discontinuità spaziale rispetto al paesaggio di contorno;
- - tutti gli interventi in progetto sono previsti in un'area già schermata visivamente sul lato nord dal filare alberato che delimita la Via Pilastrì e sul lato est dalla fascia verde alberata che già maschera l'impianto esistente (vedasi studio della visualità argomento dell'elaborato **2E**).
- Data l'assenza di importanti aspetti paesaggistici, l'analisi sulla componente paesaggio non può che limitarsi a valutare gli effetti visivi della struttura edilizia che non potranno nella sostanza modificare l'aspetto di un'area già connotata dalla presenza di insediamenti produttivi.

7.2.2 Salute Pubblica

Lo studio degli impatti su questa componente ambientale prende in considerazione il rischio a cui sono esposti gli individui che potenzialmente possono interagire, direttamente o indirettamente, con l'impianto in discussione. È quindi importante identificare le cause di rischio per la salute umana connesse all'esercizio dell'impianto con particolare riferimento ai seguenti aspetti generali:

- presenza di sostanze tossiche e radioattive;
- presenza di agenti patogeni biologici;
- emissioni aeriformi;
- emissioni di rumore e vibrazioni.

L'analisi di questi fattori consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, utilizzando le valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l'atmosfera e per il clima acustico.

Inquinamento elettromagnetico

Sono presenti due elettrodotti da 132 KV che attraversano il territorio in direzione est-ovest. Nel territorio comunale vi sono due stazioni radio base.

Inquinamento luminoso (ottemperanza alla prescrizione n.6 posta dalla Commissione Regionale VAS con parere n.53 del 5 giugno 2008)

Il Comune non si è dotato di Piano di Illuminazione Pubblica.

Carrè compare nell'Elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n° 22.

Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso nel territorio non risultano rilevazioni con valori che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione.

Inquinamento acustico (ottemperanza alla prescrizione n.6 posta dalla Commissione Regionale VAS con parere n.53 del 5 giugno 2008)

La zonizzazione acustica consiste nel suddividere il territorio comunale in aree omogenee, in funzione della loro destinazione d'uso, e di associare ad ognuna i limiti ammissibili per la rumorosità nell'ambiente esterno. La Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95) affida ai Comuni il compito, peraltro già introdotto dal DPCM 01/03/1991, di eseguire la suddetta suddivisione con l'obbligo di individuare sei diverse zone: da quelle particolarmente protette (parchi, scuole, aree d'interesse urbanistico) fino a quelle esclusivamente industriali, con livelli di rumore ammessi via via crescenti.

Carrè ha adottato il Piano di Classificazione Acustica.

7.2.3 Traffico, trasporti

La rete viaria è un sistema ambientale complesso di fondamentale importanza perchè interagisce con altre componenti ambientali quali: il clima acustico, l'atmosfera, la salute pubblica e le attività socio-produttive. Pertanto, la valutazione dell'impatto sul traffico è importante perché si ripercuote su tutta una serie di componenti e un eventuale impatto negativo potrebbe determinare sinergie considerevoli.

La rete viaria esistente, come già detto in precedenza, sopporta una mole di traffico attualmente ben lungi dalla saturazione; in particolare per Via Bianche, Via Barche e Via Terrenato, la soglia di criticità può essere fissata a 1'500 passaggi/giorno di mezzi pesanti nell'arco temporale delle giornate feriali compreso fra le 07:00 e le 19:00, quindi con una media di circa 125 passaggi all'ora.

L'esercizio dell'impianto di recupero di Nuova Europ Metalli, nella sua configurazione di progetto e a pieno regime, comporterà un incremento

massimo del “traffico” veicolare pesante pari a 26 passaggi/giorno distribuiti nell’arco della giornata lavorativa; questo incremento, che corrisponde a meno del 1 % dell’attuale flusso veicolare pesante insistente sulla Provinciale 349 ; Via Terrenato, non può obiettivamente avere alcun significativo effetto sulle componenti ambientali interagenti con il traffico.

La restante rete viabilistica di avvicinamento è costituita da strade strutturate per servire una zona industriale e da strade provinciali che presentano carreggiate e caratteristiche analoghe a quelle della ex Provinciale 349 ; quindi il flusso veicolare determinato dall’esercizio dell’impianto nella configurazione di progetto non può produrre alcun impatto significativo su queste arterie stradali.

7.2.4 Attività Socio-Produttive

La realizzazione del progetto non deve interferire con le attività correnti della popolazione locale e non deve creare i presupposti o le condizioni per le quali la popolazione venga indotta a cambiare le proprie abitudini/attività.

Nella zona, solo una minoranza della popolazione è dedicata all’agricoltura (che rappresenta spesso una seconda attività) mentre la maggior parte dei residenti adulti è occupata nelle attività produttive e commerciali del Comune di Carrè e dei Comuni limitrofi.

Per non interferire con le attività socio-produttive, l’attività dell’impianto di cui si discute NON deve:

- essere fonte di rischio per la salute pubblica e quindi per la popolazione occupata,
- essere di intralcio con il normale esercizio delle attività (trasporti);
- dar luogo ad oneri per la popolazione.

In buona sostanza la realizzazione del progetto in discussione, che di fatto si concretizza nell’ampliamento di un impianto di recupero rifiuti in esercizio, non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, garantendo il proseguimento, il consolidamento ed il miglioramento di un’attività di recupero a favore di aziende del territorio, senza essere fonte di rischio per la popolazione e per l’ambiente (non vi sono emissioni in atmosfera aggiuntive rispetto a quelle esistenti, che rientrano comunque ampiamente nei limiti autorizzativi prescritti, e nemmeno scarichi di acque industriali) e con interventi (sul territorio) compatibili con il contesto locale.

Il limite di criticità di questa componente coincide con i limiti fissati per le componenti ambientali interagenti quali: la salute pubblica ed i trasporti. Il mantenimento delle attuali condizioni per le attività circostanti e

l'accrescimento del benessere socio-economico sono standard di qualità che devono essere perseguiti per questa componente ambientale.

7.3 Metodo di valutazione degli impatti

Alla descrizione dell'ambiente potenzialmente coinvolto segue, con i metodi di seguito descritti, la stima delle variazioni dello stato dei sistemi ambientali potenzialmente indotte dalla realizzazione del progetto proposto.

In questa fase, facendo riferimento al comma 3 dell'art.5 del D.P.C.M. 27/12/88, in relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato nonché ai livelli di approfondimento pertinenti la tipologia di intervento in esame, il quadro di riferimento ambientale:

- stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti determinati dall'intervento sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti;
- definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di "emergenza particolare".

In tale fase di previsione vengono confrontati, utilizzando adeguate scale di giudizio, il livello qualitativo in assenza ("ante intervento") e il livello qualitativo in presenza ("post intervento") dell'impianto in discussione. A tal fine le modificazioni ambientali sono confrontate con "scale di importanza" che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli impatti prodotti. Per la valutazione degli impatti, si devono considerare tutte le "fasi di vita" dell'impianto che sono (nel caso più generale):

- 1. FASE DI COSTRUZIONE (Azioni di progetto)**
- 2. FASE DI GESTIONE (Azioni di esercizio)**
- 3. FASE DI DECOMMISSING (Azioni di post-esercizio)**

Nel caso specifico, trattandosi di un intervento che prevede la realizzazione di un capannone industriale, in un impianto già dotato delle relative infrastrutture

di servizio (mobilità interna), le “fasi di vita” da considerare (e in effetti considerate) sono la prima e la seconda in quanto l’ultima (che di fatto coinciderebbe sostanzialmente con lo smantellamento dell’infrastruttura) può essere ragionevolmente trascurata per le seguenti evidenti ragioni:

- La realizzazione del capannone porterà alla formazione di un unico blocco edilizio, ricadente interamente in area artigianale-industriale, realizzato in conformità al regolamento edilizio vigente ed avente caratteristiche tecnico-dimensionali tali da poter sopravvivere all’attività di recupero rifiuti in discussione essendo facilmente riconvertibile ad altri usi produttivi;
- anche l’area esterna pavimentata ha caratteristiche tecnico-dimensionali per “sopravvivere” all’attività in discussione, in quanto asservita alla struttura edilizia riconvertibile ad altri usi produttivi, con ciò venendo meno la necessità (e la convenienza) di uno smantellamento delle strutture. Non sono nemmeno da prevedere, in un’eventuale fase di post-esercizio, degli interventi di bonifica del sito essendo stato lo stesso, fin dall’inizio, adeguatamente protetto con idonea pavimentazione impermeabile e resistente presidiata, ove necessario, da sistemi di captazione interni (vasche per eventuali colaticci) ed esterni (acque meteoriche).

Come argomentato nel Piano di Ripristino Ambientale (Elaborato **1I** del *Progetto Definitivo*), a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti, in caso di dismissione dell’impianto; l’impatto viene valutato considerando le **azioni di progetto** e quelle **di esercizio**, sia per ogni singola componente ambientale sia complessivamente per ciascuna fase considerata.

La valutazione si effettua assegnando un valore numerico adimensionale ad ogni impatto considerato, valore che viene determinato in base ad apposita “scala di riferimento”.

Per ottenere infine un’indicazione dell’impatto complessivo che il progetto determina sull’ambiente interessato si devono sommare gli impatti “singoli” per ottenere un impatto “globale” da confrontare con un’ulteriore apposita “scala di riferimento”. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Naturalmente, in tutte le fasi di valutazione, vengono adeguatamente considerati gli interventi di prevenzione e di mitigazione degli impatti previsti in progetto, in modo da fornire un quadro quanto più possibile rappresentativo della situazione reale.

Nel caso in cui, per determinate componenti ambientali, l’impatto dovesse risultare maggiore dell’accettabile o tale da provocare il superamento degli standard di qualità prestabiliti, nel progetto verranno implementati ulteriori interventi, tali da ridurre l’impatto stesso.

7.4 Valutazione dell'Impatto Ambientale - FASE DI COSTRUZIONE

Riprendendo sinteticamente quanto già argomentato al capitolo 4, sotto il profilo costruttivo, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo capannone (già autorizzato ma non costruito) dell'impianto di recupero rifiuti di Nuova Europ Metalli di Menegatti Bruno.

La realizzazione del nuovo capannone, già autorizzato ma non realizzato, con autorizzazione in scadenza, del quale si chiede la nuova autorizzazione contestuale, adiacente al capannone 2, avrà superficie coperta pari a 1443,30 mq, di altezza utile pari a 10 m.

Non sono previsti invece interventi di ampliamento delle infrastrutture di servizio. L'intera area esterna è pavimentata ed è dotata di sistemi di captazione/collettamento e raccolta/trattamento/laminazione delle acque meteoriche.

Le "azioni di progetto" suscettibili di produrre impatti sulle diverse componenti ambientali sono quelle proprie di un qualsiasi altro intervento di ampliamento di un fabbricato industriale e, nel dettaglio, le seguenti:

- la realizzazione delle fondazioni;
- il montaggio delle strutture prefabbricate;
- la pavimentazione interna, comprese le opere di captazione e raccolta dei colaticci;

I più significativi fattori di impatto (sulle relative componenti ambientali) determinati da queste "azioni" sono i seguenti:

- produzione e diffusione di polveri (atmosfera, salute pubblica);
- emissione di rumori e vibrazioni (clima acustico, salute pubblica).

Ovviamente, poiché i fattori di impatto non interesseranno tutte le componenti ambientali ma solo alcune, la valutazione previsionale viene effettuata soltanto per le componenti interessate da possibili impatti che sono:

- atmosfera,
 - clima acustico,
 - salute pubblica,
- potendosi trascurare le altre componenti ambientali quali:
- paesaggio,
 - suolo,
 - sottosuolo - acque sotterranee,
 - acque superficiali,
 - vegetazione, flora e fauna,
 - viabilità,

- attività socio-produttive,

perché obiettivamente non interessate dalle azioni di progetto. La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

IMPATTO	Valore
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L'impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata, si riferisce ad un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa.

L'impatto **moderato** si riferisce ad un valore, inferiore al limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **marcato** corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni.

L'impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione.

Per le componenti ambientali interessate dalla "fase di costruzione" vengono considerate scale di riferimento con i valori indicati al paragrafo precedente. Per l'atmosfera la scala di riferimento nella fase di costruzione sarà basata sul numero di mezzi presenti contemporaneamente in cantiere, utilizzati prevalentemente per la movimentazione e il trasporto di materiali (escavatori, pale, camion, ecc..) in quanto tali mezzi sono responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse.

A tale riguardo, è opportuno precisare che, per mantenere idonei standards di qualità dell'aria all'interno del cantiere, durante i "movimenti di terra" (in conformità ai piani operativi di sicurezza) devono essere adottate adeguate misure preventive (come la bagnatura delle superfici) atte a minimizzare la produzione di polveri aerodisperse e quindi anche a mitigare l'impatto ambientale all'esterno del cantiere.

La scala di riferimento viene in definitiva riferita al numero di mezzi presenti in cantiere come segue:

7.4.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI COSTRUZIONE

Numero di mezzi	Condizione	Valore
0-5	A	1
6 - 10	B	2
11 - 15	C	3
> 15	D	4

Nella fase di costruzione, gli impatti sulla componente ambientale **flora e fauna** non esistono, in quanto il terreno sul quale sorgerà il capannone, è già parte integrante dell'impianto, recintato e perfettamente integrato, non ci sono interazioni con fauna e non è possibile l'interferenza dell'esecuzione delle opere con specie animali e vegetali presenti in sito. Dato che, per la realizzazione delle opere in progetto, non è richiesta l'occupazione di aree esterne a quella di proprietà di Nuova Europ Metalli e che quindi verrà impegnata unicamente l'area di intervento, allo stato inutilizzata (sia quella industriale che quella agricola) e che sulla stessa non sono presenti specie animali e/o vegetali di particolare interesse e/o pregio naturalistico (trattandosi infatti di un'area ai margini di una Z.A.I. pertinenziale di un impianto in esercizio), si ritiene di poter escludere qualsiasi interferenza delle azioni di progetto sulla componente ambientale in questione e quindi la necessità di effettuare la valutazione dell'impatto specifico.

Particolare attenzione viene riservata al **clima acustico** in quanto ogni sua alterazione, determinata da rumori e vibrazioni, come già spiegato in precedenza, si ripercuote su diversi sistemi ambientali complessi e, conseguentemente, anche sulla salute pubblica.

La scala di riferimento dell'impatto acustico nella fase di realizzazione può essere stabilita sulla base della pressione acustica (o della potenza sonora) delle macchine di cantiere. Fermo restando che il livello di rumorosità del cantiere deve essere compreso entro determinati limiti di sicurezza, appare opportuno stabilire una scala di riferimento basata sul livello equivalente di rumore ambientale al perimetro del cantiere, come segue:

Livello equivalente (dBA)	Condizione	Valore
< 70	A	1
70 ÷ 75	B	2
75 ÷ 80	C	3
> 80	D	4

Nel caso in cui, per necessità inderogabili di cantiere, si dovesse ricorrere all'impiego di macchine e/o apparecchiature particolarmente rumorose, l'Appaltatore dei lavori ha facoltà di richiedere la deroga dai limiti con istanza al Comune competente. Nella valutazione dell'impatto sul clima acustico non sarà considerata questa eventualità, in quanto ragionevolmente riferibile a trascurabili intervalli temporali.

Date la tipologia del cantiere, che non richiede particolari lavorazioni e/o uso di sostanze che possano produrre emissioni diverse da quelle che si hanno in qualsiasi altro cantiere, durante la fase di costruzione, la qualità della componente **salute pubblica** è correlabile a fattori di impatto già considerati per le componenti atmosfera (emissioni di gas di scarico e polveri) e clima acustico (rumore e vibrazioni).

La scala proposta fa quindi riferimento alla somma dei valori già considerati distintamente per le componenti ambientali che comunque si riflettono sulla salute pubblica:

Salute Pubblica	Valore
Somma Atmosfera + Clima Acustico	
2-3	1
4-5	2
6-7	3
8	4

Per la componente **viabilità** è già stato assunto che:

ad oggi, il flusso veicolare pesante insistente su Via Terrenato corrisponde a circa un centinaio di passaggi/giorno mentre la ex S.P. 349 è interessata da meno di 500 passaggi/giorno di mezzi pesanti.

Il traffico veicolare (pesante) determinato dai conferimenti di materiali o dall'allontanamento di terre da scavo dall'area di progetto, varia in generale in funzione della disponibilità di superfici sgombre da adibire a deposito del materiale ovvero della tempistica richiesta per la regolare esecuzione delle opere. Nel caso in specie, non ci sono particolari problemi circa le aree da destinare a deposito dei materiali (in particolare i prefabbricati) necessari alla costruzione del nuovo capannone, disponendo la Ditta di ampi spazi utilizzabili all'uopo, pertanto l'attività di conferimento dei materiali e di evacuazione possono essere gestite con fluidità, non andando ad interagire in modo concreto con il resto dell'attività.

Si stima che i flussi in entrata/uscita legati all'attività di costruzione del nuovo corpo edilizio, sia di circa 5/7 passaggi giorno per la durata del cantiere. A fronte di questo incremento medio del traffico veicolare pesante, comunque limitato al perdurare del cantiere, si reputa che la viabilità interessata non possa risentire in alcun modo di effetti negativi dovuti alla realizzazione delle opere in progetto; il modesto incremento del flusso veicolare pesante rimarrà infatti ben al di sotto dei valori di soglia di criticità stabiliti, ritenendo in definitiva di poter escludere qualsiasi interferenza delle azioni di progetto sulla componente ambientale in questione e quindi la necessità di effettuare la valutazione del relativo impatto specifico.

L'impatto sul **paesaggio** è sostanzialmente minimo, e non in grado di modificare la visualità, in quanto il nuovo capannone, sarà adiacente all'attuale capannone 2, con le stesse altezze e fattezze, non rilevabile da Via Terrenato, e visibile solo in parte da Via Bianche.. Durante la fase di costruzione, eventuali strutture interferenti col "paesaggio" sono utilizzate per brevi intervalli temporali, limitati alla fase di realizzazione di opere specifiche (ad esempio la gru per il montaggio delle strutture). Questa particolarità rende superflua una valutazione specifica, necessaria invece per la successiva fase di esercizio in cui le strutture in elevazione sono definitive/permanenti.

Non essendo prevista l'esecuzione di scavi, per la realizzazione di strutture e/o per la posa in opera di manufatti, a profondità superiori ai 3 m dal piano campagna (quindi non in grado di interferire significativamente con la circolazione delle acque sotterranee) e nemmeno il riporto o il rimaneggiamento di materiali in grado di provocare un peggioramento qualitativo delle caratteristiche del **suolo**, del **sottosuolo** o delle **acque sotterranee**, per queste componenti, si ritiene esclusa qualsiasi interferenza, risultando pertanto non necessaria la valutazione dei relativi impatti.

Ogni azione di progetto in fase di costruzione inciderà sulle diverse componenti ambientali e gli effetti (anche se temporanei) di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di costruzione) considerata.

Ovvero, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, per tutta la fase di costruzione, l'impatto (potenziale) prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni di progetto (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

7.4.2 Stima degli impatti - FASE DI COSTRUZIONE

Per quantificare l'impatto globale prodotto è necessario innanzitutto identificare le azioni "di progetto" che hanno impatti significativi sulle componenti

ambientali considerate stabilendo l'entità dei fattori di impatto, cui segue la stima degli impatti sulle relative componenti ambientali utilizzando le scale di riferimento adottate, per sommare infine i contributi di ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'altra scala di riferimento (o meglio di comparazione) che permette di formulare un giudizio sulla sua entità complessiva (impatto lieve, moderato, marcato e grave).

Atmosfera

Coerentemente con i criteri di valutazione degli impatti di cui al paragrafo precedente per la componente atmosfera, le azioni di progetto che possono comportare significative quantità di mezzi pesanti presenti contemporaneamente in cantiere e quindi in grado di produrre impatto sulla componente in questione (in quanto responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse) sono:

- gli scavi di sbancamento e per la realizzazione dei sottoservizi e delle fondazioni;
- i rinterri e la stabilizzazione del fondo con materiale litoide arido;
- la pavimentazione dell'area esterna;
- la realizzazione delle opere in c.a.;
- il montaggio delle strutture prefabbricate.

Viene stimato mediamente l'impiego contemporaneo di 4 mezzi pesanti (2 camion e 2 macchine operatrici) presenti simultaneamente in cantiere che può arrivare ad un massimo di 5 (3 camion e 2 escavatori) in occasione delle operazioni di scavo, che comunque avranno una persistenza molto limitata nel tempo.

Il valore di impatto sulla componente atmosfera risulta quindi pari al valore 1, essendo soddisfatta la condizione A di cui al paragrafo precedente per la specifica componente ambientale in esame, per tutta la durata della realizzazione delle opere previste in progetto.

Nella tabella sotto, sono riportate le interazioni tra le azioni di progetto, i fattori di impatto e le componenti ambientali, in cui si correlano le cause (azioni) e gli effetti (fattori di impatto) sui possibili componenti ambientali.

Azioni di progetto	Valori di impatto	
	Emissioni	Rumori e Vibrazioni
Scavi di sbancamento	X	X
Realizzazione fondazioni		X
Rinterri	X	X

Stabilizzazione con materiale idoneo	X	X
Montaggio delle strutture prefabbricate		X
Realizzazione muro di tamponamento del nuovo capannone		X
Pavimentazione interna compresa la raccolta dei colaticci		X
Opere interne e finitura		X

Componenti ambientali	Fattori di impatto	
	Emissioni	Rumori e vibrazioni
Salute Pubblica	X	X
Clima acustico		X
Atmosfera	X	

Clima acustico

Premesso che ogni attività di costruzione è caratterizzata dalla presenza di sorgenti di rumore prevalentemente identificate nei macchinari, nelle attrezzature e nei mezzi di cantiere oltre che nel passaggio di automezzi pesanti per il trasporto di materiali occorrenti alla realizzazione delle opere, si prevede che la maggior parte del rumore prodotto nell'area sia dissipato nell'ambito della stessa e in definitiva che il livello di pressione acustica al perimetro del cantiere risulti mediamente inferiore ai 70 dB(A) pur potendo raggiungere, temporaneamente, livelli di rumorosità superiori in occasione del passaggio di automezzi e durante le fasi di carico/scarico dei materiali.

Considerato che soltanto alcune delle "azioni di progetto" comportano un flusso veicolare intenso ma comunque limitato a brevi intervalli temporali (determinato in buona sostanza dal conferimento in cantiere dei materiali e dei manufatti), viene assegnato un valore di impatto sulla componente ambientale clima acustico pari ad 1, essendo mediamente soddisfatta la condizione A di cui al paragrafo precedente.

Salute pubblica

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla "salute pubblica" viene determinato rispetto ai valori riferiti al clima acustico (valore pari a 1) ed alla componente "atmosfera" (valore pari a 1). Nella scala di riferimento costruita per la "salute pubblica" si ricava pertanto un valore di impatto pari a 1.

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4)

utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

Impatto	Somma impatti singoli	Valore
Lieve	3-4	1
Moderato	5-7	2
Marcato	8 -10	3
Grave	11 -12	4

I valori di impatto (singolo) già identificati sono riassunti nella tabella che segue.

Componenti Ambientali	Impatto Singolo
Atmosfera	1
Clima acustico	1
Salute pubblica	1

La somma dei contributi su ciascuna componente ambientale risulta pertanto pari a 3, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale determinato dalla fase di costruzione e quindi dalle relative azioni di progetto risulta lieve**, ovvero trascurabile sulla base delle considerazioni esposte.

7.5 Valutazione dell'Impatto Ambientale - FASE DI ESERCIZIO

In generale, per la valutazione degli impatti nella "fase **di esercizio**" di un nuovo impianto, devono essere considerati, per ogni singola componente ambientale, gli effetti determinati dalla presenza e dall'esercizio dell'impianto (stato post operam) rispetto a delle originarie condizioni ambientali (stato ante operam) che non risentono della presenza di alcun impianto nel sito; la valutazione viene usualmente effettuata per l'impianto in esercizio alla massima potenzialità prevista a regime (essendo questa la più gravosa condizione di esercizio) e per le operazioni previste (azioni **di esercizio**).

Per quanto riguarda lo specifico progetto proposto, si tratta della costruzione di un nuovo capannone.

La valutazione degli impatti nella "fase **di esercizio**" dovrà considerare, per le singole componenti ambientali, gli effetti prodotti dall'esercizio dell'impianto nella sua configurazione finale di progetto (stato post operam), rispetto alla condizione iniziale (stato ante operam) dell'impianto (in esercizio) nel suo attuale status impiantistico. In altre parole si tratta di valutare, per ogni singola

componente ambientale, l'effetto prodotto dalle opere in progetto ovvero l'impatto determinato dalla presenza di nuove strutture e/o infrastrutture, dall'esecuzione di nuove attività ovvero dal potenziamento di quelle in essere. In merito agli effetti prodotti da eventuali nuove attività, si ricorda che il progetto non prevede nuovi macchinari e/o apparecchiature e neppure (nuove) operazioni diverse da quelle già svolte; il progetto, infatti, non ha praticamente nessun effetto sull'organizzazione dell'impianto essendo confermate le stesse operazioni già autorizzate ed effettuate, ossia nello specifico:

a) procedure di accettazione del carico (ispezione, controllo radiometrico, pesatura,...), conferimento, scarico;

b) messa in riserva (R13) dei rifiuti accettati;

c) operazioni di selezione/separazione e recupero (R12/R4):
impianto di recupero rifiuti

- cernita con caricatore a polipo/selezione manuale "negativa" (per separare le frazioni estranee e le componenti indesiderate);

- differenziazione materiali/separazione metalli (manuale e/o con caricatore a polipo);

- operazioni manuali di smontaggio, eliminazione di rivestimenti (da cavi), tranciatura, ecc..;

- triturazione, macinazione, separazione magnetica dei metalli ferrosi e cernita manuale dei non ferrosi nell'apposita linea di riduzione volumetrica e selezione (per determinate tipologie di rifiuti);

d) eventuale pressatura

e) deposito dei materiali (M.P.S./"non rifiuti") ottenuti dalle operazioni di selezione/recupero e dei rifiuti prodotti dalle operazioni stesse;

f) caricamento vettori, ispezione dei carichi in uscita (pesatura, controllo materiali,...) ed avvio agli impianti di riutilizzo delle M.P.S./"non rifiuti" ottenuti (conformi alle specifiche richieste) e/o ad ulteriori impianti di recupero dei rifiuti ceduti come tali (soltanto messi in riserva) e di quelli selezionati (R12).

In definitiva, trattandosi di operazioni già effettuate, peraltro con le stesse apparecchiature e gli stessi macchinari presenti in impianto, non vi possono essere impatti aggiuntivi determinati da ulteriori nuove attività che non sono previste in progetto.

Rispetto alle attuali condizioni ambientali, i principali fattori di impatto prodotti dall'ampliamento dell'impianto in progetto sono, in definitiva, correlabili alle seguenti azioni:

- pavimentazione di un'area permeabile (sottosuolo - acque sotterranee),

- scarichi idrici (acque superficiali),

- interferenza visiva (paesaggio),

ragion per cui le componenti ambientali concretamente interessate da possibili impatti sono le seguenti:

- sottosuolo - acque sotterranee,

- acque superficiali,
 - paesaggio,
- mentre le altre componenti ambientali che sono:
- atmosfera,
 - suolo,
 - clima acustico,
 - salute pubblica,
 - viabilità,
 - vegetazione, flora e fauna,
 - attività socio-produttive,

Riorganizzazione e ampliamento impianto di recupero rifiuti per le ragioni già esposte al *par. 7.1*, non risentiranno di alcun impatto o comunque di alcuna modifica peggiorativa del loro attuale stato di qualità a seguito dell'intervento in progetto.

La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

IMPATTO	Valore
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L'impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata, si riferisce ad un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa.

L'impatto **moderato** si riferisce ad un valore, inferiore al limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **marcato** corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni.

L'impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione.

Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino lievi o moderati, si ha conferma dell'idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia di criticità.

7.5.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI ESERCIZIO

Per la valutazione dell'impatto sulla componente **sottosuolo - acque sotterranee** devono essere considerati gli effetti diretti ed indiretti prodotti dalle impermeabilizzazioni in progetto; per quanto riguarda gli effetti diretti, il "valore di impatto" potrebbe essere correlato alla riduzione della capacità di infiltrazione delle acque meteoriche che ricaricano la falda, mentre, per quanto riguarda gli effetti indiretti, il "valore di impatto" non può che essere riferito alle misure di tutela (della falda) previste in progetto e quindi alla impermeabilizzazione dell'area (per impedire percolamenti), in particolare quella che è previsto di ampliare, nonché alla tipologia e consistenza degli eventuali scarichi idrici.

I due aspetti sono, per un certo verso contrastanti, nel senso che impermeabilizzando si rinuncia inevitabilmente alla funzione di ricarica della falda determinata dall'infiltrazione (delle acque meteoriche) ma al tempo stesso si scongiura la possibilità di compromissione della falda stessa; in altre parole se l'intervento viene considerato compatibile nel contesto territoriale, si deve scontare la rinuncia alla capacità di ricarica a favore della massima protezione del corpo idrico sotterraneo. Il problema si pone in ogni caso soltanto per la porzione agricola dato che, nell'area industriale, un limite all'impermeabilizzazione contrasterebbe con la legittima iniziativa, a prescindere dal progetto proposto, ovviamente nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica. Peraltro, per la porzione di area agricola di che trattasi, va considerata la sua modesta estensione e la sua adiacenza alla campagna, condizioni che consentono di escludere ogni concreta possibilità di inficiare la locale capacità di ricarica della falda; sotto questo profilo appare anzi risultare vantaggioso (nel bilancio ambientale) sottrarre alla ricarica questa piccola porzione di area inutilizzata dato che questa scelta comporta maggiori garanzie dal punto di vista della prevenzione di possibili percolamenti in falda. In questa ottica è inevitabile che, nella valutazione di possibili impatti, possano e debbano essere presi in considerazione unicamente gli effetti indiretti correlati alle misure di tutela della falda, in primo luogo l'impermeabilizzazione finalizzata ad impedire ogni percolamento (di sostanze inquinanti) attraverso il suolo, impermeabilizzazione che è stata realizzata o prevista per ogni area interna ed esterna dell'impianto.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche scolanti; per quanto riguarda, invece, l'impianto nel suo complesso, nella configurazione definitiva (impianto esistente ampliato con i nuovi interventi in progetto), si avranno unicamente scarichi di acque meteoriche e precisamente: lo scarico, in essere, delle acque meteoriche scolanti dal piazzale esistente, trattate e scaricate, a norma di autorizzazione, in pubblica fognatura (collettore acque bianche) e lo scarico, in progetto, delle acque

meteoriche scolanti dalle nuove aree pavimentate coperte, che verranno convogliate ad un impianto di raccolta e trattamento della “prima pioggia” e di parte della “seconda pioggia” (complessivamente 14 mm di precipitazione insistente) con recapito finale nel collettore acque nere della pubblica fognatura; la restante seconda pioggia sarà convogliata ad un sistema di laminazione unitamente alle acque dei pluviali del nuovo corpo di fabbrica, con recapito finale, a portata controllata, nel collettore acque bianche della pubblica fognatura. L’impianto, nella sua configurazione finale, non darà luogo ad altre emissioni liquide dato che tutte le aree di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti sono predisposte e previste all’interno dell’involucro edilizio, dotato di pavimentazione impermeabile e resistente prudenzialmente presidiata, dove necessario da sistemi di raccolta (a tenuta) di eventuali colaticci che vengono quindi accumulati e conferiti (come rifiuti prodotti) ad altri impianti di trattamento autorizzati.

Per la definizione della scala di riferimento, si tiene conto del livello di “protezione” del sottosuolo (naturale o artificiale) contro possibili infiltrazioni, dell’assenza o della presenza (e in questo caso anche della qualità) di scarichi e, per le acque meteoriche, discriminando le *acque di dilavamento* in acque di *prima* e di *seconda pioggia* e considerando la presenza o meno di *sistemi di trattamento*. La scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulle componenti sottosuolo-acque sotterranee si basa in definitiva sul verificarsi delle seguenti condizioni:

A-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: assenza di scarichi diretti nel suolo e nel sottosuolo di acque reflue “industriali”; eventuale presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque meteoriche di seconda pioggia incontaminate;

A-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte le aree; assenza di scarichi idrici di acque reflue “industriali” nel suolo-sottosuolo; captazione di tutte le acque meteoriche insistenti sulle aree scoperte (necessariamente impermeabilizzate) e loro convogliamento in recettori diversi dal suolo eventualmente a meno delle acque meteoriche di seconda pioggia incontaminate;

B-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate / controllate con sistemi atti a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

B-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte le aree; presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate/controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti di un ordine di

grandezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

C: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o nell'immediato sottosuolo di acque reflue "industriali" (anche meteoriche di dilavamento) trattate/controllate in modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

D: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o nell'immediato sottosuolo di acque reflue "industriali" (anche meteoriche di dilavamento) NON trattate/controllate, contenenti anche sostanze pericolose.

I "valori di impatto", nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

Condizioni	Valore
A-1 / A-2	1
B-1 / B-2	2
C	3
D	4

Per quanto concerne il "**Clima acustico**", ci si riferisce allo specifico documento (elaborato **2B**) recante la "*Verifica di impatto acustico*", dato che il progetto non prevede l'introduzione di nuovi macchinari e/o apparecchiature rispetto a quanto attualmente in dotazione all'impianto e quindi nemmeno l'introduzione di nuove sorgenti fisse e/o mobili rispetto a quelle presenti ed attive già monitorate; si evidenzia al proposito la compatibilità delle emissioni acustiche dell'impianto con i limiti di emissione ed immissione stabiliti, dalla normativa vigente, per il sito e per le aree esterne (al sito) nelle quali si possono propagare le emissioni stesse nonché il rispetto dei limiti differenziali stabiliti, dal D.P.C.M. 14/11/97, per i recettori più prossimi all'impianto.

In altre parole il progetto non ha nessun effetto sulle emissioni acustiche prodotte dall'impianto che risulteranno, nella configurazione finale di progetto, identiche a quelle in essere, ritenendosi per questa ragione di poter trascurare la specifica valutazione dell'impatto per la componente **Clima acustico**.

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione dell'impatto anche per la componente **atmosfera** in quanto il progetto in discussione non prevede l'introduzione di nuovi (ulteriori) trattamenti e/o operazioni caratterizzate da processi emissivi (processi chimici e/o chimico-fisici, processi biologici, processi

termici, processi meccanici di frantumazione/macinazione,...) e non comporta alcuna modifica delle emissioni in atmosfera già prodotte dall'impianto esistente/autorizzato; in particolare, con riferimento alla situazione esistente, l'unica emissione convogliata in atmosfera (già autorizzata dalla Provincia di Vicenza), deriva dall'aspirazione prudenzialmente prevista per presidiare la linea (esistente) di macinazione e selezione metalli, che viene trattata con un impianto di trattamento pluristadio ed espulsa all'atmosfera con caratteristiche qualitative inferiori, di un ordine di grandezza, ai limiti autorizzativi prescritti; la natura dei rifiuti (solidi compatti) e la tipologia delle altre operazioni di trattamento dei rifiuti (cernita, selezione/separazione manuale o con caricatore a polipo, pressatura) sono tali da non comportare alcuna emissione diffusa ed in ogni caso vengono previste, come lo stoccaggio, esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio dell'impianto (capannone esistente/ampiato e nuovo corpo di fabbrica).

Anche la valutazione per la componente **suolo** può essere trascurata in quanto ripetitiva di considerazioni già fatte per la componente sottosuolo-acque sotterranee in relazione al livello di protezione previsto; si ritiene inoltre di non dover considerare l'incidenza di eventuali deposizioni all'esterno del sito dato che il progetto non ha alcuna incidenza sulle emissioni aeriformi. In altre parole, l'invarianza delle emissioni in atmosfera e le cautele assunte quali l'impermeabilizzazione e la compartimentazione del sito nei confronti delle acque meteoriche si prefigurano come cautele atte a garantire il mantenimento di idonei standard di qualità per il suolo. Anche per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche del suolo, non si possono prefigurare significative modificazioni ad opera dell'intervento in progetto e, in ogni caso, non si può ragionevolmente palesare alcuna variazione per quanto riguarda la stabilità e la sicurezza dei terreni circostanti.

Per quanto riguarda la "**Salute pubblica**", date le caratteristiche dei rifiuti accettabili, si esclude la presenza di agenti patogeni e di radiazioni (ionizzanti e non) e, in particolare, di materiali radioattivi ai sensi del D. Lgs. 17/03/90, N. 230. La prevenzione degli incendi viene attuata con interventi di carattere generale ed interventi specifici sotto il controllo del competente Comando VV.F. di Vicenza. Le misure di protezione previste sono tali da scongiurare, in caso di incendio, un interessamento dell'area vasta. Relativamente a questo specifico aspetto ovvero, più in generale, in merito ad incidenti i cui effetti potrebbero estendersi al perimetro esterno dell'impianto, si rimanda allo specifico "*piano di sicurezza*" (elaborato **1C** del *Progetto Definitivo*) elaborato in conformità al disposto dell'art. 22 - punto 2 - lett. d) della L.R. 21/01/00, n.3.

Dato che tutti gli stoccaggi e tutte le operazioni effettuate sui rifiuti sono effettuati all'interno dell'involucro edilizio, valutata la natura dei rifiuti trattati, la tipologia di operazioni previste ed i presidi ambientali in essere e previsti e considerato che il progetto non ha alcuna incidenza sulle emissioni aeriformi (ampiamente nella norma), si può ragionevolmente escludere la

dispersione nell'ambiente esterno di sostanze potenzialmente nocive. In definitiva, poiché il potenziale impatto sulla salute pubblica rimarrebbe quindi sostanzialmente correlabile alle *emissioni acustiche* che, come già detto, sono identiche a quelle in essere (conformi alla normativa vigente), l'impatto aggiuntivo del progetto sulla componente ambientale **salute pubblica** è nullo. Per quanto riguarda la componente **Paesaggio**, sulla scorta di quanto già argomentato, la valutazione dell'impatto non può che riferirsi alla modificazione della "visualità" determinata dalla presenza delle nuove strutture edilizie in progetto. Con questa impostazione, la scala di riferimento per l'impatto sul paesaggio sarà correlata all'entità dell'interferenza visuale determinata dall'introduzione delle nuove strutture in elevazione; la scala dovrà inoltre considerare gli effetti positivi dati dalla presenza, dal potenziamento o dalla previsione di eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell'interferenza (come ad esempio barriere arboree perimetrali). In ogni caso, in base a quanto rilevato in sito, è possibile affermare con ragionevole certezza che la visuale non risente in modo apprezzabile della presenza di un ostacolo alto una quindicina di metri a partire da una distanza di un centinaio di metri. Naturalmente tale considerazione serve unicamente come riferimento per costruire una scala di valutazione dell'impatto visivo, fermo restando che la valutazione deve anche necessariamente tener conto del contesto territoriale, delle disposizioni e dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica nonché degli eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell'interferenza visiva. La scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente "paesaggio" può in definitiva essere basata sul verificarsi delle condizioni di seguito rappresentate.

A: le opere previste dal progetto hanno un'altezza massima esterna non superiore a 10 metri, rispettano le prescrizioni e i vincoli dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio e di ogni altro strumento di pianificazione territoriale applicabile e risultano in continuità spaziale (presenza di strutture/ostacoli morfologicamente analoghi e comunque di dimensioni confrontabili) con l'esistente contesto infrastrutturale limitrofo; viene previsto il mantenimento ovvero l'implementazione di elementi mitigazione dell'interferenza visiva, in conformità a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale, per l'inserimento delle opere nel contesto paesaggistico locale.

B: le opere previste dal progetto sono conformi ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale ma configurano discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli elementi di mitigazione dell'interferenza visiva, pure (ove previsto) conformi alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale, riescono ad attenuare solo in parte l'impatto visivo determinato dall'opera compiuta nel contesto paesaggistico "a corto raggio".

C: le opere previste dal progetto NON rispettano i vincoli e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, pur rispettando la destinazione urbanistica, e configurano significative discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli interventi di mitigazione non riescono ad attenuare l'impatto visivo determinato dall'opera compiuta nel contesto paesaggistico "a corto raggio".

D: le opere previste dal progetto configurano marcate discontinuità spaziali nel contesto territoriale e paesaggistico e determinano interferenze visive a lungo raggio (oltre i 500 metri).

I "valori di impatto", nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella tabella sotto riportata.

Condizioni	Valore
A	1
B	2
C	3
D	4

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione dell'impatto sulla componente **Viabilità** per quanto già argomentato al par. 7.1.2 ossia in quanto il contributo aggiuntivo al traffico veicolare nella configurazione di progetto, corrispondente a quattro passaggi/giorno di mezzi pesanti, più o meno uniformemente distribuiti nell'arco dell'orario di apertura dell'impianto, non può produrre alcun impatto sulla componente ambientale in questione, soprattutto se si considera che la viabilità di avvicinamento all'impianto, adeguata a supportare il traffico veicolare pesante, è ben lungi dal livello di saturazione (per gli eventuali approfondimenti si rinvia al par. 7.1.2.).

Non si possono nemmeno ipotizzare impatti di sorta su **ecosistemi, vegetazione, flora e fauna** per i seguenti motivi:

- 1) l'ampliamento dell'impianto in progetto non introduce nuovi macchinari o apparecchiature e nemmeno cicli produttivi o operazioni che non siano già presenti nell'attuale configurazione dell'impianto; l'ampliamento non introduce quindi fattori additivi di interferenza su un'area già connotata dalla presenza dell'impianto e rientrante in un ambito produttivo;
- 2) il progetto non prevede di sottrarre superfici interessate da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna, insistendo su una porzione di terreno classificata dal P.R.G. comunale come Z.T.O. "D1" artigianale industriale e, in parte, su un'area a margine dell'impianto esistente, classificata come Z.T.O. "E" agricola - sottozona E1, inutilizzata, sulla quale non sono presenti specie vegetali e/o animali di interesse naturalistico;

3) le considerazioni già svolte al paragrafo 7.1 sono tali da escludere qualsivoglia azione negativa del progetto di che trattasi sulle componenti ambientali in questione.

In generale, l'impatto sulla componente **acque superficiali** è correlabile alla presenza ed alla consistenza di eventuali derivazioni di acqua nonché alla presenza, alla quantità ed alla qualità di eventuali immissioni liquide nei corpi d'acqua superficiali.

Nello specifico, stante l'assenza di derivazioni di acque superficiali, la scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente acque superficiali è da riferire all'entità e alla qualità degli scarichi previsti; quando, come nel caso in esame, l'immissione nelle acque superficiali avviene indirettamente attraverso una condotta fognaria (delle acque bianche) afferente al sistema idrico superficiale, il riferimento non può che essere il corpo idrico superficiale recettore finale. Esistono due punti di recapito nel collettore fognario, indicati nell'elaborato 1D5 con i riferimenti R1 e R2.

R1 è il punto di recapito che serve lo stabilimento, ed è posizionato vicino all'ingresso pedonale della palazzina uffici in Via Terrenato, mentre R2 è il punto di recapito dell'area dell'abitazione del titolare, ed è situato adiacente al cancello d'ingresso della stessa (sono allegate le foto dei due punti di recapito). Entrambi conferiscono direttamente al collettore fognario comunale di Via Terrenato.

Qualora, come nel caso in discussione, lo scarico riguardi unicamente acque meteoriche, il problema della "quantità" viene ad essere automaticamente superato dal fatto che, per l'area scolante, deve essere garantita l'invarianza idraulica da documentare mediante apposito studio di compatibilità idraulica. Nel caso in discussione, poiché il progetto soddisfa i criteri della compatibilità idraulica (come documentato nell'apposita valutazione argomento dell'elaborato **1G** del *Progetto Definitivo*), la scala di riferimento sarà riferita unicamente alla qualità delle acque scaricate. In generale, per quanto concerne questo aspetto, viene fatta una distinzione fra acque industriali ed acque meteoriche di dilavamento, per queste ultime, distinguendo le acque di prima da quelle di seconda pioggia, e considerando la presenza o meno di sistemi di trattamento ed il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa vigente. La scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente acque superficiali si basa in definitiva sul verificarsi delle seguenti condizioni:

A: assenza di scarichi di acque reflue "industriali" in corpi idrici superficiali; eventuale presenza di scarichi di sole acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di acque meteoriche di seconda pioggia scolanti da aree scoperte impermeabilizzate, sulle quali non devono insistere depositi ne lavorazioni non protetti dagli agenti atmosferici;

B: scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue “industriali” e/o di acque meteoriche di dilavamento non contenenti sostanze pericolose, trattate/ controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti con sicurezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’ Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

C: presenza di scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue “industriali” e/o di acque meteoriche di dilavamento, contenenti anche sostanze pericolose, trattate/controllate in modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;

D: presenza di scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue “industriali” e/o di acque meteoriche di dilavamento NON trattate/controllate, contenenti anche sostanze pericolose.

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

Condizioni	Valore
A	1
B	2
C	3
D	4

L’esercizio dell’impianto, nella sua configurazione di progetto, non può in alcun modo interferire con il normale svolgimento delle attività della popolazione locale e/o delle imprese presenti e future nell’ambito della zona produttiva e non è sicuramente in grado di creare presupposti oppure condizioni tali da indurre modifiche di abitudini/ attività; il progetto prevede l’ampliamento di un impianto di recupero in esercizio, senza introdurre nuove apparecchiature e/o macchinari rispetto a quelli già in dotazione e senza prevedere nuove operazioni e/o cicli di lavorazione rispetto a quelli già autorizzati/effettuati nell’impianto; di conseguenza può essere trascurata la valutazione dell’impatto sulla componente **attività socio - produttive**.

Ogni azione di esercizio inciderà su diverse componenti ambientali e gli effetti di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di gestione) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, per la fase di esercizio dell’impianto, l’impatto potenzialmente prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un’analisi

specifica in cui si correlano azioni (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

7.5.2 Stima degli impatti - FASE DI ESERCIZIO

Per quantificare l'impatto globale atteso, è necessario prima stimare gli impatti sulle componenti ambientali interessate, utilizzando le scale di riferimento di cui al paragrafo precedente, e sommare infine i contributi determinati da ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'altra scala di riferimento (o meglio di comparazione), opportunamente costruita, che permette di formulare un giudizio sulla sua entità (impatto lieve, moderato, marcato e grave), contraddistinta dai soliti valori numerici (da 1 a 4).

Sottosuolo - acque sotterranee

L'impianto, nella sua configurazione di progetto, è un *sistema chiuso*, idraulicamente compartimentato rispetto all'ambiente esterno (ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore); le aree adibite allo stoccaggio ed alle altre operazioni effettuate sui rifiuti sono tutte pavimentate e interne all'involucro edilizio; dove necessario, il pavimento delle aree di stoccaggio è opportunamente sagomato in modo da corrivare eventuali liquidi insistenti entro canalette grigliate afferenti a pozzetti di raccolta a tenuta da cui eventuali colaticci possono essere facilmente aspirati e conferiti ad impianti di trattamento/smaltimento autorizzati. Le aree esterne risultano tutte pavimentate e dotate di sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche; in particolare, per il piazzale esterno esistente, tutte le acque meteoriche vengono raccolte, trattate e scaricate in pubblica fognatura (collettore acque bianche), le acque meteoriche di prima pioggia e anche parte di quelle di seconda pioggia verranno accumulate, trattate e scaricate nel collettore acque nere della pubblica fognatura; la frazione eccedente di seconda pioggia sarà raccolta/laminata e recapitata nel collettore acque bianche della pubblica fognatura unitamente alle acque (meteoriche) della copertura del nuovo corpo di fabbrica (in progetto). Il processo di recupero non dà luogo alla formazione di alcuno scarico di acque industriali (di processo, lavaggio e raffreddamento) in qualsivoglia corpo idrico recettore, tanto meno nella matrice suolo/sottosuolo.

Conformemente al criterio di valutazione di cui al paragrafo precedente, essendo soddisfatta la condizione "A2", il valore di impatto sulla componente ambientale "sottosuolo-acque sotterranee" risulta pari a 1 (impatto lieve).

A conferma di ciò, si allegano gli ultimi certificato d'analisi delle acque di prima e seconda pioggia (ECAM RICERT) del 21/01/2014 dai quali risulta che i valori

sono ampiamente sotto i limiti consentiti dal DLgs 152/06 parte III sez. II tab. 3 All. 5.

Paesaggio

Ricordando che:

- il progetto prevede, come nuove strutture in elevazione, la realizzazione di un capannone che avrà altezza massima fuori terra (ingombro esterno) di 10 m inserito nel contesto artigianale-industriale della Z.A.I. di Carrè,
- la struttura (in elevazione) sarà realizzata all'interno di un'area classificata dal P.R.G. Comunale come Z.T.O. "D1" industriale ed artigianale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal P.R.G. e dal P.A.T. (di riferimento) nonché dal Regolamento Edilizio, ricordando che tale immobile era già stato approvato con variante al P.R.G. con Atto Unico dello Sportello Associato N° 2007/E2/1173 del 22/12/2009, risultando in definitiva del tutto conforme alle disposizioni degli Strumenti di Pianificazione Territoriale;
- il progetto prevede il mantenimento e della fascia verde alberata che delimita, sul lato nord l'area di proprietà e funge da barriera di protezione per la zona di Via Pilastri; non è ipotizzabile alcun impatto significativo sotto il profilo paesaggistico.

Inoltre, con la realizzazione della nuova struttura (in progetto), addossata al capannone (2) esistente, come effetto finale, si percepirà la presenza di un unico blocco dato da un involucro edilizio del tutto analogo a quelli delle altre attività insediate nella Z.A.I.; la presenza di strutture in elevazione, nel contesto di una Zona Artigianale Industriale, non può prefigurare significativi elementi di discontinuità spaziale/morfologica, dato che la zona al contorno è e sarà interessata dalla presenza di edifici di dimensioni confrontabili; la presenza delle fasce "verdi" alberate perimetrali consentirà peraltro di mitigare ogni residuo impatto visivo.

Per tale motivo, non è rilevabile un significativo Studio della Visualità, dato che non ci sono variazioni rilevabili attorno allo stabilimento in oggetto, inserito come detto all'interno di uno stabilimento industriale all'interno di un'area uniformemente insediata da capannoni industriali,, che quindi non viene allegato.

Dai rendering allegati, si evince chiaramente quanto appena affermato, e cioè il modesto impatto visivo che la nuova costruzione verrà ad avere.

Conformemente al criterio di valutazione assunto, di cui al paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione "A" e quindi il valore di impatto sulla componente ambientale "paesaggio" risulta pari a 1 (impatto lieve).

Acque superficiali

Sotto il profilo delle emissioni liquide, l'unico contributo aggiuntivo determinato dal progetto è dato dallo scarico delle acque meteoriche scolanti dalle nuove

aree impermeabilizzate, in particolare da quelle pavimentate, su cui in ogni caso non insistono depositi e/o aree di trattamento rifiuti; l'acqua di prima pioggia e un'aliquota della seconda pioggia vengono trattate e scaricate nel collettore acque nere della pubblica fognatura e soltanto la restante frazione della seconda pioggia, unitamente alle acque dei pluviali della copertura del nuovo corpo di fabbrica, viene laminata e scaricata nel collettore acque bianche della pubblica fognatura; poiché quest'ultimo collettore afferisce infine alla rete idrografica superficiale, l'unica emissione liquida (in progetto) che può avere un qualche effetto sulla componente "acque superficiali" è rappresentata dallo scarico delle acque di seconda pioggia e dei pluviali della copertura del nuovo corpo di fabbrica. Si precisa che nella parte est della proprietà, era presente una Roggia, che è stata acquistata dal demanio dalla Ditta (All. 1 A15) e quindi sdemanializzata. Oltre a questo, si allega la comunicazione del Comune di Carrè che dichiara la chiusura del pozzo per il prelievo di acqua potabile destinata al pubblico acquedotto esistente in Via Terrenato e la cancellazione del vincolo della relativa fascia di rispetto (All. 1 A12). Conformemente al criterio di valutazione assunto (di cui al paragrafo precedente), risultando soddisfatta la condizione "A", il valore di impatto sulla componente "acque superficiali" risulta pari ad 1 (impatto lieve).

Nella tabella sottostante si riepilogano i vari impatti tra lo STATO ATTUALE e lo STATO DI PROGETTO

IMPATTO	STATO ATTUALE	STATO DI PROGETTO	NOTE
Sistema insediativo	1	1	Conforme P.R.G., P.A.T.
Sistema viario	1	1	Modesto incremento viabilità
Atmosfera-clima	1	1	Valori inferiori ai 20 mg/Nmc a max regime
Suolo-sottosuolo	1	1	Aree pavimentate
Acque	1	1	Aree pavimentate, regimentate, impianti disolleazione
Clima acustico	1	1	Sotto i parametri richiesti (70 dB)
Vegetazione, flora, fauna	1	1	Nessun impatto
Paesaggio	1	1	Scarso impatto
Salute pubblica	1	1	Scarso impatto
Attività socio produttive	/	/	Potenziale miglioramento

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono infine essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

Impatto	Somma impatti singoli	Valore
Lieve	3-4	1
Moderato	5-7	2
Marcato	8 - 10	3
Grave	11 - 12	4

I valori di impatto (singolo) già ricavati, per le singole componenti ambientali in qualche modo interessate dal progetto, sono riassunti nella tabella che segue.

Componenti Ambientali	Impatto Singolo
Sottosuolo - acque sotterranee	1
Paesaggio	1
Acque superficiali	1

8 CONCLUSIONI

La somma degli impatti singoli (su ciascuna componente ambientale) risulta pari a 3, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale complessivo previsto a seguito dell'intervento in progetto risulta lieve e** che pertanto le misure di prevenzione/mitigazione degli impatti previste in sede progettuale sono sufficienti a garantire la tutela dell'Ambiente e della Popolazione.

Altrettanto si può affermare da quanto riportato dalla tabella riassuntiva nella pagina precedente, che mette in relazione gli impatti tra lo STATO ATTUALE e lo STATO DI PROGETTO .

L'estensore